# DCCXC SEDUTA

# MARTEDÌ 25 MARZO 1952

**Presidenza del Presidente DE NICOLA**

## INDICE

**Approvazione, da parte di Commissione permanente della Camera dei deputati, di un disegno di legge, già approvato dal Senato in Assemblea:**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 32058

**A proposito di una manifestazione studentesca a Roma per Trieste:**

LUCIFERO . . . . . 32054

**Autorizzazione a procedere in giudizio** (Presentazione di relazione su domanda di) . . 32058

**Comunicazioni del Presidente del Consiglio:**

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e* ad interim *dell'Africa italiana* . . . . 32073

LUSSU . . . . . 32075
MAGLIANO . . . . . 32076
CINGOLANI . . . . . 32077
SANNA RANDACCIO . . . . . 32078
PASTORE . . . . . 32078
CONTI . . . . . 32079
PRESIDENTE . . . . . 32080

**Congedi** . . . . . 32055

**Disegni di legge:**

(Assegnazione a Commissioni permanenti) . 32057
(Deferimento alla approvazione di Commissioni permanenti e speciale) . . . . . 32056
(Trasmissione) . . . . . 32055
(Presentazione) . . . . . 32071
(Ritiro) . . . . . 32058

**Disegno di legge: « Modificazione degli articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale » (1492)** (Discussione sulla sospensiva):

MILILLO . . . . . *Pag.* 32059
SPALLINO . . . . . 32060
ADINOLFI . . . . . 32061
ITALIA, *relatore di maggioranza* . . . . 32062
GRAMEGNA, *relatore di minoranza* . . . . 32063
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 32063

**Disegni di legge: « Rilascio dei passaporti » (1008)** (*D'iniziativa del senatore Terracini*); e **« Rilascio dei passaporti per l'estero » (1612-***Urgenza*) (Discussione):

RIZZO GIAMBATTISTA . . . . . 32064
LUSSU . . . . . 32071

**Interpellanza** (Per lo svolgimento):

VANONI, *Ministro delle finanze* . . . . . 32080
SCOCCIMARRO . . . . . 32080

**Interrogazioni:**

(Annunzio) . . . . . 32080
(Annunzio di risposte scritte) . . . . . 32059
(Per lo svolgimento) . . . . . 32059

**Relazioni** (Presentazione) . . . . . 32058

**ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:**

ARMATO (ROMANO Antonio) . . . . . 32085
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* 32085, 32109
BERLINGUER . . . . . 32085

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio* . . . . . *Pag.* 32086, 32090, 32109
BOSCO . . . . . 32086
SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione* . 32087 32095, 32100, 32101, 32112, 32113
BOSI . . . . . 23087
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 32087, 32088, 32089, 32092, 32093, 32101, 32104, 32107
BRASCHI . . . . . 32088
CANALETTI GAUDENTI . . . . . 32089
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 32089, 32104, 32111, 32112
CAPPELLINI . . . . . 32090
CASO . . . . . 32092
CIAMPITTI . . . . . 32093
CIASCA . . . . . 32093
DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri* . 32093, 32094
CONTI . . . . . 32094
CORTESE . . . . . 32094
MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* . . . . . 32095, 32114
FERRAGNI . . . . . 32095
FIORE . . . . . 32096
SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni* . . . . . 32096, 32103
GASPAROTTO . . . . . 32096
TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 32096
GHIDETTI . . . . . 32096
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . 32097, 32102, 32105, 32108
GORTANI . . . . . 32097
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 32097, 32108
GRISOLIA . . . . . 32098
AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio* . . . . . 32098, 32099
JACINI . . . . . 32099
JANNELLI . . . . . 32100
LOCATELLI . . . . . 32101
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . . . 32101
LODATO . . . . . 32102
LUCIFERO . . . . . 32104
MACRELLI . . . . . 32104
MARIANI . . . . . 32105
MOLINELLI . . . . . 32106
TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 32106
MUSOLINO . . . . . 32107
PERSICO . . . . . 32108, 32109
RICCIO . . . . . 32109
RIZZO Giambattista . . . . . 32110
VANONI, *Ministro delle finanze* . . . . 32110
ROMANO Antonio . . . . . 32111
SPANO . . . . . 32112
TIGNINO . . . . . 32112
VACCARO . . . . . 32113
ZELIOLI . . . . . 32114

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## A proposito di una manifestazione studentesca a Roma per Trieste.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, or sono cinque giorni il Senato, dimostrando la immediata percezione che il Parlamento ha degli stati d'animo, delle preoccupazioni del Paese, volle esprimere, a nome della Nazione che esso rappresenta, la sua solidarietà con i fratelli triestini che ricordavano una data due volte importante per la loro esistenza di italiani e di triestini. È quindi giusto che il Paese senta che questa sua massima assise, che è il Parlamento, registri con la stessa rapidità tutti gli avvenimenti che palpitano intorno ad esso, tristi o lieti, belli o brutti che essi siano, e con esso senta quelle che sono le sue ansie, le sue preoccupazioni, le sue intemperanze ed i suoi sdegni.

Oggi combinazione ha voluto che io mi trovassi a Piazza Colonna quando sono successi gli incidenti, di cui molti di voi avranno avuto notizia e che la qualifica di incresciosi può definire solo come linguaggio parlamentare. Allorquando il corteo degli studenti, che già per tre volte aveva attraversato la città, tra la compiacenza sincera di tutti gli italiani, si affacciava da via del Tritone per sboccare a Largo Chigi, preceduto dalle bandiere d'Italia, di Trieste e di Roma, io mi trovavo proprio davanti al portone del Ministero degli esteri, cioè, onorevoli colleghi, in mezzo alla polizia, e tengo a dichiarare — perchè sia bene inteso quello che dirò dopo — che al mio sorriso di compiacimento e di fierezza per questa giovinezza di Italia che finalmente si risveglia e risente palpitare l'animo della Patria ricollegandosi a quella che fu la nostra giovinezza, dato che molti di noi da studenti fecero le stesse dimostrazioni trent'anni fa, faceva riscontro il sorriso che era sulle labbra anche di quegli uomini che, in borghese o nel glorioso grigioverde, rappresen-

tano oggi per tutti noi la garanzia e la tutela dell'ordine e della pace nel nostro Paese. Dico questo perchè non sia frainteso quello che dirò dopo.

Arrivò il corteo a piazza Colonna, si fermò all'altezza della Rinascente; anzi una parte dei giovani con berretto goliardico fece una specie di catena per arrestarlo e un altro giovane con berretto goliardico si avvicinò per parlamentare coi funzionari di polizia, dopo di che il corteo si divise: una parte si incanalò per il Corso, un'altra parte prese verso il palazzo di Montecitorio. Lì la Polizia sbarrò il passo. Se mi è consentita una osservazione di natura personale io credo che quando dei cittadini vanno ad esprimere i loro sentimenti o i loro pensieri al Parlamento essi debbono passare, signori del Governo; e sono certo che se questi giovani fossero arrivati in piazza del Parlamento, indubbiamente tra i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento qualcuno si sarebbe affacciato ed avrebbe detto loro due sole parole, come quelle che tutti qui abbiamo detto, sicchè gli incidenti non si sarebbero verificati. Ma questa è una opinione personale.

Quel che è certo è che di fronte a questo sbarramento — diciamo le cose come stanno — qualche mattone, anzi qualche frammento di quei mattoni bucati che si usano adesso, è volato; ed io capisco perfettamente che la Polizia non può permettere di essere colpita senza reagire. Quindi, nell'esame obiettivo dei fatti, io riconosco che la Polizia aveva non solo il diritto ma il dovere di arrestare coloro che dal manifestare dei sentimenti passavano ad atti che con questi sentimenti evidentemente erano in contrasto. Però qui, onorevoli colleghi, la situazione si rovescia, perchè una cosa è arrestare il colpevole di un atto oltraggioso e contenere la folla ed un altro è abbandonarsi ad una specie di sarabanda selvaggia, indiscriminata, contro coloro che hanno tirato i sassi e contro coloro che non li hanno tirati, con manganellate e, quel che mi duole a dire (ho anche segnato il numero della camionetta) con randellate su persone ormai fermate e caricate sulle camionette. Trovo che la Polizia aveva non solo il diritto ma il dovere di arrestare coloro che la oltraggiavano, ma una volta che li aveva arrestati si doveva fermare. Io stesso sono intervenuto e, meno in un caso in cui dopo che mi ero qualificato un agente mi ha detto che la mia qualifica non lo interessava, negli altri casi sono riuscito a metter pace. (*Interruzione dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, non raccolga le interruzioni e concluda.

LUCIFERO. Devo riconoscere che veramente la reazione è stata eccessiva ed inopportuna e certamente sproporzionata ai fatti e soprattutto ai motivi che li avevano mossi; devo riconoscere altresì che appena è arrivato personalmente il Questore la situazione si è normalizzata e questa specie di esaltazione collettiva è cessata. Però ritengo che nell'esprimere la preoccupazione che questi fatti destano indubbiamente in tutti e la deplorazione per gli eccessi di una parte e dell'altra, che sono tanto più gravi quando vengono da chi ha la responsabilità dell'ordine e di una divisa, noi dobbiamo anche dirci con lealtà di italiani quello che ci dicemmo pochi giorni fa; che cioè, quando certe situazioni non arrivano alla loro legittima soluzione, l'esasperazione degli animi porta ad ogni eccesso e ad ogni immoderatezza, ed è necessario — in questo mi rivolgo ai signori del Governo — che si faccia comprendere con la massima fermezza a chi di dovere che tutti i nostri sforzi per una serena collaborazione fra i Paesi d'Europa potrebbero essere frustrati da situazioni politiche che ingenerano nel popolo italiano sentimenti tanto più irrefrenabili quanto più sono legittimi e comuni a tutti noi. (*Approvazioni*).

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Caminiti per giorni 4, Cerica per giorni 2, Falck per giorni 5, Merlin Umberto per giorni 1, Ottani per giorni 2 e Tafuri per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

## Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Conferimento di particolari attribuzioni

in materia di vigilanza sugli Istituti di previdenza e di assistenza sociale » (2247);

« Disposizioni sulla stampa, ai fini della protezione morale della infanzia e della adolescenza » (2248), d'iniziativa dei deputati Federici Agamben Maria ed altri;

« Accordo tra l'Italia e il Belgio, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 25 aprile 1940 » (2249);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma, il 21 marzo 1940 » (2250).

Comunico inoltre al Senato che il Ministro del tesoro ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 458 milioni per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito e agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50 » (2251);

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400 milioni per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito e agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51 » (2252);

« Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E.N.P.A.S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria » (2253).

Comunico infine al Senato che il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti » (2254).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

**Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti e speciale.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta del 21 corrente comunico al Senato che, avvalendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito alle rispettive Commissioni competenti già da me indicate nella suddetta seduta, non solo per l'esame ma anche per l'approvazione i seguenti disegni di legge:

*2ª Commissione permanente* (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario » (2224), d'iniziativa dei senatori Romano Antonio ed altri;

*5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio » (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Opera Pia ospedale civile di Treviso, il compendio immobiliare, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in tale città, denominato ex ospedale militare di Santa Maria in Ca' Foncello » (2227) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari » (2229), d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina;

« Modifica dell'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, recante norme in materia di indennizzi per le requisizioni operate dalle Forze armate alleate » (2231), d'iniziativa del deputato Bartole (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Permuta, con la Provincia dei Frati Minori " San Carlo Borromeo " di Lombardia, del complesso demaniale denominato " Monastero

delle Grazie Vecchie" in Monza con un terreno in comune di Cornaredo » (2232) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Viareggio una zona di arenile estesa metri quadrati 2.063.486, per il prezzo di lire 228.555.000 » (2234) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

*6ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

« Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » (2230) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » (2233) d'iniziativa dei deputati Capua ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

*7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di un biglietto ferroviario permanente e gratuito di I classe a favore degli accompagnatori dei senatori dell'ex regime monarchico che abbiano compiuto l'85° anno di età » (2217) d'iniziativa del senatore Varriale;

*Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente*, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, e relative norme interpretative » (2225) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### Assegnazione di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nelle sedute dell'11, 12, 20 e 21 corrente, sono le seguenti:

*1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Miglioramenti economici al clero congruato » (2244) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

*2ª Commissione permanente* (Giustizia e autorizzazioni a procedere), previo parere della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) e della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Concessione di un contributo annuo a favore del Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale con sede in Milano » (2236), d'iniziativa dei senatori Casati ed altri;

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri e colonie):

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951 » (2220);

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri e colonie), previo parere della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951:

*a*) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali;

*b*) Protocollo;

*c*) Scambio di Note » (2221);

*5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Rivalutazione delle pensioni di guerra » (2222), d'iniziativa dei senatori Bastianetto ed altri;

« Aumento della sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per l'esercizio finanziario 1950-51 » (2237);

*9ª Commissione permanente* (Industria, commercio interno ed estero, turismo), previo parere della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Istituzione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e modificazioni alla legge 20 giugno 1935, n. 1349 » (2235), d'iniziativa dei senatori Ottani ed altri;

*9ª Commissione permanente* (Industria, commercio interno ed estero, turismo), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme integrative e modificative del decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero » (2240);

*11ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

« Misure del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie » (2241).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

**Ritiro di disegno di legge.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Piemonte ha dichiarato di ritirare il disegno di legge, da lui presentato: « Provvedimenti in favore dell'Associazione forestale italiana » (1411).

Il disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Paratore ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1951-52 (primo provvedimento) » (2049).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge sarà inscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Presentazione di relazione su domanda di autorizzazione a procedere.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Picchiotti ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazione a procedere), la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Negro (Doc. CXLIII).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e l'esame della relativa domanda sarà inscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Approvazione, da parte di Commissione permanente della Camera dei deputati, di un disegno di legge, già approvato dal Senato in Assemblea.**

PRESIDENTE. Credo mio dovere di comunicare al Senato che la Commissione permanente del lavoro della Camera dei deputati ha esaminato ed ha approvato sabato scorso il disegno di legge sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Ritengo opportuna questa comunicazione, che ha carattere eccezionale, sia per l'importanza del disegno di legge, sia per l'attività che alla elaborazione di esso dedicò il Senato in varie sedute, sia per la possibilità che la notizia sia sfuggita, trattandosi di approvazione non da parte dell'Assemblea ma della Commissione permanente, sia perchè la Commissione stessa della Camera ha approvato il disegno di legge alla unanimità. (*Vivi applausi*).

**Per lo svolgimento di interrogazioni con richiesta di urgenza.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro competente ha fatto sapere che risponderà alle interrogazioni presentate nella seduta del 21 corrente dai senatori Adinolfi, Jannelli e Palermo, con richiesta di dichiarazione di urgenza, nella prima seduta destinata allo svolgimento delle interrogazioni.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro competente ha inviato risposta scritta ad interrogazioni dei senatori: Armato (Romano Antonio), Berlinguer, Bosco, Bosi, Braschi (due), Canaletti Gaudenti, Cappellini ed altri, Caso, Ciampitti, Ciasca, Conti, Cortese (due), Ferragni, Fiore, Gasparotto, Ghidetti, Gortani, Grisolia, Jacini, Jannelli, Locatelli (cinque), Lodato, Lucifero, Macrelli, Mariani, Molinelli, Musolino (due), Persico (due), Riccio, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Spano, Tignino (tre), Vaccaro e Zelioli.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Discussione sulla sospensiva del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale » (1492).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale ».

Ha chiesto la parola, non so se in linea sospensiva o pregiudiziale, il senatore Milillo. Ha facoltà di parlare.

MILILLO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per una sospensiva. Circa la presentazione di questo disegno di legge la relazione di maggioranza afferma che esso rappresenta un ulteriore esempio del sistema di riforma della legislazione penale intrapreso nel dopoguerra dai tre noti decreti legislativi del 1944 con i quali, nel nuovo clima di libertà democratica succeduto alla caduta del fascismo, si apportarono delle modifiche a talune norme del nostro Codice penale, che maggiormente avevano risentito della dittatura del ventennio.

Ora, questa affermazione non risponde al vero, perchè se è esatto che quei decreti legislativi iniziarono un movimento di riforma, sia pure graduale e spicciolo, è vero altresì che quel movimento, ad un certo punto, fu interrotto, perchè si ritenne che dopo quelle prime modifiche fosse più opportuno procedere ad una rielaborazione integrale della materia, seguendo in questo la nostra tradizione giuridica. Infatti nello stesso anno 1945 fu costituita una Commissione per la riforma dei due Codici penali, la quale ha già portato molto innanzi i suoi lavori; tanto che oggi noi abbiamo un progetto preliminare completo del nuovo Codice penale.

Inoltre, questo disegno di legge non può certamente ricollegarsi alle modifiche introdotte nel 1944, perchè esso, ispirandosi ad uno spirito opposto a quello che dettò quelle riforme, che erano senza dubbio riforme in senso liberale e progressista, segna in sostanza una involuzione della nostra legislazione su questo argomento. Bisogna ancora aggiungere che la materia della riforma della legislazione penale è stata più volte discussa dal Parlamento. Ricordo in proposito che in occasione della discussione del bilancio della giustizia del 1950, il Senato approvò all'unanimità un ordine del giorno proposto dalla Commissione di giustizia con cui si prospettava una soluzione intermedia tra le due tesi in contrasto, la tesi cioè di una rielaborazione totale della legislazione penale e la tesi invece di riforme attuate volta per volta. Quell'ordine del giorno sostanzialmente diceva che, pur rendendosi conto delle lungaggini che avrebbe portato una riforma integrale del Codice, non si poteva lasciare tuttavia all'improvvisazione una materia così delicata e quindi chiedeva che il Governo presentasse dei disegni di legge con cui si operasse una specie di stralcio della riforma del Codice penale; stralcio consistente nell'abrogazione delle disposizioni che apparivano in maggior contrasto con la nuova Costituzione della Repubblica, nell'integrazione di quelle che la esperienza aveva dimostrato incomplete e nell'introduzione di nuove norme che traducessero in atto i princìpi generali della Costituzione. Doveva trattarsi in definitiva di uno stralcio

che operasse in forma sufficientemente ampia, se non integrale, l'armonizzazione del Codice penale col nuovo ordinamento giuridico, con i nuovi princìpi che sono alla base dello Stato democratico italiano. Il Ministro della giustizia, onorevole Piccioni, pur dichiarandosi incline piuttosto alla tesi di una riforma completa, finì con l'accedere a questa soluzione e con l'impegnarsi, di fronte al Senato, a presentare al più presto questi disegni di legge.

Ed ecco che oggi invece ci troviamo di fronte ad una proposta di stralcio di quattro soli articoli, tratti dai settori più vari del Codice penale, giacchè uno di essi rientra nel titolo dei delitti contro la personalità dello Stato, due nel titolo dei delitti contro la pubblica economia, uno nel titolo dei reati contro il patrimonio. Questo disegno di legge evidentemente non risponde a nessuna delle esigenze razionali di un procedimento legislativo organico: non risponde certamente alla tesi più radicale di attendere la riforma generale del Codice, che non dovrebbe essere lontana se è vero che il progetto preliminare è già completo, e non risponde nemmeno alla tesi minore di uno stralcio di riforma sufficientemente ampio così come proposto nell'ordine del giorno approvato nella discussione del bilancio della giustizia del 1950.

Allora quale è l'atteggiamento che a mio avviso il Senato dovrebbe prendere di fronte a questa proposta? Se noi ricordiamo che anche nella discussione del bilancio della giustizia del 1951 l'onorevole Zoli annunciava la prossima presentazione di due novelle, una sulla procedura penale, l'altra sul Codice penale, dobbiamo concludere che non vi è assolutamente nessuna necessità di anticipare la discussione di questi quattro articoli. Io chiedo pertanto che questa discussione sia sospesa in attesa non dico della riforma totale del Codice, ma in attesa di un progetto più ampio di riforma che contenga le modifiche più essenziali, necessarie per la realizzazione dei princìpi costituzionali. Io credo che qui non si debbano e non si possano fare questioni di ordine politico. Non si tratta per ora di valutare sul piano politico questo disegno di legge, non si tratta di valutare quali possano essere stati i motivi che hanno indotto il Ministro della giustizia a presentarlo. Si tratta soltanto, a mio giudizio, di rispondere ad un preciso quesito: deve e può essere incoraggiata questa tendenza alla frammentarietà, questa tendenza al caso per caso, che credo sia una delle cause maggiori del disordine della nostra legislazione, o non si deve piuttosto ritenere che questa tendenza sia da condannarsi come non rispondente alle esigenze di una buona tecnica della legislazione e in definitiva lesiva del prestigio della stessa funzione legislativa? Credo che il Senato non potrà esitare nella risposta.

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospensiva presentata dal senatore Milillo, hanno diritto di parlare due oratori a favore e due contro.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Domando di parlare a favore della sospensiva.

PRESIDENTE. Le fo notare, onorevole Gramegna, che lei parlerà successivamente come relatore di minoranza, per non togliere il diritto alla parola a un altro oratore.

SPALLINO. Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, noi siamo contro la proposta avanzata dal senatore Milillo per delle ragioni molto evidenti. Qui non si tratta di discutere tutta la riforma del Codice penale o del Codice di procedura penale ma di modificarne pochi articoli. La doglianza sulla non utilità della frammentarietà di alcune modificazioni a disposizioni di legge può essere in tesi ritenuta esatta; ma qui si tratta di discutere dell'urgenza o meno di modificare alcuni articoli del Codice penale diretti alla più efficace tutela dello sforzo militare che la Nazione sta facendo, diretti a tutelare maggiormente lo sforzo di tutta l'economia italiana, per adeguarsi a quelle che sono le necessità del tempo. La legge viene al Senato dopo un periodo di stasi abbastanza lungo. Ricordo a me stesso che la legge fu presentata il 18 gennaio 1951, dall'allora Ministro *ad interim* di grazia e giustizia, onorevole Segni. La legge non fu mai presentata all'esame della 2ª Commissione se non in questi ultimi mesi, e anche alla 2ª Commissione vi fu un tentativo di sospensiva di questa legge, sospensiva che, i colleghi ricorderanno, fu respinta, perchè venne riconosciuto dalla stragrande maggioranza della Commissione che era necessario affrontare l'esame di questi quattro o cinque articoli. Come ho

detto prima, le modificazioni di tali articoli sono di estrema urgenza e necessità.

Si tratta appunto di provvedere alla tutela della difesa militare del nostro Paese, si tratta appunto di provvedere alla tutela della produzione nazionale del nostro Paese... (*interruzione del senatore Berlinguer*)... e soprattutto si tratta di evitare che si ripeta ciò che il senatore Gramegna diceva e dice, nella sua relazione, essere un fatto molto grave: e cioè che la Suprema Corte di cassazione ha sempre ritenuto non costituire reato il fatto dell'occupazione delle fabbriche, delle aziende o dei terreni operata, a suo dire, non già allo scopo di turbare il normale svolgimento del lavoro, sibbene di impedire la chiusura o il permanere dello stato di abbandono, attuando così il cosiddetto sciopero alla rovescia.

Ora la necessità è precisamente questa, onorevole Gramegna: di dare alla Magistratura la possibilità di potere a nuove forme di reato rispondere con nuove forme di sanzioni legalmente votate, legalmente discusse dal Parlamento italiano. Questa è assoluta necessità. Se questa necessità non ci fosse, allora non saremmo qui a discutere. Non è possibile che si possa impunemente occupare una fabbrica o un terreno. Non si tratta di difendere interessi privati, si tratta di difendere l'economia nazionale. Non si può contrastare lo sforzo che sta facendo il Paese per ricostituirsi, per avere delle efficienti forze armate, per avere una parola da dire in campo internazionale! Non si può fare tutto ciò non punendo il sabotaggio militare ed economico così come lo si intende fare! (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*). Questa è la realtà! Si vuole favorire il sabotaggio senza dirlo esplicitamente! Noi vogliamo invece difendere il Paese e l'economia nazionale! (*Vivi applausi dal centro. Interruzioni dalla sinistra*).

GRISOLIA. E Torlonia, e Sforza Cesarini, e gli altri proprietari terrieri?

SPALLINO. Del resto il Parlamento è sovrano. Siamo qui a discutere: questa discussione si deve fare, o oggi o un altro giorno, ma si deve fare. Facciamola oggi. Se il Parlamento è di parere contrario non se ne parlerà più, ma se il Parlamento, e non il legislatore democristiano come piace di scrivere all'onorevole Gramegna, ritiene che a queste nuove forme di reato debbano rispondere nuove e più adeguate sanzioni di legge, allora noi dobbiamo discutere ed approvare immediatamente queste modifiche agli articoli del Codice penale di cui si discute.

Per queste ragioni io, a nome del Gruppo democristiano, mi dichiaro contrario alla proposta di sospensiva. Aggiungo, a giustificazione del nostro atteggiamento, che già in Commissione, proprio a togliere ogni asprezza alla legge — perchè sono d'accordo con l'oratore che mi ha preceduto che qui non si tratta di una valutazione politica, ma si tratta di ragioni di giustizia e di necessità — su proposta mia e del senatore Ruini, al testo dell'articolo 253 avevamo aggiunto l'inciso « con pericolo della sicurezza dello Stato ». I nostri pensieri quindi sono rivolti esclusivamente a garantire la integrità della nostra Patria, ad assicurare e proteggere lo sforzo del nostro Paese, sia nel campo militare che nel campo dell'economia nazionale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Adinolfi a favore della proposta di sospensiva. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Onorevole signor Presidente, onorevole signor Ministro, onorevoli colleghi, mi dispiace che su una semplice proposta di sospensiva dell'amico Milillo si sia fatto un po' di clamore e si sia manifestata un'ostilità che ha tendenziosità politiche. La proposta di Milillo, così come è presentata, è la proposta, credo, che qualunque avvocato fa, non per vincere una causa, ma per interpretare il diritto. Ora, per verità, noi cominciamo ad avere un difetto, come legislatori (mi si perdoni se uso questa libertà di linguaggio che può sembrare una critica al nostro lavoro): cioè noi facciamo delle leggi incomplete, di cui non dico dobbiamo pentirci ma sentire il bisogno di modificare dopo tre mesi! Questa è la realtà. Ed allora dobbiamo tendere a fare delle leggi perfette o buone, o dobbiamo tendere a fare una convulsione di provvedimenti che non sono organici? Le leggi sono mosse dalla loro urgenza o da una finalità immediata, da una necessità effettiva o da una necessità politica. Questa legge è forse mossa da una necessità politica? L'amico Spallino dice no e si oppone alla sospensiva ma noi dimostreremo il contrario. Questa legge è mossa da una necessità effettiva? Le ragioni di urgenza di questa legge quali sono? Forse quelle di modificare il Co-

dice penale che ci governa e ci assiste, e che forse è ammirato dagli altri, ma che noi soli critichiamo perchè ci rifacciamo alla scuola antica, alla scuola classica ed all'altro Codice anteriore, non al Codice penale fascista. Voi ci mettete innanzi, oggi, delle modifiche che ci costringeranno persino a difendere il pensiero fascista, per dimostrare che quel pensiero è meno retrogrado di quello vostro attuale!

Ora, abbiamo tante difficoltà nel nostro Paese, tante urgenze che ci soffocano, tante istanze che ci avvelenano, attraverso il carteggio, le agitazioni, le necessità e le esigenze e, se vogliamo parlare anche come avvocati, abbiamo un Codice di procedura civile di cui purtroppo si sente la inopportunità, la inefficienza e non si ha urgenza di modificarlo. Noi, ad esempio, con la procedura attuale non possiamo fare gli avvocati; ed io sento dire da autorevoli avvocati civili che non riescono, col procedimento attuale, a mandare avanti le cause con rapidità come vuole il Paese e l'interesse dei cittadini: ebbene, nessuno si muove. Si scalmanò il collega Lepore per dimostrare la necessità, l'urgenza, l'immediatezza di piccole riforme (è vero, Ministro guardasigilli?) che si dovevano fare per migliorare la procedura civile, ma non si è giunti a far nulla.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lui voleva una grossa riforma.

ADINOLFI. È vero, e si disse che per fare bene tale riforma bisognava attuare una riforma più generale.

Ora, per il Codice penale i progetti sono pronti, studiati, rivisti, stampati. Il Senato deve essere chiamato in breve volgere di tempo, se non ci saranno avvenimenti politici elettorali che sovvertano ogni necessità o la anneghino, a fare una buona volta queste nuove modificazioni, come giovane Repubblica.

Ma, dove vedete l'urgenza di verificare se per un reato contro la personalità dello Stato, come quello previsto dall'articolo 253, occorrono urgenti, inderogabili modifiche? La personalità dello Stato in Italia non solo non è malata, ma non corre pericolo e gli allarmi al riguardo sono delle esagerazioni!

Poi il disegno di legge per cui si chiede la sospensiva riguarda due altri reati contro l'economia pubblica. Ebbene, vogliamo risanare la economia pubblica con la modifica degli articoli 499 e 633? Via, siamo sinceri! Infine il disegno riguarda un altro reato che è contro il patrimonio! E che c'entra la urgenza?

Ma, invece, c'è un'altra ragione che non volete dire. La legge ha un significato politico e non potete smentirlo. Non credo di avervi convinti, ma a mio parere la proposta di sospensiva non solo è legale, ma rappresenta la necessità, di fronte al fatto, di non mandare avanti una riforma che è una riforma senza nessuna efficienza. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore di maggioranza ad esprimere il parere della maggioranza della Commissione.

ITALIA, *relatore di maggioranza*. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che l'esperienza pratica, l'applicazione del Codice penale attraverso venti anni abbiano rivelato lacune e insufficienze. Da ciò la necessità di riforme e di modifiche; noi, infatti, abbiamo proceduto alla riforma di parecchie disposizioni del vigente Codice penale.

Se noi guardiamo la legislazione penale in quest'ultimo periodo vediamo che c'è stata tutta una serie di leggi dirette a correggere, a colmare le lacune, a rendere applicabili disposizioni di leggi che di per se stesse, attraverso la pratica esperienza, si erano rivelate inapplicabili. La legge non è qualcosa di immutabile, la legislazione non è qualcosa di statico. Le leggi immortali sono solo di ellenica memoria. La legge segue lo sviluppo della società, le mutate condizioni sociali ed economiche, i progressi tecnici e scientifici: segue la storia. (*Interruzione del senatore Spezzano*).

Onorevoli colleghi, ma perchè tanta passione nell'opporvi a questa legge che è uguale a tutte le altre leggi che abbiamo fatto di riforma della legislazione penale dimostratasi inadatta e insufficiente? Vi è la necessità di andare avanti in queste riforme suggerite anche dallo sviluppo della tecnica. (*Interruzione del senatore Grisolia. Proteste dalla sinistra*). Non credo che questa intolleranza vi faccia onore.

Lo sviluppo della tecnica rende necessario colmare alcune lacune del Codice penale in due settori delicatissimi: il settore della difesa del Paese e il settore della ricostruzione economica del Paese. Ci sono disposizioni che non presuppongono uno stato di guerra, ma che tuttavia debbono essere previste e vanno appli-

cate in tempo di pace, perchè il Paese deve difendersi contro le quinte colonne che possono minacciare la nostra libertà e la nostra indipendenza. (*Commenti dalla sinistra*; *applausi dal centro*). Sono disposizioni... (*Invettive dalla sinistra*).

LEONE. Servi dell'America, spudorati!

ITALIA, *relatore di maggioranza*. ... sono disposizioni che tendono a garantire lo sforzo eroico del Paese che cerca di risollevarsi dalle sventure in cui ci siamo trovati. Non comprendo questa vostra opposizione (*commenti dalla sinistra*), che indica una cosa sola: la necessità e l'urgenza di questa legge! (*Applausi dal centro*). Per questo la maggioranza della Commissione esprime parere contrario alla proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gramegna per esprimere il parere della minoranza della Commissione.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Faccio mie le argomentazioni dei senatori Milillo e Adinolfi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, che ha ritenuto opportuno presentare questo disegno di legge, è contrario alla proposta di sospensiva presentata dal senatore Milillo. Non intendo scendere sul terreno politico, ma invito chi ha affermato che in questa proposta di sospensiva non c'è nessun substrato politico, a leggere la relazione del senatore Gramegna: potrebbe restare un po' in dubbio su tale affermazione. (*Interruzione del senatore Milillo*).

Se la decisione sulla sospensiva non deve avere un contenuto politico debbo ritenere che ella, senatore Milillo, abbia presentato la sua richiesta senza questa intenzione, perchè non potrebbe pretendere che una parte la valutasse in maniera diversa da quella in cui la presenta lei. Ella deve aver voluto dire, molto sinceramente senza dubbio, di attenersi esclusivamente a considerazioni di ordine tecnico.

Debbo dichiarare che, per quanto riguarda la presentazione del Codice penale, i lavori sono ancora allo stadio di progetto preliminare. Evidentemente a questo stadio deve seguire un progetto definitivo, che non credo sia possibile presentare rapidamente, come non credo che, in uno scorcio di legislatura, sia opportuno presentare un disegno di legge quale quello del Codice penale. Per quel che riguarda la estensione di una « novella » è esatto che è intenzione di predisporre uno stralcio di riforma del Codice penale, ma ritengo che sia necessario a questo scopo che talune leggi, che incidono anche sulla struttura economica del Paese, siano preliminarmente approvate. E mentre questi lavori non sono ancora iniziati, posso dire al Senato che, per quanto riguarda il Codice di procedura penale, di fronte alla presentazione di numerose proposte di legge in questo e nell'altro ramo del Parlamento, il Governo sarà in grado di presentare immediatamente una « novella ».

Quindi la situazione è questa: non è imminente nè prossima la presentazione di nessun progetto di riforma parziale del Codice penale. Questo per impostare la questione nei suoi termini. In questa situazione si ritiene sia opportuno modificare gli articoli del Codice secondo il disegno di legge in discussione.

Onorevole Adinolfi, non è esatta la sua affermazione che questi articoli di legge siano retrogradi di fronte al Codice del 1889, perchè, se così fosse, dovrei dire che il progresso è retrogrado; è la modificazione della tecnica e della struttura economica che impongono queste modifiche. E quando si pensi che queste modifiche non sono solo avvenute in funzione del periodo passato, dal 1889 al 1930, ma sono avvenute anche successivamente al 1930 e possono essere anche frutto dell'esperienza della guerra e frutto di quelle modificazioni di ordine economico che tutte le guerre portano, evidentemente non si può negare che sia opportuno e necessario l'aggiornamento di quelle disposizioni che non corrispondono più alla situazione tecnica ed economica che era presupposta nel Codice penale precedente.

Per questi motivi il Governo si oppone all'accoglimento della proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva del senatore Milillo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova è approvata. Vivissimi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dovendosi passare alla discussione del n. 2 dell'ordine del giorno, di-

scussione alla quale gli onorevoli senatori non sono forse preparati, sospendo la seduta per 30 minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,15, viene ripresa alle ore 17,55*).

**Discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Terracini: « Rilascio dei passaporti » (1008); e del disegno di legge: « Rilascio dei passaporti per l'estero » (1612-*Urgenza*).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Rilascio dei passaporti », d'iniziativa del senatore Terracini, e: « Rilascio dei passaporti per l'estero », per il quale dal Senato fu votata l'urgenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È inscritto a parlare il senatore Rizzo Giambattista. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, la votazione della sospensiva della discussione del disegno di legge che or ora il Senato ha esaminato ha imposto la discussione del disegno di legge sui passaporti in questa seduta, contro le previsioni che potevano ragionevolmente farsi sullo svolgimento dei nostri lavori.

Si tratta di un disegno di legge di attuazione della Costituzione, poichè la Costituzione nel fissare negli articoli 16 e 120 il principio generale che il cittadino può muoversi liberamente entro i confini dello Stato — e questo si è voluto dire esplicitamente in relazione con la formazione e le competenze delle Regioni — soggiunge nell'articolo 16 che il diritto di uscire dal territorio della Repubblica va esercitato salvi gli obblighi di legge. È un disegno di legge che pone anche questioni di una certa delicatezza nel campo del diritto amministrativo oltre che nel campo più propriamente politico.

Io avrei desiderato portare l'analisi più a fondo di quanto mi sia consentito in questo momento; ma, nonostante ciò, ho ritenuto opportuno prendere ora la parola per sottolineare davanti al Senato la singolarità di questo disegno di legge che, a differenza del precedente poco fa discusso, che così aspri contrasti ha sollevato, viene all'attenzione ed all'esame della Assemblea con il consenso delle più diverse parti del Senato.

Infatti ad un disegno di legge d'iniziativa parlamentare del senatore Terracini, che mi duole di non vedere oggi qui presente, è seguìto un disegno di legge d'iniziativa governativa, che del resto a mio parere non sarebbe stato nemmeno necessario, perchè non ritengo necessario che quando un determinato problema viene portato in sede legislativa attraverso la iniziativa parlamentare, si debba aggiungere o soprapporre, come spesso succede, un disegno di legge d'iniziativa governativa. Si è giunti infine ad un testo che è stato votato dalla 1ª Commissione e che, come risulta dal fatto stesso dell'unica relazione che è stata estesa dall'onorevole Bisori, non ha sollevato contrasti di fondo, salvo su punti non essenziali che potranno essere emendati in sede di discussione davanti all'Assemblea.

L'onorevole relatore inizia la sua relazione mettendo, per così dire, davanti ai nostri occhi un mondo migliore (in relazione con quelli che sono del resto i presupposti stessi della nostra Costituzione) in cui sia consentito a tutti gli uomini di spostarsi a piacimento sulla faccia della terra e di sfruttare liberamente le risorse della terra. È questo un augurio che ognuno di noi non può non fare in particolare come italiano, giacchè nessun popolo più del nostro soffre degli ostacoli che alla libera circolazione degli uomini e delle cose sono stati posti da altri popoli.

In verità altri disegni di legge sono stati già esaminati dall'Assemblea in questo indirizzo legislativo, nel tentativo cioè di evadere dagli stretti limiti dello Stato nazionale, di abbassare possibilmente le barriere che può porre il principio troppo rigido di sovranità nazionale.

A questo proposito non voglio ricordarvi il Piano Schuman, su cui tanto si è discusso in questa Assemblea e con contrasti vivacissimi, ma vi richiamerò un altro disegno di legge che dobbiamo fra poco discutere, il quale più specificamente è volto allo stesso fine di unificazione e di facilitazione degli scambi nel campo internazionale: il disegno di legge di ratifica e di esecuzione degli atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali e i tra-

sporti automobilistici. In sostanza le conquiste della tecnica moderna vanno sempre più ponendo, nel campo della circolazione degli uomini e delle cose, problemi che fino a pochi decenni fa potevano essere ignorati e potevano quindi essere sottovalutati o non esaminati dalle assemblee legislative.

Ho già detto che il disegno di legge ora sottoposto alla nostra approvazione solleva anche alcuni specifici problemi amministrativi che sono stati esaminati con la competenza che gli è propria dal senatore Bisori, relatore della Commissione. Ed io vorrei sottolineare che nel disegno di legge che oggi ci occupa c'è uno sforzo deciso di evadere, non solo dalle vecchie formule nel campo dei rapporti tra gli Stati e dei movimenti degli uomini dall'uno all'altro Stato, ma anche dalle vecchie formule nel campo della pubblica amministrazione.

È stato delineato, infatti, in sede di Commissione, un procedimento amministrativo che si vuole ispirare alle nuove necessità che sono poi le necessità che dobbiamo considerare in base alla stessa Costituzione, la quale come suo indispensabile completamento ha bisogno di essere integrata da una decisa riforma nel campo della pubblica amministrazione, perchè sia possibile realizzare le forme di democrazia e di libertà in ogni campo della vita dei cittadini.

Esaminando questo procedimento amministrativo su cui si è particolarmente fermata la mia attenzione, un primo problema è stato opportunamente risolto dalla Commissione relativamente alla autorità competente a provvedere. Si è detto, in contrasto con la proposta dell'onorevole Terracini, che l'autorità competente a provvedere in materia di rilascio di passaporti è il Ministro per gli affari esteri, il quale provvede o direttamente o per delega a particolari autorità che agiscono o nell'interno dello Stato o al di fuori dello Stato. Fra tali autorità locali notiamo anche quel Questore che, secondo il progetto Terracini, doveva essere l'autorità esclusivamente competente a rilasciare il passaporto.

Non si è poi ripetuta quella norma che si leggeva nella precedente legislazione, cioè che il passaporto viene rilasciato nel nome del Capo dello Stato; norma che si ricollegava ad una lunga tradizione ed alla stessa origine, quando il passaporto era concepito come un permesso grazioso del Sovrano in favore del cittadino che si recava negli altri Stati, e che serviva ad assicurare quella protezione che spettava allo stesso Principe che rilasciava il passaporto, impedendo così che lo straniero venisse considerato come un nemico.

L'autorità competente a rilasciare il passaporto nel nostro Paese è dunque il Ministro degli esteri. Io accetto tale principio, ed ho proposto soltanto un emendamento di carattere formale, che non so se sia già giunto sul tavolo del relatore; cioè che in ogni caso, per la necessaria e doverosa uniformità, il libretto debba essere fornito dal Ministero degli esteri, per evitare che in tanta varietà di autorità delegate, competenti a rilasciare i passaporti o i documenti equipollenti, possa supporsi che non sia necessario un documento unico ed uniforme in grado di essere conosciuto facilmente all'estero per tutti i fini che il passaporto intende garantire.

Il procedimento amministrativo per ottenere il passaporto dall'Autorità competente si inizia con una richiesta dell'interessato, che nel disegno di legge è prevista come diretta esclusivamente ad autorità periferiche, mentre (su questo punto attendo un chiarimento dal relatore) non dovrebbe essere escluso che il cittadino si rivolga all'autorità centrale specificamente competente a rilasciare il passaporto ordinario, cioè al Ministero degli affari esteri.

Da questa richiesta infatti trae origine quel procedimento amministrativo su cui si è fermata particolarmente l'attenzione della Commissione e su cui mi pare sia degno che si soffermi anche l'attenzione dell'Assemblea.

In verità, anche con i termini previsti dalla Commissione e con quelli più abbreviati che ho avuto l'onore di proporre con una serie di emendamenti, non arriveremo mai, in tale procedimento, a quei termini brevissimi (sette giorni dalla domanda) che erano previsti nel disegno di legge originario, quello del senatore Terracini, e neanche a quelli che comunemente sono osservati in altri Paesi. Pare infatti, ad esempio, che negli Stati Uniti occorrano da due a cinque giorni e che basti presentare il solo certificato di cittadinanza, riempire un mo-

dulo, esibire alcune fotografie e pagare un tassa modesta.

Ma, in rapporto con la pesantezza della nostra amministrazione, la imposizione di una serie successiva di termini piuttosto brevi se non brevissimi, può significare, in un campo specifico e quasi sperimentale, un avviamento a quella maggiore scioltezza di forme amministrative ed a quella maggiore rapidità della attività pubblica che è vivamente desiderata da ogni cittadino, indipendentemente dal presupposto politico da cui può partire in relazione con la valutazione dei fini essenziali dello Stato.

Con questa nuova procedura a termini abbreviati si connette del resto anche una speranza che è consacrata nello stesso disegno di legge sottoposto al nostro esame, cioè la speranza che non sia nemmeno necessario domani obbedire alle procedure dei vari Stati nazionali per il rilascio del passaporto, ma sia possibile, attraverso accordi internazionali, la adozione senza troppe formalità di passaporti identici o similari rilasciati eventualmente da autorità internazionali.

A questo punto infatti voglio richiamare la attenzione dell'Assemblea sull'articolo 28 del disegno di legge, che dà quasi un significato più alto ai motivi del provvedimento legislativo che stiamo esaminando. Con esso il Governo viene delegato a modificare, « entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 3, 4, 13, 15, 21 e 22 della medesima per uniformare le norme in essi contenute ai trattati che in materia venissero conclusi con altri Paesi per adottare passaporti identici o similari ».

Con questo articolo il Governo viene delegato a ratificare tutti i trattati internazionali che nel giro di tre anni potranno essere stipulati dal nostro Paese al fine specifico di adottare passaporti identici o similari? Nonostante un dubbio che mi era sorto e che è in altri sorto, ritengo che tale delega potrebbe essere ritenuta costituzionale, perchè mentre nella Costituzione è vietato, per l'articolo 72, di non usare la procedura normale di esame e di approvazione delle leggi per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, non è invece posto nessun divieto per quanto riguarda le leggi di delega; e quindi è il Parlamento che, nel suo sovrano apprezzamento, potrebbe valutare se sia il caso, con il rispetto delle condizioni stabilite dalla nostra stessa Costituzione, di delegare al Governo poteri in una materia indubbiamente delicata quale quella della ratifica di un trattato.

Se poi la delega si riferisce alle norme successive alla legge di ratifica il discorso dovrebbe essere diverso, ma su ciò tornerò quando sarà discusso l'articolo 28.

Vi ho già detto che il disegno di legge ha previsto termini non troppo lunghi, ma più lunghi di quelli previsti nel disegno di legge di iniziativa parlamentare. Sono termini che possono consentire una certa sveltezza nell'andamento della procedura; ma io ritengo che possano essere, senza seri inconvenienti, ulteriormente abbreviati. Su ciò richiamo la particolare attenzione della onorevole Commissione e dello stesso onorevole Bisori, relatore del disegno di legge.

A mio avviso non è necessario, ad esempio, prevedere dieci giorni perchè la domanda presentata ad una autorità periferica sia trasmessa all'autorità competente a provvedere; ritengo, quindi, che il termine possa essere dimezzato o ridotto a quei sei giorni che ho indicato nel mio emendamento. Sono altresì convinto che l'autorità competente a provvedere possa, nel termine di un mese, decidere agevolmente sulla domanda di rilascio del passaporto, la quale, è bene ricordarlo, viene sottoposta alla autorità decidente corredata di tutti quei documenti che servono a provare l'assenza di quei divieti di natura militare, di natura familiare, di natura penale che ostano al rilascio del passaporto medesimo.

E ritengo anche che successivamente, perchè un passaporto già rilasciato dalla autorità competente sia trasmesso all'interessato, non occorrano nemmeno quegli altri dieci giorni che sono stati previsti nell'articolo 7 del disegno di legge, che anch'essi possono, senza inconvenienti, essere ridotti sensibilmente.

In sostanza, attraverso i diversi termini che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea e per cui chiedo il voto favorevole del Senato, potremmo arrivare al risultato che nel termine di un mese e mezzo, all'incirca, dalla presentazione della domanda di rilascio del passaporto, sia permesso al cittadino di ottenere il passaporto.

Bisogna a questo punto ricordare che il rilascio del passaporto non rappresenta soltanto un interesse legittimo del cittadino, ma nella grande maggioranza dei casi è addirittura un diritto soggettivo del cittadino, diritto che è bene sia soddisfatto entro limiti ristretti di tempo.

Bisogna ora esaminare quali siano, al termine di questo *iter* amministrativo, il carattere e gli effetti dell'atto finale di volontà dell'autorità competente a provvedere. Anche a questo proposito, sorgono nuovi problemi delicati di diritto amministrativo che è bene richiamare all'attenzione del Senato, anche perchè la loro soluzione può costituire un precedente per l'ulteriore indirizzo della riforma amministrativa. Sono lieto di vedere, assenziente su questo punto, il Sottosegretario all'interno Bubbio, che di questi problemi è particolarmente competente, anche perchè li vive nella sua azione quotidiana e nella sua sensibilità politica apprezza la necessità che il nostro Paese abbia quell'amministrazione che le nuove forme democratiche richiedono.

Esaminiamo dunque partitamente le varie ipotesi che possono presentarsi. Ipotesi « positiva », cioè che alla fine di questo procedimento amministrativo l'autorità competente a provvedere ritenga che sussistano le condizioni per il rilascio del passaporto e quindi lo rilasci. In questo caso, naturalmente, il procedimento amministrativo si chiude secondo la richiesta dell'interessato, e non si deve pensare ad ulteriori sviluppi poichè il diritto soggettivo del cittadino è stato pienamente soddisfatto.

Bisogna invece fermare la propria attenzione sulle due ipotesi del rifiuto espresso e del silenzio-rifiuto. Per quanto riguarda il rifiuto espresso debbo dare ampia lode alla Commissione di avere esplicitamente sancito che il rifiuto debba essere motivato. Dopo questo rifiuto motivato, che permette non soltanto il più pieno esame di legittimità, ma anche il più pieno esame di merito (poichè in questo caso, come dico subito, è consentito un esame di merito da parte del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale), si inizia eventualmente una fase contenziosa a tutela del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo del cittadino; fase contenziosa la quale però viene opportunamente preceduta, nell'ipotesi che il rifiuto espresso e motivato a rilasciare il passaporto sia di una autorità delegata, da un esperimento di ricorso gerarchico.

È stato bene prevedere il ricorso gerarchico per evitare le questioni che sorgono sempre per accertare se un dato provvedimento abbia o non il carattere di definitività; e naturalmente non poteva essere che un ricorso gerarchico all'autorità delegante, cioè al Ministro per gli affari esteri. Però, io vorrei che, anche per quanto riguarda il ricorso gerarchico, i termini, che sono previsti nell'articolo 9 del disegno di legge, fossero ulteriormente ristretti, perchè il ricorso gerarchico, che deve servire ad una facile e pronta tutela del diritto o dell'interesse legittimo del cittadino, non serva invece di remora, per cui, come purtroppo succede (nessuno che abbia esperienza di queste cose può negarlo), quello che è un rimedio amministrativo, per permettere la tutela più rapida della giustizia nella pubblica amministrazione, diventa un mezzo per ostacolare o ritardare la realizzazione dei fini che il cittadino si ripromette rivolgendosi alla pubblica autorità.

Quindi. penso che, invece di prevedere quei termini di trenta giorni per la proposizione del ricorso e di trenta giorni per la decisione del ricorso gerarchico, si possa, senza sensibili inconvenienti, stabilire i diversi termini di quindici giorni per la proposizione e di quindici giorni per la decisione da parte del Ministro per gli affari esteri, perchè, se l'autorità delegante vuole effettivamente provvedere sul ricorso gerarchico del cittadino, anche in pochi giorni ha tutto il modo di provvedere sulla base di quei documenti che devono essere trasmessi dall'autorità inferiore.

A questo punto si pone — ed è stato un merito speciale della Commissione l'averlo disciplinato — il problema del ricorso giurisdizionale; ricorso giurisdizionale o contro il provvedimento del Ministro di rifiuto del passaporto o contro il provvedimento negativo che in sede di ricorso gerarchico abbia adottato il Ministro medesimo. E a risolvere una serie di questioni che indubbiamente si sarebbero presentate, è stato saggio stabilire che il Consiglio di Stato in questa materia ha competenza esclusiva ed ha competenza di merito, perchè altrimenti, poichè il provvedimento ministe-

riale può violare sia un diritto che un legittimo interesse, si sarebbe posto il problema dell'autorità giurisdizionale competente a decidere e sarebbe sorto anche il quesito se l'esame della autorità giurisdizionale dovesse essere limitato alla legittimità oppure esteso anche al merito.

È un esame amplissimo che in sostanza viene demandato al Consiglio di Stato a garanzia del diritto o del legittimo interesse del cittadino. Ed è solo da dolersi che, nelle attuali condizioni della giustizia amministrativa — che speriamo possano rapidamente mutare e per cui è da riconoscere che gli organi della giustizia amministrativa fanno attualmente tutto il possibile perchè mutino — la decisione del Consiglio di Stato in questa materia non si possa oggi prevedere tanto rapida come sarebbe necessario in rapporto con le esigenze che si fanno valere.

Ma a questo punto sorge un problema che io ho sintetizzato in un emendamento cui particolarmente tengo perchè mi pare che anche esso possa costituire un avvio a quella piena tutela della giustizia nella amministrazione che deve essere nei voti di ogni cittadino. Non dobbiamo dimenticare che oggi alcune autorità, soprattutto autorità periferiche, non provvedono con la dovuta solerzia o non provvedono affatto ad eseguire le decisioni che il Consiglio di Stato, ed, in genere, gli organi di giustizia amministrativa adottano nelle materie di loro competenza.

È indubbio che in proposito c'è quel rimedio che viene ammesso secondo una interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 27, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato: il cittadino può rivolgersi nuovamente agli organi di giustizia amministrativa per fare dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire la decisione del Consiglio di Stato.

Ma ognuno vede che se questo principio dovesse essere attuato nella materia che oggi ci occupa, bisognerebbe pure dire che nessuna garanzia sostanziale rimarrebbe al cittadino di potere ottenere, qualora sia stato violato il suo diritto o interesse legittimo, la concreta, effettiva realizzazione di tale diritto o interesse legittimo.

Ed è perciò che, precorrendo su questo punto quello che dovrà, almeno a mio avviso, essere l'indirizzo della riforma della pubblica amministrazione, io ho proposto un emendamento secondo cui, qualora l'organo di giustizia amministrativa competente accerta l'obbligo dell'amministrazione di rilasciare il passaporto, la stessa pubblica amministrazione (nel caso il Ministero per gli affari esteri) è senz'altro tenuta a rilasciare il passaporto medesimo, e, quel che più conta, è tenuta a rilasciarlo nel brevissimo termine di dieci giorni affinchè la pronuncia dell'organo giurisdizionale competente non resti lettera morta, senza che il cittadino possa ottenere quei concreti vantaggi di ordine morale e materiale che egli si riprometteva nel momento in cui si rivolgeva all'organo giurisdizionale.

Veniamo ora all'altra ipotesi: al caso, cioè, in cui l'amministrazione incroci le braccia e non provveda sulla richiesta di passaporto del cittadino, e quindi ricorra quella ipotesi del silenzio-rifiuto che assai opportunamente è stata regolata nel testo di legge che viene sottoposto oggi al nostro esame.

A questo proposito, debbo ancora una volta compiacermi che la Commissione abbia sentito il bisogno di modificare le norme generali che, come è noto, sono sancite nell'articolo 5 del testo unico sulla legge comunale e provinciale, che, con termini larghissimi, permette di constatare la inerzia dell'autorità amministrativa, e quindi rende possibile successivamente il ricorso all'organo di giustizia.

Nel disegno di legge che esaminiamo sono invece previsti termini degni, dirò così, di una amministrazione moderna e che tende effettivamente a dare al cittadino le massime e più rapide garanzie. E nell'articolo 8 viene anche indicato (questo è molto importante, per cui chiedo che l'onorevole relatore in proposito esprima ufficialmente il pensiero della Commissione) che nell'ipotesi di silenzio la domanda si intende respinta « con violazione dell'obbligo della motivazione ».

Per gli iniziati nel campo del diritto amministrativo, questo inciso ha un valore assai singolare che è bene sia posto chiaramente in luce, perchè, se ho ben capito, la Commissione nel votare l'inciso ha voluto non solo richiamare la pubblica amministrazione al suo dovere generale di dire le ragioni per cui provvede in un determinato modo (ed il cittadino

deve pure sapere perchè si è provveduto in un dato modo), ma stabilire un presupposto necessario del successivo giudizio di legittimità. Ciò in armonia, del resto, con la giurisprudenza del Consiglio di Stato che è sempre stata più rigorosa nel richiedere all'amministrazione attiva i motivi per cui ha provveduto o non in un determinato modo.

Se la mia interpretazione è esatta, l'inciso che la Commissione ha introdotto dovrebbe significare che, nella ipotesi del silenzio-rifiuto, poichè la domanda si intende respinta con violazione dell'obbligo di motivazione, il provvedimento medesimo deve essere senz'altro annullato in sede di giustizia amministrativa, perchè basta solo il fatto che il provvedimento non sia motivato perchè si debba porre nel nulla il provvedimento, per ciò solo ritenuto illegittimo.

Se questa è l'interpretazione, e su di essa aspetto la parola dell'onorevole relatore, non vedo perchè uguale formula non si debba usare nell'articolo 9, laddove è detto: « Contro i provvedimenti emessi dalle autorità delegate ai sensi dell'articolo 5 è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Ministro per gli affari esteri. Trascorsi i trenta giorni senza che la decisione sia intervenuta, il ricorso si intende rigettato a tutti gli effetti di legge ».

Anche qui, a mio avviso, poichè siamo sempre nel campo del silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione e nella stessa materia del rilascio dei passaporti, bisognerebbe aggiungere che il ricorso gerarchico si intende rigettato a tutti gli effetti di legge con violazione dell'obbligo della motivazione.

Vorrei ora soffermarmi, per avviarmi rapidamente verso la fine, su due articoli che pongono questioni di ordine generale che sono degne di essere esaminate. Mi riferisco all'articolo 8 e all'articolo 11 del disegno di legge.

L'articolo 8 si riferisce all'ipotesi in cui il Ministro degli affari esteri, anche qui con decreto motivato « e sentito, ove occorra, il Ministro dell'interno » (« ove occorra » si potrebbe togliere, perchè la competenza del Ministro dell'interno nel valutare la sicurezza interna mi sembra evidente), può sospendere o negare il rilascio di un passaporto quando appaia pregiudizievole ai fini della sicurezza interna o internazionale dello Stato.

Se ho ben capito, in questa ipotesi si prevede un rifiuto al rilascio di un singolo passaporto; ed anche questo provvedimento, come si desume dalla stessa successione degli articoli, è sottoposto al controllo del Consiglio di Stato.

Ora, in linea generale, tutti i poteri discrezionali che si riferiscono alla valutazione della sicurezza interna o internazionale dello Stato, sono poteri che debbono essere usati con grande delicatezza, tanto più che la valutazione della sicurezza può essere difficilmente censurata nel campo del giudizio di legittimità, sotto l'aspetto dell'eccesso di potere, attraverso la motivazione del provvedimento.

Tuttavia, questo articolo, che si ricollega ad una lunga tradizione e in un certo senso alla stessa origine del passaporto ritenuto un salvacondotto, può essere mantenuto con l'augurio che quei trattati internazionali che sono previsti dallo stesso disegno di legge, non siano ispirati ad una concezione gretta della sicurezza interna od internazionale ed in ogni caso con la ragionevole convinzione che eventuali abusi trovino un deciso correttivo nel campo della giustizia amministrativa chiamata ad esaminare anche il merito del provvedimento.

Veniamo ora all'articolo 11 che contempla una ipotesi diversa, cioè non il provvedimento singolo di sospensione o di denegazione del passaporto in favore di una determinata persona, ma che per motivi di interesse generale e quando la vita, la libertà o gli averi dei cittadini possano correre grave pericolo sia lecito sospendere temporaneamente il rilascio di tutti i passaporti e la validità dei passaporti già rilasciati per alcuni Paesi.

Voi comprendete benissimo che questa è una valutazione di ordine generale ancora più grave di quella che è richiesta dal precedente articolo 9, per cui era venuta una proposta della minoranza della Commissione di attribuire questo potere al Parlamento, come desumo dalla stessa relazione dell'onorevole Bisori.

Debbo confessarvi che anche in proposito ho avuto qualche perplessità sulla soluzione che in definitiva è stata scelta, che è quella di attribuire al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello dell'interno, e sentito il Consiglio dei ministri, il potere di sospendere i passaporti per certi Paesi. Ma in conclusione

ho ritenuto prevalenti le ragioni che sono state bene esposte dall'onorevole relatore nella sua relazione, e cioè che una deliberazione del Parlamento, che può essere successivamente chiamato ad assumersi le più gravi responsabilità che possano pesare sulla vita e sul destino di un popolo, non è opportuna perchè potrebbe provocare nel Paese uno stato di così grave allarme che invece nell'altro caso si può entro certi limiti evitare.

Ritengo quindi che bene abbia fatto la Commissione a configurare un atto amministrativo (qualificabile poi come atto politico) e non un atto legislativo. Ma debbo rivolgere ancora un quesito all'onorevole relatore, per sapere se anche questo atto possa essere sottoposto alle ordinarie impugnative in sede di giustizia amministrativa.

Io ritengo di sì, poichè anche tale atto, pure determinato da altissime valutazioni di interesse pubblico, non può essere sottratto al controllo di legittimità.

Il mio quesito deriva anche dalla collocazione dell'articolo, il quale viene dopo quell'articolo 10 che sancisce la giurisdizione esclusiva anche di merito del Consiglio di Stato rispetto ai provvedimenti del Ministero degli affari esteri. Io ritengo che la collocazione della materia significhi che in questo caso ci sarà sì un controllo da parte dell'organo di giustizia amministrativa, ma che questo controllo sarà limitato esclusivamente alla legittimità e non si estenderà al merito.

Non mi soffermo su altre norme singole che sono pienamente da approvare, anche perchè servono ad alleggerire la pur pesante macchina burocratica, come su quella che dà una durata considerevole al passaporto (per cui non si rendono indispensabili tutte quelle continue pratiche di rinnovo che aduggiano gli uffici amministrativi), o su altre norme rispetto alle quali ho proposto qualche correzione. Così, ad esempio, mentre da un lato si è disposto giustamente, ai fini della tutela dei figli illegittimi, che nel passaporto non sia indicata la paternità, si è voluto anche sopprimere l'indicazione della professione del cittadino a favore del quale viene rilasciato il passaporto; soppressione che ritengo del tutto inopportuna, perchè chi ha viaggiato sa che nei Paesi stranieri più che essere identificati con il nome e il cognome, si è qualificati e identificati con la professione. Si dirà: è un avvocato italiano, è un ingegnere tedesco. Spero che su questo punto la Commissione vorrà ritornare alla norma che, se ben ricordo, era contenuta nel disegno di legge governativo.

Onorevoli colleghi, ho già detto che questo mio esame, alquanto affrettato, è dovuto al fatto che la discussione sul presente disegno di legge non era, almeno da me, prevista in questa seduta.

Ma torno a dire che ho ritenuto necessario prendere la parola, per sottolineare la necessità, viva in tutti i ceti del popolo italiano, di tentare una buona volta nuove forme di vita burocratica, di avviarsi a quella riforma amministrativa che ormai è diventata quasi uno *slogan* d'uso in tutti i discorsi, non esclusi quelli parlamentari, ma che (dobbiamo confessarlo) non si è avuto il coraggio di affrontare con una visione moderna delle necessità dello Stato democratico.

È un disegno di legge che ha pure richiamato la mia e, spero, anche la vostra attenzione, perchè esso presuppone la necessità vitale del popolo italiano di passare le sue frontiere; di passarle non soltanto per quegli scopi turistici che possono interessare limitati ceti del popolo italiano, ma per quegli scopi di lavoro, che sono essenziali in un Paese a popolazione così densa come il nostro.

Oggi, l'emigrante non è più quello di un tempo, che veniva qualificato anche attraverso un particolare passaporto, che, si può dire, segnava, sin dall'atto della sua partenza, una speciale sua attività ed un particolare suo avvenire nei Paesi stranieri. Oggi il passaporto, che è unico per tutti e che giustamente viene sancito come gratuito per coloro che si recano all'estero per ragioni di lavoro, perde quasi il suo carattere di autorizzazione di polizia e diventa il simbolo di questa necessità viva e sentita del popolo italiano di portare il suo lavoro, la sua capacità, la sua intelligenza in Paesi stranieri, di trovare in essi nuove ragioni di vita, per la civiltà del Paese che ospita e per il benessere del Paese d'origine.

È perciò che questo disegno di legge può essere da noi votato con un auspicio di tempi migliori, quei tempi migliori che sono adombrati nell'articolo 29 del disegno di legge che noi esa-

miniamo e per cui voglio ripetere le belle parole dell'onorevole Bisori, quasi a chiusura di questo mio intervento: « chiunque creda che gli uomini sono una sola famiglia, che ogni uomo ha il diritto di comunicare liberamente con gli altri uomini, che le risorse naturali esistono per tutti gli uomini e non esclusivamente per coloro che occupano la zona in cui esse si trovano, auspica prossimo il giorno in cui ciascun uomo possa percorrere a suo piacimento la terra intera ».

In queste parole ho sentito come un soffio di giusnaturalismo, di quel giusnaturalismo che trovò espressione legislativa in una costituzione della rivoluzione francese, nella quale si sentì il bisogno di affermare con la solennità dell'atto costituzionale che gli uomini erano liberi di muoversi secondo il loro bisogno e secondo il loro piacimento senza gli ostacoli che lo Stato (quello Stato così oppressivo che la rivoluzione francese tendeva a soppiantare) aveva imposto ai cittadini.

E possiamo così concludere con uno specifico augurio, che cioè, a differenza di quanto avvenne proprio pochi anni dopo la norma costituzionale della rivoluzione francese, quando, per ragioni di ordine pubblico e di sciurezza, si sentì il bisogno di ristabilire i vincoli al libero cammino degli uomini attraverso tutti i Paesi del mondo, questa volta il nostro atto legislativo segni davvero l'avvio ad un mondo nuovo, quel mondo nuovo che è stato auspicato dall'onorevole relatore. (*Vivi applausi*).

**Presentazione di disegno di legge.**

PICCIONI, *Vice Presidente del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Vice Presidente del Consiglio dei ministri*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951 » (2255).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Vice Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato, distribuito e assegnato alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

**Ripresa della discussione.**

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Sento il dovere di prendere la parola su questo disegno di legge, che non ritenevo sarebbe venuto in discussione questa sera, perchè faccio parte della terza Commissione.

Dico subito che, se le cose si fossero svolte normalmente, io avrei compiuto il dovere di venire a questa discussione con una preparazione approfondita perchè ho sempre dato, come do, al problema dei passaporti un valore fondamentale. Quando si tocca il problema dei passaporti, si toccano dei diritti che riguardano la libertà del cittadino. E questo è uno di quegli argomenti che più attentamente dovrebbero essere seguiti dal Parlamento, e portati innanzi con la convinzione necessaria per dare alla Costituzione la sua reale applicazione. Credo infatti che questo disegno di legge rientri tra quelli di primaria importanza, obbligatori per l'attuazione della Costituzione della Repubblica. Quando l'articolo 16 della nostra Costituzione sancisce che « ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica o di rientrarvi salvo gli obblighi di legge », accorda al cittadino un diritto che è una libertà. Io credo che questo disegno di legge si sarebbe dovuto portare in Parlamento tra i primi atti della nostra attività parlamentare dopo l'Assemblea costituente.

Entrando in merito, io non scenderò nei dettagli; mi ero proposto di presentare alcuni emendamenti, ma ho paura che il tempo sia trascorso per cui difficilmente me ne sarà data la possibilità.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Lussu: è sempre in tempo per presentarli, perchè la discussione degli articoli sarà rinviata alla seduta di domani.

LUSSU. Ringrazio il Presidente che viene incontro a questa necessità che noi sentiamo, e devo dire che, se prima di parlare avessi avuto

conoscenza di questa disposizione del nostro Presidente, probabilmente avrei rinunciato a prendere la parola.

PRESIDENTE. Sono lieto dell'equivoco che ci dà occasione di ascoltarla.

LUSSU. Così come il collega Rizzo ha finito rievocando la bellissima, umana, civica e politica introduzione del nostro relatore di maggioranza, allo stesso modo io sento il bisogno di dichiarare da questa tribuna che non solo noi auspichiamo una società futura in cui questa libertà sia la più semplice e la più elementare, ma facciamo voti che, ottenutasi come è nel desiderio di tutti, io penso, la distensione internazionale necessaria a uscire dalla situazione torbida presente, questa libertà sia la prima libertà dei giorni prossimi futuri. Pertanto esprimo una preoccupazione di carattere politico. Se il passaporto rappresenta un mezzo dell'esercizio della libertà più elementare del cittadino, è chiaro che a questo esercizio non debbono opporsi eccessive limitazioni e che non debbano mai porsi limitazioni di carattere politico, fiscale o poliziesco, altrimenti crolla tutto l'edificio di questa legge.

Io credo anzitutto che per svincolare il passaporto dal vecchio sistema del periodo monarchico sarebbe stato necessario cambiare radicalmente l'autorità chiamata a concederlo. Perchè il passaporto dovrebbe concederlo il sindaco, con procedura semplice, una volta che esistano i requisiti necessari affinchè il passaporto sia concesso. Il sindaco è la prima autorità, quella con cui il cittadino è a diretto contatto. L'attuazione di questo sistema sarebbe una specie di introduzione di sistemi di democrazia diretta in alcuni rami dell'amministrazione e della vita civica. Il questore credo che creerà parecchie complicazioni. La stessa difficoltà che la Questura per principio e per tradizione suscita e mantiene è già una specie di ostacolo alla libertà della concessione normale del passaporto.

Quello che preoccupa maggiormente me in questo disegno di legge sono gli articoli 8 e 11 così come proposti dalla Commissione. La Commissione ha creduto di introdurre un miglioramento rispetto al disegno di legge governativo. Peraltro negli articoli 8 e 11 sono contemplate delle possibilità che debbono preoccupare il Parlamento. L'articolo 8 dice: « Il Ministro per gli affari esteri può, con decreto motivato, e sentito ove occorra il Ministro dell'interno, sospendere o negare il rilascio di un passaporto quando appaia pregiudizievole ai fini della sicurezza interna od internazionale dello Stato ».

Ho l'impressione che se il Ministro degli esteri avesse il potere conferitogli dall'articolo 8 potrebbe scendere a degli atti da considerarsi arbitrarii. È facile, in una situazione politicamente tesa, che il Ministro degli esteri giustifichi il diritto di applicare questa facoltà. E quali garanzie avrebbe il cittadino? Nessuna, perchè la garanzia è offerta solo nell'eventualità che la domanda di passaporto sia in prima istanza respinta, nel qual caso c'è il ricorso al Consiglio di Stato; la procedura è molto lunga, comunque c'è una certa quale speranza di garanzia. Evidentemente se il Consiglio di Stato si pronunzia a lunghissimo termine, viene a cadere anche questa garanzia, per il caso singolo. Ma nell'articolo 8 quale garanzia trova il cittadino contro la decisione eventualmente arbitraria per ragioni politiche del Ministro degli esteri? Nessuna. E non ne trova neanche all'articolo 11 ...

BISORI, *relatore*. All'articolo 10 è scritto: « Su tutti i provvedimenti del Ministro per gli affari esteri in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva, anche di merito, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ». Quindi anche su quelli dell'articolo 8.

LUSSU. Da un punto di vista teorico tutto è garantito. Il Consiglio di Stato può anche garantirmi che il cittadino, nel rifiuto individuale, possa avere accoglimento secondo diritto, ma per i provvedimenti che può prendere il Ministro degli esteri che possono essere di carattere collettivo non c'è Consiglio di Stato che possa accogliere un ricorso.

L'articolo 11, poi, contempla i casi in cui « il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello dell'interno, e sentito il Consiglio dei ministri, può, per motivi d'interesse generale o quando la vita, la libertà e gli averi degli italiani possano correre grave pericolo in determinati Paesi, sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti e la validità dei passaporti già rilasciati per i Paesi stessi », ecc. Fatto quindi infinitamente più ampio, il più ampio che questo disegno di legge contempli. Le mie preoccupazioni su questo articolo 11 aumentano.

Per questioni così importanti, che riguardano la libertà del cittadino, occorrono maggiori garanzie. Non può considerarsi garanzia un provvedimento, così come lo indica l'articolo 11, che può avere natura esclusivamente politica, persecutoria in certi momenti e per determinati Paesi. In questo caso, è la Costituzione stessa che ci suggerisce il sistema migliore per dare al cittadino una sicura garanzia: il sistema è quello del decreto-legge da presentarsi al Parlamento, secondo la procedura stabilita dall'articolo 77 della stessa Costituzione, per cui lo stesso cittadino ha a sua protezione il Parlamento, i suoi rappresentanti, sa che il Governo non potrebbe mai compiere una ingiustizia senza renderne conto al Parlamento: il Governo dovrà giustificare il provvedimento di fronte al Parlamento stesso. Pregherei pertanto l'egregio relatore di maggioranza di volere tenere presente questo stato di animo che porta a delle serie preoccupazioni di natura politica, e lo pregherei di riesaminare il problema per vedere se la Commissione stessa non ritenga di introdurre questa garanzia nella legge.

Questa mi sembra la parte essenziale del disegno di legge e credo che meriti un esame e del nostro relatore e della stessa Commissione, poichè ne abbiamo il tempo dovendosi domani passare alla discussione degli articoli.

Se dovessi fare un riferimento a dei dettagli rivolgerei un elogio alla Commissione per aver voluto annullare il vecchio sistema della tassazione assolutamente eccessiva. Credo che la Commissione per questo punto meriti veramente un plauso: è un criterio democratico questo molto opportunamente introdotto.

Ancora un altro dettaglio. Vorrei sapere se per i parlamentari è stato soppresso il passaporto di servizio. Credo che sarebbe utile precisare il diritto dei membri del Parlamento di uscire speditamente e con un passaporto che si addica alla loro qualifica. (*Interruzione del senatore Rizzo Giambattista*). Chiederei allora che il relatore lo specificasse. (*Assenso del relatore*).

Mi permetto di fare un altro riferimento di dettaglio. L'articolo 27 stabilisce la pena per il cittadino che passi la frontiera senza il regolare passaporto. La pena non è eccessiva, ma tuttavia è una pena che porta il suo peso. L'articolo 27 stabilisce l'arresto sino ad un mese e, congiuntamente, l'ammenda sino a 100.000 lire. Per l'ammenda e per l'arresto io non avrei niente da dire: è chiaro che chi passa irregolarmente la frontiera viola la legge e quindi deve sopportarne le conseguenze. Ma io chiedo se possa apparire giusta una legge che stabilisca l'arresto sino ad un mese ad un cittadino italiano che, spinto dal bisogno, cerchi in qualsiasi modo un'occupazione oltre frontiera. Io credo che. onestamente, basterebbe l'ammenda. L'arresto per un cittadino che si trovi in queste condizioni di bisogno non sarebbe giustificato.

Non mi trattengo su altri punti che hanno richiamato la mia attenzione per emendamenti necessari e concludo questo mio breve intervento che ha voluto avere solo carattere politico per la parte politica, con l'augurio che questa legge spezzi parecchi anelli della vecchia catena di oppressione e che, spezzati quelli, non se ne creino degli altri. L'augurio è che questa legge, nel suo testo definitivo e nella sua approvazione, rappresenti una garanzia certa di libertà per il cittadino della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta, riservando la parola al relatore e al Governo.

**Comunicazioni del Presidente del Consiglio.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Presidente del Consiglio, onorevole De Gasperi. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri* e ad interim *dell'Africa italiana*. Onorevoli senatori, è mio dovere informare il Senato che siamo in conversazione, sugli avvenimenti di Trieste, con i Governi di Londra e di Washington, che le conversazioni, dopo un nuovo colloquio avuto dal nostro ambasciatore a Londra col ministro Eden e dopo altri colloqui avuti dal nostro ambasciatore Tarchiani al Dipartimento di Stato, permettono di ritenere che si facciano buoni progressi. Non è naturalmente possibile, in questo momento, che io entri in dettagli e

che dia informazioni su conclusioni che non sono ancora raggiunte. Vorrei cogliere l'occasione, con riferimento agli incidenti avvenuti il 20 marzo a Trieste, per constatare quello che è troppo evidente, cioè che le nostre informazioni sono diverse da quelle di cui si è valso il ministro Eden per le sue recenti dichiarazioni alla Camera dei Comuni. L'aver io seguìto gli avvenimenti quasi di ora in ora, per mezzo di comunicazioni immediate con le Autorità locali, mi dà il diritto di ritenere che le informazioni esatte siano le mie. Disgraziatamente è risultato che mancò la sensibilità necessaria per tenersi in contatto con l'opinione pubblica e con i Partiti della maggioranza amministrativa che, anche dopo i dolorosi incidenti e dopo gli scontri, tentò subito di ritrovare una onorevole intesa con le Autorità militari. Non dubito che la verità, dopo il ritorno alla calma e al di fuori di ogni questione di prestigio, si farà strada e verrà accertata. Ma, onorevoli senatori, al di là degli accertamenti e delle sanzioni, oggi bisogna che amici ed avversari si convincano di una verità sempre ribadita: la questione di Trieste è una questione nevralgica che tocca da vicino i nervi e il cuore della Nazione. (*Approvazioni*).

Non ho bisogno di riferirmi ad un episodio che credo i giornali abbiano toccato durante la mia visita in Calabria. Persino in coloro i quali sono sotto la minaccia di rovine, che toccano la loro esistenza, ho trovato questo senso di solidarietà per la questione di Trieste in una misura che mi ha altamente commosso: quel piccolo paese montano, in pericolo di essere sommerso, aveva una raccomandazione sopra ogni altra da fare al Presidente del Consiglio, dopo quella più urgente e naturale dei soccorsi necessari: ricordatevi di Trieste! Questo fatto bisogna constatarlo a nostra consolazione e bisogna affermarlo anche nei confronti dell'estero, dove alcuni hanno avuto la sfrontatezza di dire che le agitazioni, le manifestazioni sono state preparate e volute dal Governo italiano, semplicemente per misure tattiche, e con un occhio alle elezioni. Soprattutto non è vero quel che dicono certi giornali jugoslavi (non voglio accusare tutta la stampa jugoslava); non è vero che il Governo italiano abbia cercato o promosso conflitti. Siamo stati prudenti nella preparazione della riunione per la celebrazione del 20 marzo; abbiamo sempre avuto la massima preoccupazione perchè incidenti non venissero a turbare i rapporti con la Jugoslavia. Posso affermare con tranquilla coscienza che, se avessimo potuto dire la nostra parola chiarificatrice a conciliatrice in tempo, i guai maggiori sarebbero stati evitati. Non si è permesso che ciò facessimo. Evidentemente alcuni organi delle Autorità di Trieste non hanno avuto il senso della responsabilità che era necessario nè la dovuta sensibilità. Non voglio dire parole amare in un momento ancora agitato, ma tutti debbono persuadersi che questa non è una piccola questione sentimentale su cui si possa passare all'ordine del giorno: bisogna risolverla e la si può risolvere in piena armonia col nostro diritto e con il principio ammesso e proclamato dagli stessi Alleati, e nel leale rapporto dell'alleanza atlantica.

Respingo anche l'accusa mossaci da parte jugoslava di non aver dimostrato buona volontà e spirito conciliativo in recenti conversazioni. In verità il Governo italiano deplora qualunque eccesso, ovunque sia avvenuto ed avvenga, ma tutti debbono sapere che non c'è in questione semplicemente il prestigio di questa o di quella autorità, ma sono in questione soprattutto il diritto e la dignità e la fierezza di una intera Nazione. (*Vivi applausi dal centro*).

Delle dichiarazioni dell'onorevole Eden voglio sottolineare soltanto l'accenno fatto dallo stesso Ministro ai Comuni all'amicizia italo-inglese. Noi vogliamo questa amicizia con costanza e con sincerità e deploriamo ogni eccesso ed ogni parola contro di essa. Ma è appunto in nome di questa amicizia, di questa alleanza che chiediamo uno sforzo comune di comprensione e di decisione. Io spero che il nostro appello verrà accolto con lo stesso spirito di lealtà con cui viene fatto: ciò servirà anche a rinnovare su basi di dignitosa intesa la collaborazione tra le Autorità di Trieste e a portare calma e fiducia negli animi giustamente preoccupati degli italiani. La Nazione nel problema di Trieste si schiera in un fronte unico. Il Governo sa che questa è la sua forza e desidera vivissimamente che questa unità non venga turbata da dimostrazioni particolaristiche o di parte.

Giacchè ho la parola per questa breve comunicazione, debbo dare purtroppo al Senato un'altra notizia, di altra natura, ma purtroppo gravissima, che mi è pervenuta poco fa. Permettetemi di leggervi i telegrammi che mi sono pervenuti.

« Ore 12,30 circa in Mignano Montelungo provincia di Caserta causa scoppio natura imprecisata et conseguente frana » — pare trattarsi di anidride carbonica esplosa in una galleria presso il fiume Volturno, lunga 4 chilometri e 600 metri — « rimanevano bloccati nella costruenda galleria impresa Farsura che esegue lavori per conto della S.M.E. 70 operai ». Questa squadra di operai lavorava sembra ad 800 metri di profondità circa e veniva investita dallo scoppio del gas. Complessivamente sono stati estratti 5 operai già deceduti e 22 con sintomi di asfissia ricoverati all'ospedale di Venafro ed in gran parte fuori pericolo, ed altri con prognosi riservata. Da parte di Mignano mi giunge notizia che i morti sono 20 e 30 i feriti. (*Il Presidente, i senatori ed i membri del Governo si levano in piedi*).

Il Governo farà tutto quello che è possibile. Ha inviato sul luogo subito il Ministro dell'industria. Credo però di non trovare parole sufficienti per esprimere la costernazione in cui ci mette una simile notizia. Tutto quello che potrà essere fatto per le riparazioni, tutto quello che potrà essere fatto per le famiglie, sarà fatto. E sono certo che il Senato ci conforterà in questa opera di riparazione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, inviamo alle vittime di questa ultima sciagura nazionale il nostro reverente, fraterno saluto. Essi sono i martiri del lavoro, cioè i martiri della produzione della ricchezza nazionale. Essi sono i nostri primi costruttori. Mi auguro che dall'inchiesta che certamente sarà fatta, e rapidamente, nulla risulti che possa essere rimprovero all'obbligatoria organizzazione di previdenza del lavoro. Troppi morti contiamo in questi ultimi periodi nei pozzi, nelle miniere, e sentiamo che di questa sciagura siamo responsabili tutti in un certo senso. Abbiamo tutti noi fatto quello che era nostro preciso dovere per proteggere i nostri concittadini più duramente provati nel lavoro o per provvedere all'assisitenza delle loro famiglie? Possano queste contare prontamente sul soccorso dello Stato, senza tergiversazioni o piccole restrizioni burocratiche. Le famiglie dei colpiti sentano a sè vicino tutto il cuore della Nazione.

Poche parole poi sulle comunicazioni del Governo per Trieste. Questa sciagura nazionale dei nostri operai nei pozzi ci impone serietà e compostezza anche nella discussione su Trieste. Io spero che almeno questa volta non ci siano applausi.

CINGOLANI. Li abbiamo già fatti prima.

*Voce dal centro*. Che c'entra questo?

LUSSU. C'entra magnificamente, egregio collega, perchè tutte le volte in cui il problema di Trieste viene posto, qui assistiamo a quelle che possono chiamarsi, in lingua italiana con la Crusca e con dizionario moderno, mistificazioni. Nessuna speculazione politica su una città, che errori politici hanno gettato in questa grave situazione!

L'onorevole Presidente del Consiglio ha detto che se si fosse stati più prudenti i guai maggiori sarebbero stati evitati. Ma di quale prudenza si parla? O vuole il Presidente del Consiglio riportare la questione di Trieste ad un puro fatto di polizia locale? Se si fosse stati più prudenti: se cioè la polizia locale fosse stata più prudente, e se il colonnello Winterton fosse stato più prudente. Ma il problema di Trieste non è di polizia, si tratta della giusta impostazione politica che il Governo ed il Parlamento sono obbligati a dare alla questione di Trieste. Questo è il punto fondamentale del problema. Se non mi sbaglio, ho l'impressione che anche il Presidente del Consiglio abbia pronunciato dure parole per il colonnello inglese. Certamente questo distinto ufficiale inglese è fuori posto: si è comportato come i vecchi colonialisti in India. Trieste è una città civile, che può chiamarsi tale di fronte alla più civili città d'Italia, ed anche della Gran Bretagna. Il colonnello inglese non è al suo posto, come è fuori posto la sua dichiarazione e, aggiungo per l'obbligo che abbiamo di sottolineare le dichiarazioni politiche, è anche fuori posto la dichiarazione del signor Eden alla Camera dei Comuni.

L'onorevole Presidente del Consiglio ci ha annunciato che spera che i passi fatti portino ai risultati sperati. Ed anche qui sono obbli-

gato a chiedere al Presidente del Consiglio quali passi egli ha fatto e su quali risultati egli spera e fa affidamento. Che venga cambiato il colonnello Winterton non ha nessuna importanza per la situazione politica del problema di Trieste. Certamente un funzionario incapace va allontanato dal suo posto, ma il problema di Trieste non è risolto se al posto del colonnello Winterton sarà mandato a Trieste il miglior colonnello, il più colto, il più bravo, il più saggio, il più prudente colonnello dell'esercito inglese. L'onorevole De Gasperi ha detto, cercando su questo problema di legare la maggioranza parlamentare alla Camera dei deputati e al Senato, che la nostra azione per Trieste è in rapporto alla alleanza atlantica. Ebbene, onorevole De Gasperi, onestamente, mi permetta di dirle che questa drammatica situazione di Trieste, per cui Trieste e il suo territorio rivivono da anni una vita peggiore ancora di quella sofferta sotto l'imperatore austriaco, è precisamente la vostra politica atlantica che l'ha creata. E siccome la vostra politica atlantica ha creato la tragedia di Trieste, è la stessa politica atlantica che vi impedirà di risolverla. Nessuna speculazione politica su questo problema. Gli egregi colleghi della maggioranza possono credere che noi di questa parte sentiamo il problema di Trieste come se fossimo triestini, perchè il nostro spirito nazionale non lo potete mettere in discussione nemmeno voi, neanche se diventaste i critici più settari.

La politica atlantica sarà impotente a dare una soluzione. C'è una sola politica, onorevole Presidente del Consiglio, da seguire: rivedere con prudenza e saggezza tutta la politica atlantica. Risponde essa ai nostri interessi generali, agli interessi della nostra Nazione italiana o non risponde? Non voglio intrattenermi sui problemi di politica estera generale, ma posso dire che in riferimento a Trieste la politica atlantica non rispetta gli interessi di Trieste. Almeno su questo punto voi, onorevole Presidente del Consiglio e onorevoli colleghi della maggioranza, sarete d'accordo con noi. La politica atlantica non risponde agli interessi nazionali di Trieste italiana. E allora c'è solo una conclusione da trarre: fermarsi e fare macchina indietro. Nell'interesse dell'opposizione di sinistra o nell'interesse della maggioranza del centro o di destra? Nel solo interesse della dignità, dell'onore e della vita della Nazione. E non è un problema di cuore e di sentimento. È un problema di ragionamento. Nessun trasporto sentimentale nazionale salverà Trieste, non salverà Trieste neppure un fronte unico morale o sentimentale. Trieste può essere salvata solo dal freddo ragionamento politico che, nell'interesse di Trieste e della Nazione, obbligherà voi signori del Governo a cambiare politica generale. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Magliano. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Onorevoli colleghi, desidero esprimere al Senato, all'onorevole Presidente del Consiglio i sentimenti della mia provincia così tragicamente colpita da questa sventura che ha portato il lutto e il dolore nelle più modeste plaghe del mio Molise, in uno di quei piccoli Comuni che furono la gloria della Resistenza contro i tedeschi nella battaglia di Cassino, e dove da qualche anno appena la vita ricominciava a fiorire nella speranza di un domani migliore.

Pochi giorni or sono in quei Comuni con una grande festa si pensava a questa nuova manifestazione di lavoro e di industria, e le condutture dell'energia elettrica, le ricerche del gas nel sottosuolo davano a quelle popolazioni, tralvolte dalla rovina e dalla sventura — specialmente nel piccolo villaggio di Rocca Pipirozzi, dove nessuna casa era rimasta in piedi e non v'era famiglia che non avesse subìto gli orrori della guerra e della deportazione — la sensazione di una luce di speranza per l'avvenire.

La fatalità del destino, ma forse anche l'imprevidenza di cui parlava poc'anzi il collega Lussu, hanno voluto che nuovi lutti, nuovi dolori si aggiungessero sul cuore di quelle misere popolazioni. Sono sicuro che questa manifestazione di cordoglio e di solidarietà nazionale di tutto il Senato e del Governo sarà di conforto alla popolazione del Molise, e sono egualmente sicuro che l'opera del Governo, già immediatamente iniziata dal prefetto di Campobasso e dalle altre autorità locali, sarà pari alla grandezza della sventura e alla miseria che questa ha procurato.

Esprimo perciò la mia riconoscenza e la gratitudine delle popolazioni del Molise alla rappresentanza nazionale e, poichè ho la parola, permettetemi, onorevoli colleghi, di dire quella che è stata una mia immediata impressione: non è forse senza una fatale congiuntura del destino che nelle stesse comunicazioni dell'onorevole De Gasperi si parlasse di questa sventura del lavoro e si parlasse anche del problema di Trieste! Perchè se c'è qualche cosa che unisce tutto il popolo italiano è la solidarietà nel dolore, è il ricordo di quelli che sono morti combattendo per la libertà e l'unione di Trieste all'Italia.

Il Molise, ed anche quel piccolo villaggio, dette alla causa di Trieste ben 6.000 dei 600.000 italiani che sono morti sul Carso e, nel nome di questi nostri fratelli caduti e di questa gloria che non possiamo dimenticare, io penso che i gas tossici che hanno distrutto la vita di quei lavoratori ed avvelenano anche la vita della Nazione si disperdano alla luce di questa solidarietà nazionale, per dare a questo nostro Paese, in una atmosfera di concordia e di serenità, finalmente un'aria pura in cui un solo nome sfolgori e una sola idea trionfi: l'unione di tutti gli Italiani per l'avvenire e la grandezza di Trieste e della Patria! (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Poche parole, onorevoli colleghi; certo ha ragione il senatore Magliano ed anche il senatore Lussu, nel trovare una significazione in questa tragica coincidenza di un duplice lutto nazionale, duplice perchè ha fatto versare e farà versare lacrime sui caduti nella santa battaglia del lavoro e nella passione per ritrovare una Patria. L'Italia ha dato tante vittime del lavoro! Io voglio augurarmi che l'interrogativo posto da Lussu per le vittime di questo piccolo paese meridionale abbia una risposta affermativa nel senso che non ci siano responsabilità, perchè ripugnerebbe ad ogni sentimento umano il pensare che ci possano essere delle iene speculatrici sul sangue, sul sudore dei lavoratori e che siano invece le misteriose forze della natura che talvolta si scatenano e spietatamente mietono vittime. Che, se per disavventura ci fossero delle responsabilità, il Governo colpisca, colpisca rapidamente, colpisca duramente e tutto il Paese sarà con lui.

Dicevo che questo nostro lutto può unirsi anche all'altro lutto dal quale l'Italia è stata colpita, che tutti sentiamo. Non è retorica, onorevole Lussu, siamo della stessa generazione, abbiamo partecopato assieme alla guerra per Trieste e l'esperienza politica ha rassodato in noi quell'amore che non è stato solo palpito sentimentale, ma è stato un ragionato affetto ad una città sorella di tutte le città italiane.

Io credo che il Governo abbia dato una giusta impostazione al problema di Trieste. Certo la soluzione logica sarebbe stata che quando nell'aprile del 1945 la guerra finì fosse stata l'eroica italiana divisione Garibaldi ad occupare Trieste, ed il cammino era breve. Certo ci sono delle constatazioni da fare e sono avvenuti dei fatti che qualunque governo responsabile non può dimenticare. La prima occupazione di Trieste fu jugoslava, breve, rapida, piena di sangue e di terrore tanto che le sopraggiunte truppe anglo-americane furono salutate come liberatrici, come furono salutate del resto a Gorizia, dove, nel breve periodo di 40 giorni, non ci fu famiglia che non ebbe portato via un suo componente e tutti finirono nelle foibe al di là della zona A. Esperienza dura che ha fatto accettare con tanta speranza quello che sembrava un avvenimento transitorio, un'occupazione che potesse, secondo l'applicazione del trattato di pace, portare alla creazione di uno Stato libero comprendente le due zone A e B. L'esperienza politica, sociale, morale, ha dimostrato l'impossibilità della creazione dello Stato libero e la dichiarazione del 20 marzo ha rassodato nei triestini della zona A questa profonda loro convinzione, che unica soluzione del grave problema fosse il ritorno di Trieste e del suo territorio alla madre patria e ha alimentato la speranza degli italiani della zona B, che sono ancora oggi i martiri più sanguinanti di questa situazione.

L'errore e l'orrore di questa situazione sta in questo, che una delle parti più ferocemente in causa, la Jugoslavia, seguita a violare il trattato di pace nella zona B nel modo che voi conoscete. La situazione che si è venuta a creare come dobbiamo risolverla? Ormai si è venuta maturando nella coscienza del popolo italiano, del popolo di Trieste e della zona che

la circonda la profonda persuasione che a sostenere oggi lo Stato libero di Trieste non c'è più nessuno, altro che, purtroppo, il comunismo locale. Vidali in una intervista pubblicata su « Vie Nuove » ha affermato che i comunisti che lo seguono chiedono l'applicazione del trattato di pace e la creazione dello Stato libero. Noi siamo invece in presenza di un fatto di estrema importanza internazionale, la decadenza del trattato di pace, che risponde alla riparazione di un atto di ingiustizia verso l'Italia, decadenza che ormai viene accettata da tutti, tranne che da una parte sola. Io dico a voi, colleghi dell'altra parte della Camera, che fareste opera saggia nel trasportare il problema di Trieste dalle alte nuvole romantiche sul terreno della concreta realtà, unendovi a noi per chiedere anche voi la decadenza del trattato di pace e l'unione di quelle terre alla madre Patria. (*Applausi dal centro. Interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Sanna Randaccio. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Onorevoli colleghi, la causa di Trieste veramente oggi meglio si difenderebbe parlandone un po' meno, e con tono pacato; non drammatizziamo ancor più un problema che è già drammatico di per se stesso fino all'esasperazione. Ma la questione è posta, ed io penso che, per quanto abili e caute possano essere le formule diplomatiche, la sostanza resta questa: il 20 marzo del 1948 fu l'Ambasciatore della Gran Bretagna a presentare una nota al Governo italiano, con cui chiedeva al Governo italiano di accettare una discussione per arrivare ad una modifica del trattato di pace, perchè la sovranità di Trieste, zona A e zona B, doveva tornare all'Italia. Questa fu la proposta inglese, e questo non varrà abilità diplomatica o labilità di memoria a farlo dimenticare agli italiani ed al mondo. Nella motivazione di quella nota diplomatica, chiaramente si riconosceva che la proposta inglese « è determinata dalla constatazione che è stata l'altra parte a violare il trattato di pace, dimostrando che non le si può affidare la difesa dei cittadini italiani e della civiltà ». Questa constatazione, fatta nella nota presentata all'ambasciatore della Gran Bretagna il 20 marzo 1948, rimane scolpita nella storia politica, rimane scolpita nei nostri cuori.

Quali potranno essere le conseguenze che si dovranno trarre in caso di inadempimento?

Scongiuriamo per ora la definitiva risposta, o signori, ma è bene che si sappia che quello è un impegno solenne che le Potenze firmatarie hanno assunto di fronte al mondo ed è un impegno che, per loro e per noi, suona già impegno giuridicamente perfetto, perchè è una proposta che da noi è stata accettata. Se pure al compimento dovesse considerarsi necessario l'intervento di un'altra Potenza — la Russia — bisogna oggi confermare che rimane solenne impegno dell'Inghilterra e dell'America. E non vale, o signori, condizionarlo, come, sia pure in forma non chiara è stato fatto, alla conclusione di diretti accordi. L'impegno deve essere rispettato, si possano o non si possano stringere questi accordi. Quando, per difendere la civiltà del mondo (almeno così noi abbiamo creduto), abbiamo scelto una strada, abbiamo dato prova di saper comprendere che, quando ci si avvicina ad una parte, bisogna subire con i benefici gli svantaggi della scelta: uguale verità devono comprendere l'Inghilterra ed America, e, se venisse il giorno che debbano scegliere, esse debbono farlo!

Io non so, anzi dubito, che il Presidente del Consiglio, per quanto abbia potuto parlare con estrema energia, abbia potuto dire questo, ma ritengo, nella mia veste di italiano e di senatore, che in questa sede sia mio dovere chiaramente sottolinearlo! (*Approvazioni*).

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Desidero esprimere innanzitutto il cordoglio dei miei amici ed associarmi al lutto che ha colpito il popolo italiano per il disastro nelle miniere di Mignano Montelungo. Non voglio in questo momento discutere le responsabilità ma non posso non ricordare che proprio qui in Senato, da uomini di parte nostra, dirigenti delle associazioni sindacali, è stata sollevata vivacemente la questione degli infortuni sul lavoro, della negligenza criminale con cui troppi imprenditori violano le norme più elementari della protezione del lavoro. Vorrei quindi augurarmi che quest'ultimo tragico episodio serva almeno al Governo a mettere in funzione sul serio l'Ispettorato del lavoro e a dare a questo organo i mezzi necessari per adempiere alla sua funzione, per

evitare che altre tragedie di questo genere colpiscano il popolo italiano.

Forse non avrei preso la parola, o mi sarei limitato ad aderire a quanto ha detto qui egregiamente il nostro amico senatore Lussu, se altri colleghi non avessero sentito il bisogno di iniziare polemiche di partito. Non credo che sia questo il momento opportuno per discutere a fondo le responsabilità della politica che ci ha condotto nel vicolo cieco in cui ormai si è cacciata la questione di Trieste. Potremo farlo ampiamente allorquando discuteremo delle questioni generali di politica estera.

Ritengo però necessario dire che la soluzione che noi avevamo offerto replicatamente, quella dell'applicazione del trattato di pace, appare oggi evidentemente la soluzione meno peggiore che avremmo potuto scegliere; appare la soluzione che avrebbe potuto essere realizzata d'accordo fra tutte le grandi Potenze e che avrebbe potuto dare una prima sistemazione alla questione triestina. Quella soluzione non la si è voluta e non la si vuole non per ragioni nazionali, ma perchè si aveva bisogno di qualche carta da giocare nella campagna elettorale del 1948. (*Proteste vivissime dal centro e dalla destra*). Voi sapete, ve lo hanno detto i Ministri stranieri e ve lo dicono oggi i giornali stranieri, che la dichiarazione tripartita non è stata che un giuoco elettorale di cui vi siete serviti. A lei, onorevole Cingolani, desidero solo dire che il nostro compagno Vidali è uno dei più eroici combattenti dell'antifascismo italiano e dell'italianità di Trieste. (*Proteste e commenti dal centro e dalla destra*).

CINGOLANI. Dello Stato Libero di Trieste.

PASTORE. E dello Stato Libero di Trieste come prima soluzione possibile. Questa è la situazione. Quella soluzione era possibile, le altre soluzioni massime che voi ci prospettate dal 1948 ad oggi non sono state possibili e voi sapete che non saranno possibili. (*Proteste dal centro*).

CINGOLANI. Noi sappiamo che saranno possibili.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Conti. Ne ha facoltà.

CONTI. Il Senato mi consenta di dire una parola su questo problema. Io non rappresento un gruppo, ma sono un residuo del partito che in Italia ha affermato la italianità di Trieste quando, contro le aspirazioni della città adriatica, si levavano le parole scettiche o anche la avversione di partiti politici italiani che allora dominavano l'Italia e ne avevano il Governo.

Si deve ricordare che l'irredentismo tenuto vivo dal Partito repubblicano in Italia, e solo dal Partito repubblicano, fu avversato, perseguitato dagli uomini della monarchia. Non vi dolga il richiamo che io faccio, perchè non ho in questo momento intenzione polemica, e la conclusione alla quale voglio arrivare è una conclusione positiva con una interrogazione al Presidente del Consiglio, non potendo io fare di più.

Sì, onorevoli colleghi, la politica estera italiana in questo quarto d'ora, in questa ora triste, incresciosa che stiamo attraversando è politica tutta pregiudicata dal nostro passato. La politica della monarchia fu funesta per la causa di Trieste, dovete ricordarlo. I nostri rapporti con la Jugoslavia furono e sono resi difficili molto di più per la nostra politica recente.

Onorevoli colleghi, ve lo siete domandato: è vero o non è vero che la politica estera dell'Italia, specialmente dal 1936 in poi, è stata la politica che culminò nella conquista dell'Albania, che volle nel territorio dell'attuale Jugoslavia quel regno croato che doveva avere un re di casa Savoia. Ricordate, onorevoli colleghi?

Domando, onorevole De Gasperi: avete fatto valere nei confronti degli Alleati che ci diedero il Trattato del 1945, di fronte alle iniquità che sono state scritte a danno dell'Italia con quel Trattato di pace, avete fatto valere il grande fatto della storia italiana, la caduta della monarchia responsabile di tutti i dolori nostri del passato e delle nostre controversie coi Paesi orientali? Avete fatto valere il grande fatto della proclamazione della Repubblica nel nostro Paese, e cioè dell'affermazione di tutta una politica nuova nel campo internazionale, di una politica per la quale ci sentiamo fratelli di tutti i popoli, per la quale vogliamo composizioni internazionali e non più la tradizionale politica monarchica di prestigio dinastico, di risentimenti e di rancori per i quali anche oggi si discute, con tanto maggiore difficoltà, questo problema di Trieste?

Pensiamo a un nuovo indirizzo in questa materia, onorevoli colleghi, mentre si ha il coraggio in Italia di porre alla testa dei nostri gio-

vani e di coloro che gridano la loro passione per Trieste, uomini compromessi col cessato regime, e si ha il coraggio di contrabbandare nel movimento richiami monarchici, con iniziative di quella parte politica: la colpevole del distacco di Trieste dall'Italia. Abbiamo pensato, onorevoli colleghi, di avviare sul nuovo terreno la discussione coi nostri ex alleati, con coloro che ci contendono Trieste, affermando che la politica italiana merita pieno consenso, perchè Trieste è italiana, perche il sentimento dei triestini è italiano, perchè l'aspirazione irresistibile dei triestini è di ricongiungersi alla loro Patria?

Mi auguro, onorevole De Gasperi, che ella farà tesoro della forza della nostra Repubblica che ha respinto tutta la politica del passato e ha inaugurato una nuova êra di politica internazionale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Il Senato si associa con profonda commozione al reverente saluto che il Presidente del Consiglio ha rivolto alla memoria delle vittime del lavoro nella grave sciagura che ha colpito un'operosa zona del nostro Paese.

**Per lo svolgimento di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella interpellanza dell'onorevole Scoccimarro mi si chiede una serie di notizie che io debbo ricercare presso gli uffici delle imposte; anche limitando le indagini ai principali uffici delle imposte, io ho bisogno almeno di una decina di giorni per essere in grado di rispondere alla interpellanza. Quindi dichiaro al Senato di essere in grado di rispondere entro dieci giorni da oggi.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Vorrei far presente al Ministro delle finanze che, pur tenendo conto delle necessità di tempo per raccogliere i dati, per la natura delle questioni da me sollevate sarebbe opportuno e necessario discutere la mia interpellanza entro il più breve tempo possibile. Per facilitargli il compito, io cercherò di dargli gli elementi che possano accelerare la verifica dei fatti, in modo che si possa discutere molto prima dei dieci giorni richiesti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se l'onorevole Scoccimarro mi dà queste indicazioni chiedo il tempo semplicemente necessario per verificare i dati, il che dipende dagli uffici in cui questi fatti si sono verificati.

PRESIDENTE. Si rinvia allora la fissazione della data di discussione di questa interpellanza.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione, per conoscere se non si intenda negare la concessione di derivazione di acque del fiume Po — mediante sbarramento e presa a monte del Ponte sulla strada statale n. 11 in Casale Monferrato — e la costruzione di un canale che, attraversando la ricca zona agricola da Casale a Valenza, addurrebbe le acque ad una centrale idroelettrica in territorio di Pomaro Monferrato (Alessandria).

La costruzione di tale canale a scopo puramente di incremento della produzione di energia elettrica, priverebbe delle acque, che alimentano le vene freatiche, il territorio a sud dello sbarramento fino alla confluenza del Sesia, sottraendo quindi l'acqua indispensabile alle popolazioni, agli animali e alla campagna, in gran parte specializzata nella produzione delle primizie nei fiorentissimi orti che costituiscono la prosperità della zona.

Inoltre il canale, che si eleverebbe gradatamente sulla pianura circostante per ottenere un salto di acqua dell'altezza di circa venti metri al termine del suo sviluppo, deturperebbe gravemente e irreparabilmente con la sua mole e con il suo profilo il passaggio.

Nè i molteplici danni derivanti dalla costruzione del canale potrebbero essere compensati

dal beneficio dell'apporto dell'energia elettrica, essendo dimostrata l'inesistenza, per molta parte dell'anno, della quantità d'acqua richiesta ai fini, poichè l'acqua del Po è' a pochi chilometri a monte dello sbarramento da costruire, immessa nel canale di irrigazione Lanza (2021).

LOVERA.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i provvedimenti che intende prendere al fine di porre rimedio al disservizio della Pretura di Torino dove il numero dei Magistrati preposti al compito è inferiore di molto persino all'organico, rendendo così pletorico ed assolutamente insufficiente il funzionamento di così importante sede giudiziaria con grave danno della popolazione e della giustizia (2022).

SACCO, COLLA.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se esistono motivi tecnici o educativi o estetici che lo obbligano a conservare sui binari di molte stazioni ferroviarie i carri resi inutilizzabili dalla guerra, provocando così gravi ed ingiuste impressioni (2023).

BENEDETTI Tullio.

*Interrogazioni*
*con richiesta di risposta scritta*

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa, per sapere se sono a conoscenza del grave atto di violenza di cui fu vittima in Francavilla al Mare, il 7 marzo scorso, la bimba decenne Laura Tignelli di Nicola, abitante nel villaggio U.N.R.R.A. 19, per opera di certo Marcelli Giuseppe detto Icilio, non nuovo ad imprese del genere.

Arrestato, su denuncia del padre della piccola vittima, fu, pochi giorni dopo, rimesso in libertà, dal locale maresciallo dei carabinieri, tra la indignata sorpresa dell'intero paese. (2189).

MERLIN Angelina.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste: in riferimento alla mia interrogazione n. 1849, con la quale si desiderava conoscere quale azione si intendeva esercitare affinchè: i Consorzi di bonifica della Sicilia applicassero il contratto collettivo nazionale firmato il 20 aprile 1951 dai rappresentanti delle parti e dal ministro Segni, onde disciplinare e regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti di tali consorzi, gradirei sapere se è vero che tale contratto non può avere valore giuridico, non essendo stato stipulato tra tutte le parti interessate e non essendo stati approvati dal Ministro dell'agricoltura — ai sensi dell'articolo 61 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — i regolamenti dei Consorzi di bonifica, e come si intenda provvedere per superare un difetto di procedura, del quale i dipendenti dei Consorzi non sono responsabili, e per tradurre in concreta realtà il contratto nazionale in parola e le giuste aspirazioni dei dipendenti predetti (2190).

TIGNINO.

Al Ministro della difesa, per sapere se il Ministero abbia svolto utile interessamento presso gli Enti militari territoriali competenti allo scopo di far revocare o quanto meno sospendere le minacciate azioni di sfratto delle ditte Boldrini e Wonder di Cremona dai capannoni occupati per industrie meccaniche. Poichè le autorità del luogo, le maestranze e la cittadinanza sono fondatamente allarmati dal pericolo di un provvedimento che priverebbe del lavoro quasi 200 (duecento) operai in un centro di accentuata disoccupazione, si chiedono d'urgenza assicurazioni ed in ogni caso chiarimenti che valgano a stabilire la posizione dell'Autorità militare e la sua condotta nei confronti delle ditte industriali e dei lavoratori (2191).

ZELIOLI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere in qual modo intende provvedere all'approvvigionamento delle piantine di larice ed abete necessarie al rimboschimento delle zone montane. Se è a conoscenza del grave danno cui sono andati incontro alcuni Comuni, come quello di Belluno, ed altri della stessa provincia, i quali, appoggiati dagli uffici forestali, provvidero alla esecuzione di im-

portanti lavori preparatori (estirpazione bosco ceduo, preparazione terreno, scavo delle buche, ecc.) e, ad opere finite, non poterono collocare a dimora le piantine perchè nessun vivaio forestale demaniale fu in grado di fornirle, rendendo in tal modo pressochè inutile il lavoro fatto.

E se non crede, qualora i vivai demaniali non possano per qualche tempo disporre del fabbisogno, di richiedere la fornitura a qualche vicina Nazione, per evitare il grave ritardo cui potrebbe andare incontro l'opera di rimboschimento delle nostre montagne (2192).

TISSI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se finalmente, dopo lungo indugio, nonostante le reiterate richieste del Ministero della pubblica istruzione, si intenda provvedere all'aumento di stanziamento del bilancio di detto Ministero per la corrente gestione, allo scopo di far fronte al pagamento delle maggiori somme dovute per diarie propine di esami in applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 888 (2193).

SCHIAVONE.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere come il Governo si propone di celebrare il quinto centenario della nascita di Leonardo da Vinci; e in particolare se e come intenda di coordinare le varie manifestazioni e assicurare la ripresa della edizione nazionale che doveva rendere accessibili a tutti gli studiosi i dispersi manoscritti del grande italiano (2194).

GORTANI.

PRESIDENTE. Domani, mercoledì 26 marzo, due sedute pubbliche: la prima alle ore 10, la seconda alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

CARMAGNOLA, COSATTINI, ZANARDI) — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non hanno ancora trasmesso all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di sua competenza i risultati delle inchieste o indagini compiute da funzionari dei rispettivi Ministeri sulle gravi e onerosissime irregolarità verificatesi nell'I.N.A. i cui fatti hanno scosso l'opinione pubblica per la loro portata, per il modo in cui si sono verificati e sviluppati e per le relative conseguenze (400).

JANNACCONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio, del tesoro e dell'industria e commercio.* — Sui motivi e gli intendimenti che, dal 1947 ad oggi, hanno determinata la condotta del Governo nei riguardi della gestione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (401).

BERLINGUER. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stato negato il permesso di entrata in Italia alla Compagnia teatrale tedesca « Berliner Ensemble », invitata al Festival di Venezia per rappresentare il dramma di Bertold Brecht « Madre Coraggio e i suoi figli »; per sapere se conosca tale dramma, autentico capolavoro del teatro moderno, rappresentato in modo mirabile, in cui si rievocano le tragiche vicende della guerra dei Trenta anni al solo fine di rieducare il popolo tedesco e tutti i popoli all'avversione per le guerre; e per conoscere infine come giustifichi quest'ultimo provvedimento che corona tutta una serie di attentati contro l'arte, la cultura, la libertà e l'ansia di pace del nostro Paese (365).

ALLE ORE 16.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Rilascio dei passaporti (1008);

Rilascio dei passaporti per l'estero (1612-*Urgenza*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B)

(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35) (*Nella seduta del 4 marzo 1952 rinviata la discussione alla prima seduta dopo le vacanze pasquali*).

2. Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione di disegno di legge rinviata (*per abbinamento a disegno di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

La seduta è tolta (ore 20,05).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA DCCXC SEDUTA (25 MARZO 1952)

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ARMATO (ROMANO Antonio). – *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità che le vacanze verificatesi durante l'anno 1950 nel ruolo di primo pretore – delle quali, per l'entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392, che sopprime il ruolo di primi pretori, dovrebbero beneficiare i consiglieri di Corti di appello dichiarati idonei nel concorso dello stesso anno 1950 – si vogliano, invece, attribuire all'anno 1951.

Un simile provvedimento sarebbe in assoluto contrasto con le precise disposizioni del regio decreto 3 maggio 1945, n. 233, e costringerebbe i magistrati interessati a tutelare il loro diritto in sede competente (2153).

RISPOSTA. — Il ruolo dei primi pretori, determinato in 130 unità a norma della legge 4 maggio 1951, n. 383, presentava 60 vacanze alla data di entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392, che ha abolito con l'articolo 9 il ruolo dei detti magistrati, disponendo che essi sono collocati in quello dei magistrati di appello. Le vacanze che esistevano alla data anzidetta sono logicamente divenute vacanze nel ruolo dei consiglieri di Appello.

Non può dubitarsi che tali vacanze si sono determinate nel 1951, dato che esse conseguivano alla applicazione di un provvedimento di legge entrato in vigore in detto anno, e che, trattandosi di vacanze non derivanti da collocamento a riposo per limite di età, hanno precisamente carattere di vacanze impreviste (art. 152 dell'Ordinamento giudiziario), da attribuire per metà agli idonei del concorso dello stesso anno 1951 e per l'altra metà ai promovibili per scrutinio.

È poi da osservare che non ha alcuna rilevanza nella questione il decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233 (art. 2, comma 1°), cui si fa cenno nella interrogazione, in quanto detto articolo si limita a stabilire una deroga all'ordinamento giudiziario (art. 147) per quanto concerne appunto la quota delle vacanze impreviste di ciascun anno da attribuire al concorso ovvero allo scrutinio, ferma rimanendo la nozione di vacanze previste ed impreviste.

Del resto quando la stessa legge 4 maggio 1951 citata, nel disporre l'aumento degli organici, intese derogare alle norme dell'Ordinamento giudiziario circa la ripartizione – fra concorso e scrutinio – delle vacanze impreviste, quali erano quelle che si determinavano per effetto della legge stessa, stabilì le quote da attribuire negli anni 1951 e 1952. Se non si fosse provveduto al riguardo, tutte le nuove vacanze avrebbero dovuto necessariamente essere attribuite all'anno 1951 come impreviste.

*Il Ministro*
ZOLI.

---

BERLINGUER. – *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se sia esatto che il Consiglio di amministrazione del suo ministero avrebbe recentemente deliberato la promozione al grado quinto di un funzionario di grado sesto con soli quattro anni di anzianità che aveva nell'ordine di ruolo il n. 16 e prestava servizio al Ministero soltanto da pochi mesi, mentre risulterebbero pretermessi altri numerosi funzionari, molti dei quali di riconosciuto valore e con anzianità assai superiore; e se intenda intervenire relativamente a tale decisione, tanto più che essa non sembra sia stata regolare (2148).

RISPOSTA. — In data 31 dicembre 1951 il Consiglio di amministrazione deliberò, tra l'altro, la promozione al grado V di quattro funzionari sui ventiquattro scrutinabili del grado VI.

Premesso che per conseguire la scrutinabilità ai gradi superiori all'VIII occorre una permanenza nel grado inferiore a quello per il quale avviene lo scrutinio, di tre anni e che oltre al requisito predetto sono necessari quelli di aver comunque prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione e di non avere riportato una qualifica complessiva di merito inferiore al distinto per i periodi di servizio che precedono lo scrutinio, e premesso, altresì, che le promozioni al grado quinto sono conferite per merito comparativo, si precisa che, per il combinato disposto degli articoli 20 e 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato tutte le promozioni fino al grado quinto, eccettuate quelle da conferirsi in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del Consiglio di amministrazione, il quale procede, a suo giudizio insindacabile, nei casi di promozione per merito comparativo, scegliendo i maggiormente meritevoli della promozione, nel numero dei posti da conferire, e stabilendo l'ordine di merito degli impiegati promovibili.

Come è noto, i deliberati dei Consigli di amministrazione in materia di promozioni sono vincolanti per l'Amministrazione attiva. Vero è che l'Amministrazione stessa è libera di adottare o meno i susseguenti provvedimenti di sua esclusiva competenza, ma qualora dovesse determinarsi, non può andare in diverso avviso del parere espresso dai Consigli di amministrazione, i quali, peraltro, sempre nel caso di promozioni per merito comparativo, adottano le proprie decisioni dopo aver fatto precedere ai giudizi l'esame dei criteri di massima cui dovranno attenersi in sede di operazioni di scrutinio.

Tali criteri di massima risultano uniformi per tutte le amministrazioni, in quanto sono stati stabiliti sulla base di apposite istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare n. 75924/15457 del 6 agosto 1946. Le istruzioni, di cui è cenno, riguardano proprio le promozioni per merito comparativo per le quali maggiore risulterebbe la discrezionalità dei Consigli di amministrazione e le direttive impartite sono intese a dare alle amministrazioni una maggiore garanzia e serenità di giudizio, pur lasciando un'ampia possibilità di scegliere tra gli scrutinandi, indipendentemente dall'anzianità di grado, coloro che per meriti di servizio eccellono, di guisa che i posti direttivi possano essere affidati ai funzionari veramente migliori.

D'altra parte i provvedimenti ministeriali di promozione ed i relativi verbali dei Consigli di amministrazione vengono inviati alla Corte dei conti che prima di ammettere a registrazione i decreti stessi compie il prescritto controllo di legittimità di sua competenza.

Pertanto, precisato che esistono le dovute garanzie per le promozioni in questione che vengono, come sopra indicato, effettuate con la scelta fatta, in sede comparativa, dal Consiglio di amministrazione, non può parlarsi, nella specie, di pretermissione di funzionari più anziani o che precedono nel ruolo i designati alla promozione.

Nel caso specifico delle promozioni al grado quinto, si assicura la S. V. On.le che il Consiglio di amministrazione ha scelto i promovibili dopo aver accertato i requisiti posseduti dai 24 aspiranti, in base a criteri generali predeterminati ed indipendentemente dall'anzianità e dall'ordine di ruolo che ai fini predetti non sono elementi determinanti; di conseguenza si è verificato che il primo dei promossi ricopriva il settimo posto nel ruolo di grado VI e gli altri tre ricoprivano posti successivi compresi tra il settimo posto ed il quindicesimo.

Si comunica, infine, alla S. V. On.le che i decreti ministeriali emessi a seguito del deliberato predetto si trovano già alla Corte dei conti per la registrazione.

*Il Ministro*
CAMPILLI.

---

BOSCO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in considerazione del fatto che nel concorso magistrale 1950–51, ai partecipanti non muniti di titoli preferenziali è stato riservato soltanto il 30 per cento dei posti, che si è ridotto al 20 per cento in conseguenza degli accantonamenti previsti dalla

legge a favore di altre categorie, ed in considerazione della circostanza che molti partecipanti hanno riportato un punteggio nelle prove di esame superiore a quello riportato da alcuni vincitori che hanno beneficiato del punteggio per i titoli, non ritenga equo presentare sollecitamente al Parlamento un disegno di legge per estendere agli idonei del concorso magistrale 1950–51 i benefici della legge 9 maggio 1950, n. 281.

Tale estensione è vivamente attesa dalla categoria degli idonei che, pur avendo riportato un alto punteggio negli esami, è stata esclusa dalla graduatoria dei vincitori per effetto del complicato meccanismo del concorso, che in ogni caso richiede un'urgente revisione allo scopo di affidare le sorti della scuola elementare ai maestri più preparati (2131).

RISPOSTA. — Le riserve dei posti a favore di determinate categorie nei concorsi magistrali (come del resto negli altri concorsi statali) non raggiungono la percentuale dell'80 per cento, come opina l'onorevole interrogante, bensì solo quella del 65 per cento (50 per cento a favore degli ex combattenti, 10 per cento a favore degli invalidi di guerra e 5 per cento a favore degli invalidi civili).

Tali riserve sono previste da disposizioni di legge, alla osservanza delle quali il Ministero della pubblica istruzione, al pari delle altre amministrazioni, non poteva e non può sottrarsi.

Per quanto concerne la proposta di estendere agli idonei degli ultimi concorsi magistrali i benefici concessi dalla legge 9 maggio 1950, n. 281 ai candidati del concorso *B*–6, premesso che alla emanazione di quella legge (di iniziativa parlamentare) il Ministero fu contrario, non si può che confermare quanto si è avuto occasione di dire in risposta a numerose, precedenti interrogazioni presentate sull'argomento e cioè che se la proposta fosse accolta, essa avrebbe effetti deleteri sui futuri concorsi perchè, ipotecando i posti che si renderanno liberi in avvenire, sopprimerebbe per molti anni ogni speranza di lavoro e di sistemazione in quei maestri che ancora non sono riusciti a vincere un concorso e nei giovani che usciranno diplomati dai numerosi istituti magistrali.

Questo Ministero, pertanto, si dichiara ancora una volta contrario ad assumere una iniziativa che contrasterebbe con la esigenza di un ritorno ad una integrale normalità per quanto si attiene alle modalità di assunzione del personale insegnante nelle scuole.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

BOSI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se si è reso esattamente conto del gravissimo danno economico ed igienico-sanitario che il ritardo di quasi un anno nella definizione dei finanziamenti del 3° e 4° lotto dell'acquedotto del Basso Ferrarese interessanti i comuni di Berra, Massafiscaglia, Mesola, Comacchio, Codigoro, Lagosanto, continua ad apportare a quelle popolazioni rurali, costrette ad acquistare l'acqua ritenuta potabile, per usi familiari e se, di fronte a tali gravi circostanze, l'onorevole Ministro non senta la necessità di intervenire immediatamente onde sanare le deficienze riscontrate e determinare così la sollecita definizione della pratica burocratica e finanziaria atta ad abbreviare i termini per l'inizio dei lavori del 3° e 4° lotto, il cui progetto è già stato approvato.

L'interrogante desidera altresì conoscere se l'onorevole Ministro dei lavori pubblici è a conoscenza del vivo risentimento di quelle popolazioni per il ritardo apportato nella definizione della pratica per effetto del passaggio di competenza dell'acquedotto incluso, dal 3° lotto in poi, nel programma decennale degli acquedotti da costruire in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647, riguardante le opere straordinarie nell'Italia centrale e settentrionale; ritardo che giustamente preoccupa quelle popolazioni pressate dalla necessità di ottenere l'acqua potabile per uso familiare (1792).

RISPOSTA. — È certamente noto all'onorevole interrogante che sulla base del progetto generale relativo alla costruzione dell'acquedotto consorziale promiscuo del Basso Ferrarese, sono stati già appaltati e sono in corso di costruzione due lotti, il 1° ed il 2°, relativi: il primo, ai lavori di captazione, derivazione e potabilizzazione dell'acqua per un importo di lire 139.830.174 ed il secondo dell'importo di lire 91.929.700 riguardante opere integrative del 1° lotto e la costruzione di un tronco di

condotta maestra dell'impianto di potabilizzazione di Serravalle al primo serbatoio di Mesola.

Per quanto riguarda il 3° ed il 4° lotto dell'importo rispettivo di lire 150.000.000 e di lire 75.500.000 il Consorzio stesso ha stipulato il contratto di appalto con la Società « Eternit » per la realizzazione delle opere previste nel 3° lotto mentre per le opere previste nel 4° lotto è in corso apposito appalto-concorso. I lavori dei due lotti anzidetti che sono compresi nel programma delle opere da finanziare coi fondi di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, potranno entrare nella fase esecutiva quanto prima e cioè non appena soddisfatti tutti gli adempimenti formali richiesti.

Il ritardo lamentato non è quindi da attribuire a lentezza da parte degli uffici di questo Ministero ma alla necessità di adempiere a tutti gli incombenti voluti dalle leggi vigenti. Comunque, non può parlarsi di vero e proprio ritardo in quanto i lavori dei primi due lotti, come si è detto, sono già in corso e sono in avanzato stato gli adempimenti degli altri due lotti.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

BRASCHI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno* — Per sapere se, in relazione alla legge 10 agosto 1950, n. 784, che autorizza ed ammette l'intervento dello Stato anche nella ricostruzione degli edifici degli istituti privati di beneficienza e assistenza che siano o diventino proprietà di un ente che persegua ed eserciti tali scopi benefici o assistenziali, non ritengano assolte le esigenze della legge quando l'ente proprietario (società anonima, tontinaria, ecc.) pur non avendo tali scopi benefici nelle proprie tavole costitutive o statutarie li abbia peraltro di fatto esercitati e li eserciti procedendosi magari, se del caso, ad una modifica integrativa dello statuto (9847).

RISPOSTA. — Le disposizioni contenute nella legge 10 agosto 1950, n. 784 sono state chiarite con la circolare illustrativa n. 5163 del 10 agosto 1951.

Dalla dizione della legge e da quanto la circolare ha precisato, resta stabilito che la condizione richiesta per l'intervento diretto dello Stato per la riparazione o ricostruzione di edifici destinati ad usi di assistenza e beneficenza è quella della effettiva e concreta destinazione dell'immobile a scopo di assistenza o beneficenza al momento dell'evento bellico da accertarsi con determinazione del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Tale condizione vale anche nel caso di enti i quali abbiano di fatto esercitato un'attività di assistenza o di beneficenza senza che, tuttavia, tale scopo risulti dall'atto di costituzione o dallo statuto degli enti medesimi.

In tali casi, però, si rende necessario che l'ente provveda a modificare il proprio atto di fondazione facendo risultare lo scopo benefico od assistenziale che esso persegue.

Tale prassi è ormai seguìta dal Ministero dei lavori pubblici e su tale criterio interpretativo convengono anche gli organi di controllo.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

BRASCHI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per sapere se non ritengano necessario procedere d'urgenza a regolare definitivamente la materia delle acque e degli impianti elettrici aggiornando e occorrendo integrando, le vigenti norme legislative allo scopo di impedire il monopolio e l'accaparramento nelle utilizzazioni delle disponibilità idriche nazionali e di accelerare l'utilizzazione e lo sfruttamento delle concessioni accordate, talune perfino da decenni.

Interrogo altresì gli stessi Ministri per sapere se – in attesa di nuove definitive disposizioni – non ritengano doveroso, opportuno e necessario promuovere la determinazione inderogabile delle condizioni a farsi per le concessioni, gli appalti e i lavori, in modo da stimolare le Società ed enti concessionari alla azione immediata, togliendoli dall'inerte e passiva posizione di attesa che si alimenta della speranza di più favorevoli patti e condizioni comminando altrimenti ed applicando sanzioni e decadenze (1981).

RISPOSTA. — La questione sollevata dall'onorevole interrogante ha già formato oggetto di un apposito provvedimento legislativo che questo Ministero fin dal 9 maggio 1951 ha presentato alla Camera dei deputati (disegno numero 2140) e contiene norme modificative ed interpretative del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Tale disegno di legge è principalmente inteso da un lato ad impedire il monopolio e l'accaparramento nelle utilizzazioni delle disponibilità idriche nazionali e dall'altro alla utilizzazione e sfruttamento delle concessioni accordate. In ordine a quest'ultimo argomento fu già emanato il regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2101 e furono impartite istruzioni agli uffici del Genio civile con circolare n. 2124 in data 24 maggio 1949.

Circa l'acceleramento nella esecuzione dei lavori delle utilizzazioni di acque pubbliche già concesse, si fa osservare:

*a*) lo Stato concede le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche vincolandole alle condizioni del disciplinare, previamente accettato dal richiedente;

*b*) il disciplinare a termini dell'articolo 40 del citato testo unico contiene i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua, termini che sono prorogabili (legge 18 ottobre 1942, n. 1434): tuttavia questo Ministero, come risulta dalla citata circolare, segue in argomento criteri restrittivi e applica, sempre che occorra, la sanzione della decadenza od obbliga il concessionario alla rinuncia, promuovendo, nel caso di utilizzazioni idroelettriche, anche l'istruttoria per il conferimento delle concessioni ad altri, in base all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2101;

*c*) non è possibile che un concessionario di utilizzazione idrica si adagi in una « inerte e passiva posizione di attesa che si alimenta nella speranza di più favorevoli patti e condizioni », in quanto la legge non prevede, tranne il già citato caso di proroga di termini, la modifica delle condizioni inserite nel disciplinare previamente accettate del concessionario;

*d*) dell'esecuzione dei lavori relativi alle utilizzazioni idriche concesse, unico responsabile verso lo Stato è il concessionario indipendentemente dalle modalità che il concessionario stesso intenda seguire nella esecuzione, o direttamente o mediante appalto, in ordine alle quali la legge giustamente non concede allo Stato alcuna ingerenza.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

CANALETTI GAUDENTI. – *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui non è stato ancora provveduto ad estendere al ruolo degli ufficiali del Corpo agenti di pubblica sicurezza lo stato giuridico degli ufficiali delle altre Forze armate, delle quali detto Corpo fa parte « insieme con l'Arma dei carabinieri », e per conoscere anche in quale modo si ritiene di riparare, per quanto possibile, ai gravi danni, di carriera ed economici, subìti durante i dieci anni di carenza dello stato giuridico, dai predetti ufficiali, sia in servizio che collocati, nel frattempo, in pensione (2098).

RISPOSTA. – Si risponde:

*a*) l'articolo 21 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, disponeva che con regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, venissero stabilite tutte le norme necessarie per integrare le disposizioni contenute nella stessa legge n. 39;

*b*) gli eventi bellici e quelli dell'immediato dopo guerra impedirono, in un primo tempo, l'elaborazione di detto decreto, costringendo l'Amministrazione ad affrontare e risolvere i vari e numerosi problemi attinenti alla riorganizzazione dei servizi di polizia, rimasti sconvolti dal conflitto.

Dovettero, quindi, immettersi nel Corpo, con appositi provvedimenti legislativi, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie provenienti dal disciolto Corpo della P.A.I., nonchè, per la riorganizzazione dei vari servizi speciali (polizia ferroviaria, stradale e portuale) numerosi elementi provenienti dalle corrispondenti specialità della disciolta milizia nazionale.

Mentre, da un lato, lo studio e la risoluzione dei complessi problemi che ne derivarono richiesero un notevole spazio di tempo, si ravvisò,

dall'altro, la necessità di rinviare ancora la disamina della questione attinente alla regolamentazione dello stato giuridico degli ufficiali del Corpo, che non poteva essere attuata senza la cognizione perfetta delle nuove posizioni determinatesi nell'organico del Corpo stesso a seguito dei cennati provvedimenti legislativi, cui si aggiunse, da ultimo, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, in base al quale venne effettuato, tra i combattenti della guerra di liberazione nazionale, l'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario;

*c*) soltanto nei primi mesi del 1950 si rese possibile procedere alla nomina di un'apposita Commissione interministeriale, la quale ha, di recente, terminato i suoi lavori;

*d*) la mancanza di un apposito stato giuridico non ha, comunque – contrariamente a quanto asserito dall'onorevole interrogante – arrecato agli ufficiali del Corpo alcun danno economico o di carriera, poichè questa Amministrazione, avvalendosi del disposto di cui all'articolo 3 della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39, ha sempre applicato, per analogia, nei confronti degli ufficiali medesimi, le disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

*Il Sottosegretario di Stato*
BUBBIO.

---

CAPPELLINI ed altri. – *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere: 1° se è stata insediata la Commissione ministeriale prevista dalla legge 12 agosto 1951, n. 748 per l'esame tecnico–economico delle istanze di finanziamento; 2° se sono state avanzate istanze di finanziamento, in base alla su citata legge, da chi, da quale data, per quali lavori e per quale ammontare; 3° se, a chi, da quale data e per quale importo sono stati accordati finanziamenti in base alla predetta legge (stanziamento di 9 miliardi per i lavori di rimodernamento e sviluppo e lire 950 milioni per le ricerche zolfifere); 4° se l'E.Z.I. ha elaborato un piano, e quale di ricerche zolfiere nella regione Marche–Romagna; 5° se sono state iniziate ricerche zolfifere con l'installazione di apposite perforatrici da parte dell'E.Z.I., nella regione Marche–Romagna e in altre regioni d'Italia. In caso affermativo precisare: *a*) numero delle sonde in attività; *b*) località ove operano; *c*) numero degli operai e tecnici occupati presso ogni sonda; *d*) data di inizio dei sondaggi; *e*) durata approssimativa dei lavori presso ogni sonda installata; 6° quando saranno aperte in Pesaro le sezioni staccate del Corpo delle miniere di Bologna e dell'E.Z.I., in base agli impegni presi dall'ex Ministro onorevole Togni al convegno di Pesaro del 15 luglio 1951 indetto dalla Camera di commercio di quella città; 7° se il Ministero è a conoscenza dei sondaggi completati e di quelli in corso da parte della Società Montecatini nella regione delle Marche–Romagna, precisando località ove i sondaggi sono stati eseguiti, esito, programmi di nuove ricerche e numero delle sonde di cui questa grande società dispone per tali lavori nella predetta regione; 8° se il Ministero esercita il dovuto controllo sull'esecuzione dei programmi di attività della su citata Montecatini e di altre ditte produttrici e se è in grado di precisare, per propria e diretta conoscenza, i risultati ottenuti dai sondaggi eseguiti (campionatura delle carote ricavate dai sondaggi); 9° elenco delle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti zolfiferi accordati nell'intero Paese, precisando ditta concessionaria, località, stato dei lavori e scadenza della concessione; 10° elenco dei permessi accordati per il reperimento dello zolfo in Italia, indicando regione per regione, ditta beneficiaria, località, estensione in ettari e scadenza dei permessi stessi (2104).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione sopratrascritta, si comunicano qui di seguito le notizie richieste dalle SS. LL. On.li:

1° la Commissione per l'esame delle domande di finanziamento prevista dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, ha iniziato i suoi lavori venerdì 22 febbraio ed ha già esaminato numerosi progetti.

2° Ai sensi della legge suddetta sessantacinque aziende concessionarie di miniere di zolfo hanno presentato, entro il termine utile dell'8 dicembre 1951, altrettante domande di finanziamento per un importo complessivo di 16 miliardi di lire circa.

I programmi per cui è richiesto tale finanziamento comprendono opere di riorganizzazione e potenziamento delle miniere in attività; lavori di esplorazione dei giacimenti nell'àmbito delle concessioni e conseguente attivazione di nuovi cantieri o riapertura di vecchie miniere; modernizzazione degli impianti di trattamento del minerale.

3° Nessun finanziamento è stato ancora accordato, sui 9 miliardi, alle aziende zolfifere le cui domande vanno ora all'esame della Commissione.

Per quanto riguarda i 950 milioni stanziati per le ricerche dell'Ente Zolfi Italiani è stata anticipata all'Ente stesso la somma di 200 milioni per la esecuzione di studi e rilevamenti orientativi nonchè per l'acquisto di impianti ed attrezzature.

4° L'Ente Zolfi Italiani predispose fin dal maggio 1951 un programma di lavoro per la ricerca dei minerali di zolfo nell'Italia continentale.

Tale programma, di larga massima, prevedeva l'esecuzione di studi geologici orientativi per circoscrivere le aree interessate dalla formazione gessoso–zolfifera sulle quali eseguire rilievi geofisici e successivamente sondaggi di accertamento.

La spesa per la realizzazione del suddetto programma era stata preventivata in 800 milioni.

Con la legge 12 agosto 1951, n. 748, fu disposto, come è noto, a favore dell'E.Z.I. un contributo di 950 milioni per il compimento di studi geologici, prospezioni geofisiche, sondaggi e lavori di ricerca, nonchè di studi e impianti sperimentali di estrazione dello zolfo dal minerale o di utilizzazione dell'anidride zolforosa, e in genere, di lavori e studi utili all'incremento e al riordinamento dell'industria zolfifera.

Tali vasti compiti, per di più interessanti tutto il territorio nazionale, hanno imposto una rielaborazione dei programmi di massima precedentemente studiati, rielaborazione che si è già concretata in un programma generale. Esso sarà sottoposto all'esame di un'apposita Commissione che questo Ministero ha voluto costituire non soltanto per esprimere un parere sul programma medesimo, ma per collaborare con l'Ente Zolfi allo studio di un piano di potenziamento dell'industria zolfifera nazionale. Tale Commissione inizierà i suoi lavori il giorno 6 c. m.

5° L'E.Z.I. non ha ancora effettuato sondaggi nelle Marche–Romagna, nelle quali regioni ha tuttavia in corso uno studio geologico di orientamento.

In Sicilia invece l'Ente Zolfi, oltre a rilievi geologici e geofisici, ha già in corso la esecuzione di sondaggi per i quali dispone di 15 impianti di perforazione, alcuni dei quali in attività ed altri in corso di installazione.

Le sonde sono così dislocate:

n. 4 in provincia di Caltanissetta (due a Trabonella, una a Cozzo della Camicia, una a Sartorio); n. 4 in provincia di Agrigento (due a Comitini, una a Gibisa, una a Calcarelle); n. 4 in provincia di Enna (tre a Salinella ed una Sacchitello). Le rimanenti tre sono a servizio delle squadre di prospezione geofisica (una a Trabia–Tallarita, una a Palma Montechiaro, una alla miniera Lenza).

Al lavoro di perforazione sono adibiti complessivamente 120 fra tecnici ed operai.

6° Circa l'istituzione a Pesaro di una sezione staccata dell'Ufficio minerario di Bologna, una decisione al riguardo sarà adottata non appena la Commissione di studio di cui al punto 4 avrà elaborato il programma di potenziamento della industria zolfifera che è nei suoi compiti. Allora anche le ricerche eseguite dall'iniziativa privata e dall'E.Z.I. avranno raggiunto risultati tali che permetteranno di giudicare meglio sulla opportunità della proposta istituzione.

Analogamente può dirsi per la Sezione staccata dell'Ente Zolfi, il quale, però, per meglio indirizzare i lavori di ricerca nelle Marche–Romagna in fase di avanzata preparazione, ha già costituito una base di studio a Pergola.

7° La Società Montecatini ha recentemente compiuto nella regione Marchigiano-romagnola numerosi sondaggi, così distribuiti:

Concessione Cabernardi: 5 sondaggi per m. 2303 con esito negativo;

Concessione Perticara: 15 sondaggi per metri 3598, con esito pressochè negativo;

Permesso San Lorenzo in Zolfinelli: 5 sondaggi che hanno confermato l'isterilimento in profondità del giacimento;

Permessi San Teodoro e i Fondini, nei pressi di Fermignano: 2 sondaggi con esito negativo;

Permesso Pietro Rubbia: 2 sondaggi di cui il primo con esito negativo e il secondo in corso di esecuzione;

Permesso Piaia: 2 sondaggi di cui il primo caduto in faglia, ha avuto esito indeterminato, mentre il secondo è in corso di esecuzione;

Concessione Boratella 3ª: un sondaggio per m. 430, con esito indeterminato per aver incontrato una zona fortemente disturbata da faglie;

San Donato nei pressi di Fabriano: 4 sondaggi con esito negativo.

Attualmente la Società Montecatini dispone, per i lavori di perforazione nelle Marche–Romagna, di tre sonde (la prima in trasferimento da San Lorenzo in Zolfinelli a Percozzone, la seconda in attività a Pietra Rubbia e la terza in attività a Piaia). Altre due sonde, ordinate in America lo scorso anno, verranno presto installate nella regione.

Il programma delle prossime ricerche della Società Montecatini prevede fra l'altro la esecuzione di otto sondaggi in varie località della Regione; l'apertura di nove discenderie; la prosecuzione di numerose gallerie di ricerca dipartentisi da miniere in attività e la ripresa di due pozzi di vecchie miniere (Canneto e Tombolina).

8° Come è noto questo Ministero segue attraverso gli uffici distrettuali del Corpo delle miniere l'attività di tutti i permessi di ricerca o concessioni vigenti. Inoltre, poichè a tali uffici è devoluto l'esame e l'approvazione dei programmi di lavoro delle singole miniere, nonchè il controllo sulla loro esecuzione, l'amministrazione è in grado di conoscere esattamente l'andamento e il risultato delle ricerche e di qualsiasi altro lavoro eseguito nell'ambito delle concessioni.

9°–10° Per questi ultimi due punti si ritiene di dover far presente che i dati raccolti presso i vari distretti minerari sono incompleti per le notizie riguardanti la Regione Siciliana che ha competenza esclusiva sulla materia.

Si assicura, tuttavia le SS. LL. On.li che fin dal 12 febbraio sono stati richiesti gli elenchi relativi all'Assessorato Industria e Commercio di Palermo, per cui, unitamente a quelli già in possesso di questa Amministrazione possono essere quanto prima posti a disposizione per essere liberamente consultati presso i dipendenti uffici ministeriali.

*Il Ministro*
CAMPILLI.

---

CASO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se nel programma stradale di prossima attuazione per la provincia di Caserta sono state incluse tutte le strade che da Sessa–Aurunca Centro, comunicano con le 32 borgate e frazioni di quell'importantissima città, la quale si trova anche quasi a metà strada della futura Nazionale che deve allacciare la via Domiziana con la via Appia e la Casilina attraverso il valico di Roccamonfina e se non ritengono di dare la precedenza all'attuazione di detto piano stradale in considerazione che Sessa Aurunca non ha finora beneficiato della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonostante la insistenza delle Autorità. (1992).

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Per l'allacciamento del comune di Sessa Aurunca (Caserta) con le sue numerose frazioni, questo Ministero ha già provveduto ai sensi della legge 3 agosto 1949 n. 589 ad assegnare il contributo di lire 26 milioni per la costruzione della strada fra quel Comune e le frazioni di Corbaro e Marzuli, ed un altro contributo di lire 22 milioni per la costruzione della strada fra il Comune medesimo e la frazione di Aulla.

Nel programma delle opere da finanziare ai sensi della stessa legge n. 589 per il corrente esercizio finanziario è stata anche inserita la costruzione della strada di allacciamento del Capoluogo di Sessa Aurunca con la frazione di Suio per un importo di lire 40 milioni.

Nessuna altra domanda è pervenuta da parte del comune di Sessa ai fini dell'ulteriore applicazione della legge anzicitata.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno da parte sua fa presente che il programma di opere di viabilità da eseguire dalla Cassa per il

Mezzogiorno in provincia di Caserta prevede la sistemazione di circa 390 chilometri di strade provinciali e la ultimazione della strada da Valle Agricola–Volturno–Partinora, con la costruzione di due ponti uno sul Lete e l'altro sul Volturno, e che pertanto non esistono possibilità di finanziamento di altre opere.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

CIAMPITTI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1° se gli consti che il ponte «Ottavio De Salvio» comunemente denominato «Ponte sul Rio» sulla rotabile per Macchiagodena (Campobasso) indispensabile per popolazioni che assommano a circa 16.000 abitanti (fra quella del detto Comune e quelle di Comuni retrostanti) gravemente danneggiato oltre sette anni fa, da eventi bellici, fino all'11 ottobre dello scorso anno fu aperto al traffico che si compì con miracoli di equilibrismo e col rischio della vita;

2° se è a conoscenza che in detto giorno 11 ottobre 1951 quel ponte che era stato dichiarato ufficialmente interrotto, andò completamente distrutto a causa di un'alluvione, e l'intervento degli organi competenti si limitò a disporre lo sbarramento della strada, mentre è rimasta a dormire la perizia eseguita dal Genio civile, che fa ammontare a lire 800 mila la spesa per la riattazione dell'opera, nonostante le proteste di Comuni, Enti e privati cittadini ed i rilievi critici della stampa;

3° se non ritenga necessario ed urgente (anche a compenso del lungo tempo perduto) dare concrete e tassative disposizioni a chi di dovere, perchè il succitato ponte venga, con la maggiore sollecitudine possibile ricostruito completamente, oppure, alla peggio, riattato convenientemente, in guisa da assicurare il libero transito alle persone e alle cose, restituendo, così, a quelle generose popolazioni la libertà del traffico e dando ad esse la sensazione che il Molise nulla ha fatto per meritare di essere negletto e abbandonato, mentre ha acquisito molti titoli di benemerenza, per aver diritto alla maggiore considerazione e alle più vigili cure da parte dal Governo (2100).

RISPOSTA. — La ricostruzione del ponte «O. De Salvio» comunemente denominato «Ponte del Rio» danneggiato da eventi bellici, fa parte del programma del primo gruppo di lavori da eseguire nella provincia di Campobasso col sistema dei pagamenti differiti ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 460.

Nonostante le difficoltà che in genere presentano gli appalti delle opere a pagamento differito, tuttavia la relativa pratica, per la concessione dei lavori relativi, all'Amministrazione provinciale di Campobasso è già in corso d'istruttoria e sarà quanto prima definita.

Per il ripristino del transito provvisorio sul predetto ponte, interrotto dall'alluvione, è stato già provveduto con intervento di pronto soccorso, ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, ad approvare una perizia dell'importo di un milione, i cui lavori saranno quanto prima consegnati alla ditta rimasta aggiudicataria dell'appalto.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

CIASCA. – *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere a che punto siano le trattative dirette a rendere operante la deliberazione, adottata dall'O.N.U., l'11 dicembre 1950, di restituire agli italiani i beni in Cirenaica, restituzione oggi nel fatto ostacolata dalla potenza amministratrice (2125).

RISPOSTA. — La questione delle proprietà italiane in Libia, e particolarmente in Cirenaica, decisa in linea di principio dalla Risoluzione delle Nazioni Unite in data 15 dicembre 1950, ha avuto pratica attuazione e regolamento mediante i due uniti, ed interdipendenti Accordi italo–inglesi, rispettivamente firmati a Londra il 28 giugno 1951 ed a Roma il 7 novembre dello stesso anno.

Il primo di essi si trova attualmente al Senato per la legge di ratifica, mentre il secondo è alla Presidenza del Consiglio per lo esame preventivo da parte del Consiglio dei ministri.

Premesso che, il 24 dicembre scorso, la Libia è stata proclamata stato indipendente e pertanto Gran Bretagna e Francia hanno giuridi-

camente cessato di essere le Potenze amministratrici di quei territori, si precisa che, con decorrenza del 20 novembre 1951, un apposito Ufficio italiano, attualmente alle dipendenze del Ministero del tesoro – I.R.F.E. –, ha assunto l'amministrazione delle proprietà private italiane già sotto custodia britannica, con il compito di curarne la conservazione e la gestione e di consegnarle ai legittimi proprietari, od ai loro procuratori, di mano in mano che essi potranno presentarsi a richiederne la restituzione.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri*
DE GASPERI.

---

CONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri.* — Per avere informazioni sulle vicende che appaiono quanto mai incresciose, dei nostri lavoratori emigrati, per lavori minerari, in Inghilterra, nel Belgio, in Francia (2126).

RISPOSTA. — La situazione dei nostri minatori in Belgio, fatta eccezione della particolare questione riguardante l'addestramento e l'avviamento progressivo al lavoro di avanzamento in galleria degli operai nuovi arrivati. può, nel suo complesso, considerarsi soddisfacente.

Tale questione è stata ed è oggetto del più vivo interessamento del Governo italiano, mentre da parte sua, il Governo belga ha promesso di sottoporre il problema all'attento esame dei propri organi tecnici, tanto più rendendosi conto che l'Italia non potrebbe più acconsentire al reclutamento di ulteriori contingenti ove il problema stesso dovesse continuare a rimanere insoluto.

Per quanto poi concerne la Francia, effettivamente quelle miniere presentano oggi una situazione che dovrebbe essere attentamente riesaminata sia dal punto di vista alloggi che delle condizioni di lavoro e di vita in genere.

Tale stato di cose dipende da un complesso di fattori di non facile soluzione, così che non sarebbe giusto farne colpa al malvolere delle Autorità competenti. In realtà i primi a subirne le conseguenze sono gli stessi enti minerari travagliati da una crisi di mano d'opera conseguenza del fatto che i lavoratori – e in particolare i nostri connazionali – preferiscono, ovviamente, emigrare verso Paesi che offrono condizioni più vantaggiose.

Anche recentemente il Governo italiano, in occasione di nuove richieste di lavoratori, non ha mancato di insistere sulla necessità di ovviare a tali deficienze.

È da segnalare però che, già da qualche tempo, le condizioni salariali sono sensibilmente migliorate, mentre, per quanto riguarda le provvidenze assistenziali, la situazione dei nostri lavoratori appare soddisfacentemente tutelata dai vigenti Accordi italo–francesi sulle assicurazioni sociali.

In Inghilterra, la maggior parte dei minatori italiani ivi emigrati si trova ancora nei centri di addestramento per il previsto periodo di apprendistato.

Le condizioni di vita in tali centri sono buone e l'organizzazione predisposta dal « National Coal Board » è soddisfacente sotto tutti i punti di vista.

A conferma di quanto sopra, sta il fatto che su 1.665 minatori partiti fino al 20 gennaio u. s., i rimpatriati per inidoneità fisica, per indisciplina o per ragioni varie sono stati appena una trentina.

Naturalmente, per il genere stesso del lavoro, nei centri minerari veri e propri le condizioni di vita sono meno confortevoli. La nostra Ambasciata a Londra è stata pregata di accertare quale sia la situazione effettiva dei nostri lavoratori, ciò che consentirà lo studio degli eventuali provvedimenti da adottare.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri Ministro degli affari esteri*
DE GASPERI.

---

CORTESE. – *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Il sottoscritto indica all'A.C.I.S. la opportunità e la possibilità di trasformare i Consorzi antitubercolari provinciali in Centri diagnostici per le malattie polmonari ai quali debbano ricorrere tutte le mutue nazionali.

Tali centri potrebbero avere colle varie mutue assistenziali gli stessi rapporti che il Consorzio antitubercolare ha coll'I.N.P.S., in modo

che i ricoveri e le cure potrebbero subito essere eseguiti, salvo controlli di ispettori delle varie mutue, evitando duplicati di impianti e di personale e ritardi dannosi (2135).

RISPOSTA. — In varie occasioni sono stati presentati progetti per la riforma dell'Amministrazione sanitaria, progetti che tutti hanno per caposaldo un più razionale coordinamento dei servizi di prevenzione e assistenza di malattia.

Già attualmente, per disposizione di legge, è attribuito ai Consorzi provinciali antitubercolari un compito di coordinamento di tutti i servizi e le attività afferenti alla prevenzione della malattia tubercolare e all'assistenza dei tubercolotici.

Tale coordinamento non è facile da attuare dati i molteplici Enti che in Italia provvedono all'assistenza di malattia.

Si precisa che già allo stato attuale i Consorzi, tramite i dipendenti dispensari, hanno l'obbligo di provvedere e provvedono agli accertamenti diagnostici nei confronti di qualsiasi individuo si presenti a visita, promuovendo l'assistenza eventualmente necessaria, ad opera dell'Ente cui compete, e intervenendo direttamente nel caso che l'infermo non abbia diritto ad assistenza da parte di alcun Ente.

In molte provincie il coordinamento dei servizi consorziali con quelli degli Istituti di assistenza malattia funziona con risultati soddisfacenti, e l'Alto Commissariato non trascura occasione per intervenire ai fini di perfezionamento.

*L'Alto Commissario*
MIGLIORI.

---

CORTESE. – *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Il sottoscritto invita l'A.C.I.S. a provvedere per l'istituzione della « doppia cartella clinica » a tipo unico nazionale per i ricoverati in sanatori e istituti di cure antitubercolari (2136).

RISPOSTA. — Un tipo nazionale di cartella clinica, proposta dall'Amministrazione centrale sanitaria, è da tempo in uso presso i dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari.

Non sembra facile poter indurre gli Istituti di cura per t.b.c., – che dipendono da Enti molteplici e sono diretti da sanitari che nella loro autonomia e responsabilità sottolineano nella cartella clinica un elemento piuttosto che altro – ad adottare una cartella a tipo nazionale.

Questo Alto Commissariato si riserva tuttavia di porre allo studio la questione.

*L'Alto Commissario*
MIGLIORI.

---

FERRAGNI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se il Consiglio superiore della pubblica istruzione, per l'abilitazione alla docenza in patologia speciale medica, intenda applicare le norme di cui all'articolo 2 dell'ordinanza emessa in data 29 aprile 1950 (pag. 1420 della *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1950); oppure intenda applicare quelle norme restrittive che contrastano con lo spirito dell'articolo stesso.

Consta che il Consiglio superiore della pubblica istruzione sia d'avviso da un lato di estendere i docenziandi soggetti al numero chiuso in base all'articolo 1 della suddetta ordinanza, da 12, come stabilito dal bando, a 30 o più, mentre eserciterebbe azione restrittiva sui candidati usufruenti dei benefici previsti dall'articolo 2 e dichiarati idonei ad unanimità, per i quali solo quest'ultimo fattore è richiesto (nello stesso articolo 2 della suddetta ordinanza) per il conseguimento della docenza nella rispettiva materia (2073).

RISPOSTA. — Si premette che il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso parere contrario al conferimento dell'abilitazione alla libera docenza in patologia speciale medica e in metodologia clinica non soltanto nei confronti di taluni candidati ammessi a partecipare alla sessione in soprannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, ma anche nei confronti di altri candidati, ammessi del pari in soprannumero, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto.

Gli atti relativi, comunque, stanno per esser sottoposti all'esame dello scrivente che non mancherà di esaminarli con ogni cura, ai

fini di quelle determinazioni che saranno dettate dalla rigorosa osservanza delle norme di legge.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

FIORE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere: 1° le ragioni per le quali numerosi ex dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni, posti in quiescenza da oltre due anni, non hanno ancora avuto liquidato la pensione definitiva; 2° se non creda doveroso ed urgente dare disposizioni precise per l'immediata definizione delle dette pratiche di pensione stabilendo un lasso di tempo non superiore ai due mesi (2102).

RISPOSTA. — In merito le faccio presente che la liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo a favore del personale cessato dal servizio in questi ultimi anni, e più precisamente a favore del personale cessato dopo il 1° luglio 1949, ha dovuto per lungo tempo essere tenuta in sospeso in attesa che fossero emanate le norme che avrebbero dovuto regolare tale trattamento (legge n. 130 dell'11 aprile 1950 e legge n. 307 del 4 maggio 1951).

Peraltro, ancor prima che fossero emanate dette norme agli interessati veniva ugualmente liquidato un trattamento provvisorio in base alle disposizioni allora vigenti, trattamento che, non appena pubblicate le nuove leggi, fu portato al 98,50 per cento di quello effettivamente dovuto. Talchè può affermarsi che gli interessati non hanno sofferto alcun sacrificio.

Va da sè che le modeste somme percepite in meno dagli interessati, per la durata del trattamento provvisorio, vengono poi corrisposte, a titolo di conguaglio, man mano che si fa luogo alle liquidazioni definitive.

Queste, data la emanazione delle ripetute leggi, sono state accelerate quanto più possibile e pur non essendo possibile stabilire *a priori* un termine per la definizione di esse, sia per la considerevole mole di lavoro, che grava sugli uffici oltre ai normali adempimenti, sia per i carteggi con altri uffici e altre Amministrazioni, e le indagini spesso laboriose che esse comportano, posso tuttavia assicurarla che la più gran parte del lavoro è stata portata a termine: infatti sono tuttora in corso di trattazione per la liquidazione definitiva soltanto 838 pratiche, su 5.138 liquidazioni conseguenti alle citate leggi sui miglioramenti del trattamento di quiescenza.

Si ha ragione di prevedere che le liquidazioni ancora pendenti potranno essere definite entro un periodo di tempo relativamente breve.

*Il Ministro*
SPATARO.

---

GASPAROTTO. – *Al Ministro del tesoro.* — Se in adempimento agli affidamenti dati dal Governo a mezzo del Sottosegretario alle pensioni di guerra, intenda proporre gli invocati provvedimenti per migliorare le pensioni indirette alle vedove e congiunti dei caduti in guerra (2112).

RISPOSTA. — La questione concernente il miglioramento del trattamento economico di guerra alle famiglie, agli orfani, ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati dei caduti in guerra è da tempo allo studio presso questo Ministero.

All'uopo è già stato predisposto un complesso di nuove disposizioni, che potranno formare oggetto di apposito disegno di legge.

Prima peraltro di provvedere all'ulteriore corso di tale progetto, è necessario risolvere il problema della copertura della spesa certamente notevole, occorrente per far fronte ai miglioramenti in parola, problema che, nelle presenti condizioni del bilancio statale, non si presenta di facile e rapida soluzione.

*Il Sottosegretario di Stato*
TESSITORI

---

GHIDETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Perchè voglia far conoscere la individuale responsabilità, risultante da accertamenti, circa il fatto deplorevole della non ancora avvenuta consegna degli alloggi I.N.A.-Casa nel comune di Roncade agli inquilini cui da tempo sono stati assegnati.

Sollecitando l'intervento di Organi superiori, detti inquilini protestano indignati per la incoscenza di chi ha condannato diecine di vecchi, di donne e di bambini innocenti, ancora per un inverno negli infelici e malsani abituri, che avrebbero finalmente potuto abbandonare, se non ci fosse stata l'inaudita e inescusabile imprevidenza di chi doveva assicurare in tempo utile l'acqua – mancante tuttora – negli alloggi.

Nel protestare presso le Autorità e nelle loro lettere, gli interessati denunciano che gli alloggi sono disabitati, malgrado la costruzione degli stessi sia stata ultimata da oltre sei mesi e rilevano che, essendo state pure compiute da varî mesi tutte le formalità prescritte per l'assegnazione degli alloggi, ora è loro giunta anche la beffa: l'avviso di pagamento del fitto a partire dal 1° gennaio 1952 (2137).

RISPOSTA. — Il ritardo intervenuto nella consegna degli alloggi costruiti nel comune di Roncade (Treviso), è dovuto alle notevoli difficoltà incontrate per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico relativo.

In data 20 luglio 1951, la Gestione I.N.A.-Casa autorizzava la maggiore spesa di lire 550.000 per detto approvvigionamento, mediante lo scavo di un pozzo artesiano e l'Amministrazione provinciale di Treviso – stazione appaltante – appaltava i relativi lavori con contratto in data 1° agosto 1951.

L'impresa appaltatrice riteneva di poter ultimare i lavori per la fine dello stesso mese di agosto, prevedendo di trovare l'acqua alla profondità di m. 180–190 come avvenuto per altri pozzi scavati dalla stessa impresa in località viciniori. Senonchè, dopo aver superato notevoli difficoltà tecniche, alla profondità di 180 metri si rinvenne poca acqua che defluiva solo se aspirata.

La trivellazione fu pertanto proseguita, fino alla profondità di m. 280 senza trovare traccia di acqua.

Fu decisa, pertanto, dall'Amministrazione provinciale di Treviso l'estrazione della colonna dei tubi, che peraltro fu ostacolata dal sopravvenuto periodo di pioggia e dal probabile scorrimento di qualche strato sotterraneo che rinserrò la colonna, in modo tale, da renderne oltremodo difficoltosa l'estrazione.

Infine, il 5 febbraio, durante la faticosa estrazione della tubazione. si è riscontrato a quota 180 un maggior quantitativo di acqua, rispetto a quello a suo tempo rinvenuto, quantitativo di acqua che si aggira sui 20 litri al minuto primo e che sembra costante.

A giudizio dei tecnici, qualora il predetto quantitativo di acqua si mantenga costante, il problema può considerarsi praticamente risolto.

Mentre, pertanto, il ritardo nell'approvvigionamento idrico delle case di Roncade deve considerarsi dipendente esclusivamente da cause di forza maggiore, si assicura che, per quanto riguarda la decorrenza del pagamento dei canoni, in relazione al notevole ritardo intervenuto nella consegna degli alloggi, è già stato provveduto allo spostamento del termine relativo.

*Il Ministro*
RUBINACCI.

---

GORTANI. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile.* — Per conoscere il loro giudizio sulla utilità pratica ravvisata da tutte le Nazioni civili – degli studi talassografici, quale premessa fondamentale al progresso ed alla economia della pesca, e per sapere se non intendano dar corso a un provvedimento legislativo che, riordinando e finanziando adeguatamente i nostri Istituti talassografici e ponendoli così in grado di svolgere un conveniente programma di ricerche scientifico–applicative fisiche o biologiche, possa far progredire in modo decisivo la conoscenza dei nostri mari (2082).

RISPOSTA. — Si fa presente che è già in corso di elaborazione, previ accordi con la Ragioneria generale dello Stato, lo schema di disegno di legge concernente la riorganizzazione ed il potenziamento degli Istituti talassografici.

Agli Istituti suddetti saranno dati un assetto ed un'attrezzatura più adeguati alla importanza delle indagini che essi sono chiamati a compiere sulla natura chimico–fisica e biologica dei mari, per un più efficace contributo pratico al progresso o allo sviluppo della pesca.

Gli Istituti talassografici saranno dotati di personale scientifico e tecnico specializzato, che sarà scelto mediante concorsi.

Apposite norme di carattere transitorio disciplineranno la sistemazione del personale degli Istituti predetti.

*Il Ministro*
FANFANI.

---

GRISOLIA. – *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per sapere: 1° se, in relazione all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la composizione, i requisiti ed i poteri del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi (U. I. C.), abbiano fatto o facciano tuttora parte del Consiglio medesimo membri interessati in materia di cambi e di commercio con l'estero, nonchè se, tra i membri stessi, ve ne sia qualcuno che sin dal 1946 ad oggi ancora ricopra un superiore incarico o determinate funzioni in seno all'U.I.C. con compenso fisso o mensile di alcune centinaia di migliaia di lire; incarico o funzione a carattere continuativo che, comunque, non sono previsti dalla predetta legge n. 331, mentre del cennato eventuale compenso si desidera conoscere da quale amministrazione e su quale fondo esso compenso vien corrisposto; 2° se, in relazione al clandestino, ma accertato, trasferimento all'estero di notevoli quantità d'oro e di molti e molti milioni di dollari U. S. A. compiuto, ai danni del contribuente italiano, da operatori in cambi con l'estero sprovvisti di titoli legittimi, si sia già indagato o si stia indagando, con rigore e competenza, presso l'Ufficio italiano dei cambi (unico responsabile delle operazioni in questione), al fine di accertare quanto appresso:

*a*) quali doverose, necessarie cautele, iniziative ed accorgimenti tecnici–amministrativi, siano stati a suo tempo predisposti ed adottati dai dirigenti dell'U.I.C. allo scopo di prevenire o, quanto meno, di rendere impossibili o non facilmente attuabili le più delittuose frodi valutarie in questione;

*b*) se l'U.I.C. abbia almeno curato di trattenere e sequestrare gli originali della documentazione segnalata sospetta dalla polizia tributaria investigativa, e poi riconosciuta illegittima; con la quale documentazione era stata richiesta l'assegnazione di valuta U.S.A. per pagamento anticipato di merce statunitense mai commissionata e, quindi, mai giunta in Italia;

*c*) se gli odierni servizi dell'U.I.C. e precisamente quelli relativi alle « assegnazioni valuta », al « controllo traffici valutari » in genere ed all'Ufficio « controllo benestari » siano stati e siano in grado di accertare con tempestività e scrupolosa vigilanza la regolarità delle operazioni concluse in *export–import*, o per operazioni finanziarie valutarie diverse;

*d*) se, contemporaneamente agli accertamenti giudiziari in corso, nei riguardi dei denunziati per le note frodi valutarie – siano state accertate e si stiano accertando nei confronti dei dirigenti dell'U.I.C. in conformità del tassativo disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945. n. 331, le eventuali responsabilità circa le cause e le conseguenze del disordinato funzionamento ed andamento tecnico–amministrativo dei singoli servizi affidati agli stessi dirigenti (2012).

RISPOSTA. — Il Ministero del commercio con l'estero ritiene superata l'interrogazione per quanto riguarda la parte relativa alle infrazioni valutarie a seguito degli ampi chiarimenti dati sull'argomento dal ministro La Malfa nel suo discorso al Senato del 7 giugno 1951 ed alla Camera dei deputati in sede di discussione dell'interpellanza dell'onorevole Nasi (16 e 17 maggio 1951) e del bilancio di quel Ministero.

Pertanto questa Amministrazione limita la risposta a quanto concerne la sua specifica competenza circa il funzionamento dell'Ufficio italiano dei cambi.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 possono far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio italiano cambi quattro membri fra le persone di maggiore competenza e non interessate in materia di cambi, da nominarsi rispettivamente dal Ministro per il tesoro, da quello per il commercio, dal Governatore della Banca d'Italia e dal Ministro per il tesoro d'intesa col Governatore della Banca d'Italia.

Le nomine effettuate per tali posti di consigliere risultano regolari a norma di legge e

sono a favore di persone aventi indiscussa competenza ed esperienza in materia economico-finanziaria, come riconosciuto anche all'estero.

La dizione usata dalla legge « non interessante » è da riferire peraltro alla posizione di operatori, che non si ha in alcuno dei consiglieri predetti, per i quali non esistono ragioni di incompatibilità al loro permanere nell'organo amministrativo dell'U.I.C.

Per quanto concerne le funzioni particolari di qualche membro, nel senso cioè di incarichi diversi presso l'Ufficio medesimo, va notato che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto e dell'articolo 62 del regolamento del personale, regolarmente approvati con decreto del Ministro del tesoro, l'Ente può avvalersi, per specifiche attribuzioni, anche dell'opera di professionisti e di persone particolarmente esperte in materia secondo speciali contratti.

Nella fattispecie con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione si è stabilito di nominare un consulente generale dell'Ufficio, avente compiti di collaborazione con gli organi deliberativi e con la Direzione per le materie assoggettate al suo esame. Il « consulente » veniva inoltre chiamato a partecipare – ove non ne faccia già parte per altro titolo – alle riunioni del Consiglio stesso. L'importanza ed estensione della materia su cui deve essere sentito il consulente medesimo: E.R.P., Cooperazione economica europea, Fondo monetario internazionale e Regolamento del commercio estero, ecc., sono tali da richiedere una designazione particolare, per cui non può ostare il fatto che nel contempo la persona prescelta per tale incarico fosse già nominata consigliere dell'Ufficio stesso. La misura della rimunerazione per le cennate prestazioni professionali è stata fissata adeguatamente agli impegni di lavoro che comporta l'incarico ed è mensilmente corrisposta e contabilizzata tra le spese di amministrazione dell'Ufficio di che trattasi.

*Il Sottosegretario di Stato*
AVANZINI.

---

JACINI. – *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in vista delle urgenti necessità finanziarie delle aziende ed enti agricoli, nonchè dei Consorzi di bonifica danneggiati dalle recenti alluvioni, non ritengano opportuno, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e la ripresa dell'attività produttiva, nonchè per sopperire alla deficienza di capitali da investire a breve, media e lunga scadenza da parte degli istituti speciali esercenti il credito agrario e di quelli esercenti il credito fondiario, di mettere subito a disposizione degli istituti stessi le somme stanziate e da stanziare per la concessione di sussidi alle imprese, enti e consorzi di bonifica, affinchè i detti istituti, con rapida procedura bancaria assumendone il relativo rischio, possano concedere ai danneggiati dei congrui anticipi da recuperarsi ad avvenuta definizione della procedura prevista dalla legge per l'assegnazione e l'erogazione dei sussidi.

Allo stesso fine il sottoscritto desidera conoscere se il Ministro del tesoro non ritenga opportuno di destinare almeno dieci miliardi dei proventi del Prestito in corso di emissione dell'acquisto alla pari di cartelle fondiarie che gli istituti esercenti il credito fondiario e il credito agrario emetterebbero a fronte dei mutui concessi agli aventi diritto al contributo nel pagamento degli interessi, previsto dalla legge in corso di approvazione.

Allo scopo, poi, di mettere in grado gli istituti speciali di credito agrario di sovvenzionare con convenienti ratizzazioni e a basso tasso d'interesse le aziende agricole, gli enti agrari e i consorzi di bonifica per la parte del loro fabbisogno che non sia coperta dai sussidi a carico dello Stato, si chiede se non sia anche opportuno di assegnare, prelevandolo dai proventi del Prestito, agli stessi istituti un fondo restituibile, che li metta in condizione di assolvere anche a questo non meno importante compito (2052).

RISPOSTA. — La legge 10 gennaio 1952, n. 3, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dall'estate e autunno 1951 prevede, fra l'altro, la concessione di contributi in conto capitale a favore delle aziende medesime sulle spese occorrenti per il ripristino della loro efficienza produttiva.

Ai sensi dell'articolo 9, i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi vengono stabiliti da apposite commissioni

provinciali, le quali esprimono, altresì, il loro preventivo parere per ogni singola concessione.

Ai sensi, poi, dell'articolo 13, la liquidazione del contributo è disposta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla base della documentazione acquisita e del parere della cennata Commissione. Lo stesso articolo prevede, poi, la concessione alle piccole e medie aziende ed alle Cooperative ad esse assimilate di anticipazioni sino al 20 per cento dell'ammontare del contributo per il ripristino di opere fondiarie e di coltivazioni indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2 della predetta legge n. 3.

Tutto ciò premesso, e considerato che l'intervento dello Stato ha carattere di concorso nelle spese effettivamente sostenute dalle aziende danneggiate, si rileva la impossibilità di porre a disposizione di tali aziende e degli istituti finanziatori i contributi in parola, prima che sia perfezionata la procedura prevista dalla legge per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi medesimi.

In ordine, poi, alle proposte intese a destinare parte dei proventi del Prestito all'acquisto di cartelle fondiarie ed all'anticipo agli istituti esercenti il credito agrario e fondiario di un fondo per la concessione di mutui, è da considerare che a ciò già provvede l'articolo 6 della ripetuta legge 10 gennaio 1952, n. 3 (perfezionatasi dopo la presentazione della interrogazione in esame), il quale autorizza la concessione ai cennati istituti di anticipi, fino all'ammontare di 5 miliardi di lire, per la concessione dei mutui di cui al precedente articolo 5, anche sotto forma di accettazione di cartelle emesse dagli istituti stessi, quando trattisi di operazioni di credito agrario di miglioramento.

Le cure del Governo in favore dell'agricoltura hanno trovato nuove manifestazioni nel disegno di legge recentemente presentato alla Camera dei deputati (atto n. 2511), relativo ai provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, nel quale è prevista, tra l'altro, la costituzione di un fondo di rotazione ammontante a 25 miliardi di lire per ciascuno dei cinque prossimi esercizi finanziari, per la concessione di anticipazioni agli istituti esercenti il credito, e preferenzialmente a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, per mutui a favore di agricoltori singoli o associati, per costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali, oppure per acquisto di macchine agricole.

Lo stesso disegno di legge prevede, inoltre, altra assegnazione straordinaria di 13 miliardi di lire, che permetterà di integrare i programmi in atto nei territori ove non opera la Cassa per il Mezzogiorno e la legge per le aree depresse del Centro-settentrione per la prosecuzione di opere pubbliche di bonifica e per opere di miglioramento fondiario.

*Il Sottosegretario di Stato*
AVANZINI.

---

JANNELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Perchè faccia conoscere le ragioni che hanno determinato il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella sua recente sessione, a dare parere sfavorevole alla concessione della libera docenza ai candidati militari. Questo parere è stato dato malgrado le commissioni esaminatrici avessero proclamato all'unanimità docenti gli esaminandi e nonostante un recente giudizio nettamente favorevole espresso dal Consiglio di Stato (2095).

RISPOSTA. — Si premette che il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso parere contrario al conferimento dell'abilitazione alla libera docenza in patologia speciale medica e metodologia clinica non soltanto nei confronti di taluni candidati ammessi a partecipare alla sessione in soprannumero, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, ma anche nei confronti di altri candidati ammessi del pari in soprannumero, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto.

Gli atti relativi, comunque, stanno per essere sottoposti all'esame dello scrivente che non mancherà di esaminarli con ogni cura, ai fini di quelle determinazioni che saranno dettate dalla rigorosa osservanza delle norme di legge.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

LOCATELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere perchè Luigi Chiarini è stato rimosso dal posto che degnamente teneva al Centro sperimentale di cinematografia e alla Direzione della notissima rivista « Bianco e Nero ».

(Chiarini è di fama internazionale nel campo cinematografico e chi lo sostituisce è un « Carneade » qualsiasi) (2093).

RISPOSTA. — Con decreto 14 novembre 1947 del Presidente del Consiglio dei ministri, il dottor Luigi Chiarini, quale esperto in materia cinematografica, fu nominato componente del Consiglio direttivo del Centro sperimentale di cinematografia e Vice presidente del Consiglio stesso.

Peraltro, i rapporti fra il dottor Chiarini e il Direttore del Centro, divennero, ben presto, estremamente difficili, data la divergenza di vedute esistente tra gli stessi circa lo svolgimento delle attività statutarie dell'Ente.

Tale situazione comprometteva gravemente il funzionamento dell'Istituto e lo stesso raggiungimento dei suoi scopi istituzionali; il che condusse alle dimissioni di vari membri del Consiglio direttivo.

Al fine di assicurare il funzionamento dell'Ente, fu provveduto, con decreto presidenziale 10 dicembre 1950, allo scioglimento del Consiglio suindicato ed alla nomina di un commissario straordinario, con l'incarico di proporre le modifiche necessarie per adeguare l'ordinamento dell'Ente alle attuali esigenze.

Per quanto concerne i rapporti tra il dottor Chiarini e la rivista « Bianco e Nero » si osserva che tali rapporti non rientrano nella competenza del Governo.

*Il Sottosegretario di Stato*
ANDREOTTI.

---

LOCATELLI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — L'anno scorso a una mia interrogazione perchè fossero finalmente compiuti i lavori per la ricostruzione del ponte di Turbigo (che interessa provincie e comuni dell'Alto milanese) il Ministero mi rispose rassicurandomi, ma il ponte non è ancora stato ricostruito con gravissimo disagio delle popolazioni.

Chiedo che il loro vivo e giusto desiderio sia al più presto esaurito (2079).

RISPOSTA. — L'annosa questione relativa alla ricostruzione del ponte di Turbige sul Ticino, sta per concludersi. Infatti in seguito a varie trattative svolte cor diverse imprese è stato finalmente concluso l'accordo con la Ditta Bossi di Milano.

Il progetto all'uopo predisposto è stato già sottoposto all'esame degli organi consultivi e quanto prima sarà effettuata la consegna formale dei lavori.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

LOCATELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Perchè veda se non creda giusto ed opportuno, istituire, per il 1953, il terzo corso di avviamento nel grosso centro operaio di Binasco (Milano).

Attualmente vi sono due corsi soli ed è bene che la scuola sia completata, nell'interesse di tutta la popolazione (2110).

RISPOSTA. — Assicuro l'onorevole interrogante che la possibilità di provvedere alla trasformazione del corso biennale di avviamento a tipo industriale di Binasco (Milano), in scuola di avviamento dello stesso tipo, formerà oggetto di particolare esame in sede di compilazione del piano di nuove istituzioni e trasformazioni di istituti e scuole di istruzione tecnica, per l'anno scolastico 1952-53, semprechè la relativa proposta venga inviata in tempo debito dalle Autorità locali.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

LOCATELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Perchè predisponga una opportuna inchiesta sull'operato del medico dirigente della mutua di Casorate Primo (Pavia) che è scortese sempre con i poveri malati, non ha nessuna comprensione, ha mandato al lavoro malati non guariti, ha rifiutato il ricovero ad altri. Tutta la popolazione operaia è in giusto fermento e chiede il trasferimento del responsabile. Certi metodi non possono asso-

lutamente essere tollerati in una Repubblica democratica. (Vedi, tra gli altri, il caso di Losio Carolina, inviata al lavoro malata e dichiarata cronica prematuramente; e il caso di Garlaschi Maria Delfina alla quale fu negato il ricovero e dichiarata cronica senza essere visitata, nonostante il parere della clinica di via Pace di Milano che ne consigliava il ricovero) (2111).

RISPOSTA. — In ordine a quanto segnalato dalla S. V. On.le, sono stati esperiti opportuni accertamenti, dai quali sono emerse le risultanze che si ha il pregio di partecipare con la presente.

Pur appartenendo il comune di Casorate Primo alla provincia di Pavia, la popolazione assicurata viene assistita però dalla sede di Milano dell'I.N.A.M., in quanto il Circolo ospedaliero di Casorate fa parte dell'organizzazione ospedaliera della provincia di Milano e la sezione territoriale dell'I.N.A.M. funziona presso l'Ospedale, sia per l'impossibilità di trovare altrove i locali necessari, sia perchè gli assistiti usufruiscono dei servizi specialistici di cui l'ospedale è dotato.

Ciò premesso, occorre rilevare che nessuna lamentela è pervenuta finora alla sede provinciale di Milano da parte delle categorie assistite per quanto concerne l'attività della sezione territoriale e particolarmente quella del dottor Del Buono, primo medico di sezione; i giudizi emessi da tale sanitario sono stati sempre confermati in sede di esame collegiale presso la sede provinciale.

Per quanto riguarda l'assistita Losio Carolina, essa è stata dichiarata affetta da malattia cronica dalla sezione di Casorate e, avendo prodotto ricorso avverso tale decisione, sarà sottoposta a visita collegiale presso la sede di Milano.

All'assistita Garlaschi Maria Delfina è stata rilasciata impegnativa di ricovero per la clinica di via Pace di Milano l'8 febbraio 1952, non appena la sede provinciale di Vercelli, presso la quale la stessa è iscritta, ha dato la necessaria autorizzazione, anche ai fini amministrativi, trattandosi di ricovero non urgente.

Si assicura, comunque, che questo Ministero ha disposto che l'Ispettore medico addetto al Circolo di Milano dell'Ispettorato del lavoro, svolga ogni ulteriore accertamento in merito ai fatti segnalati con l'interrogazione, del cui esito lo scrivente non mancherà di dare notizia alla S. V. On.le.

*Il Ministro*
RUBINACCI.

---

LOCATELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non credano giusto e opportuno procedere ad una severissima inchiesta per chiarire chi sono i responsabili del gravissimo disastro di Cesano Maderno (Milano) che ha provocato numerose vittime, gettando nel lutto tante povere famiglie (2142).

RISPOSTA. — In relazione al grave sinistro di recente verificatosi in Cesano Maderno, questo Ministero ebbe subito a disporre per i necessari accertamenti, intesi ad acclararne le cause determinanti.

Poichè tali accertamenti sono tuttora in corso di espletamento, tengo, per intanto, ad assicurare la S. V. Onorevole di quanto precede, con riserva di ulteriori chiarimenti in ordine alle risultanze della indagine disposta.

*Il Ministro*
RUBINACCI.

---

LODATO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere: in base a quali criteri l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica viene a modificare l'accertamento favorevole del sanitario indicato nella disposizione dell'articolo 15 del regolamento delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi dei dipendenti da pubbliche amministrazioni, approvato con decreto presidenziale 28 luglio 1950, n. 899, in modo da precludere all'impiegato più modesto e più bisognoso la possibilità di ottenere la cessione decennale dello stipendio, in particolare, nella specie, per un commesso dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che risulta beneficiario per pensione di guerra di 6ª cate-

goria, quindi in condizioni di salute non molto gravi, e che presta tuttora regolare servizio (2109).

RISPOSTA. — In merito, anche a nome del Ministro del tesoro e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, le faccio noto: il debito che il dipendente dello Stato contrae verso lo Stato medesimo in dipendenza della concessione di un prestito verso cessione di quote di stipendio viene dalla legge considerato estinto in seguito alla morte dell'impiegato, onde la vedova o gli orfani, pur mantenendo integro il diritto al trattamento di quiescenza, non sono tenuti a rifondere allo Stato le quote residue del debito contratto dal rispettivo marito o padre.

Questa disposizione, che ha un indubbio contenuto umanitario e sociale, impone però allo Stato di garantirsi contro incaute concessioni di prestiti ai dipendenti le cui condizioni di salute non siano tali da far presumere in essi normali probabilità di sopravvivenza, e quindi sicurezza, almeno teorica, di estinzione del debito.

Ciò, peraltro, non vuol dire che l'impiegato venga abbandonato a sè stesso quando venga a trovarsi in precarie condizioni di salute, e cioè proprio nel caso in cui versi in maggior bisogno, in quanto lo Stato risponde alle esigenze assistenziali sanitarie dei propri dipendenti con altre norme e provvidenze specifiche mediante l'organizzazione di appositi enti di assistenza e previdenza (E.N.P.A.S.), che provvede al rimborso delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche, e, ove del caso, al diretto ricovero in istituti di cura.

L'istituto della cessione dello stipendio, invece, non ha lo scopo specifico di sovvenire alle necessità del personale in caso di malattia, sibbene quello di offrire al personale stesso, che per ragioni diverse sia costretto a far ricorso al credito, prestiti a tasso modico ed a lunga rateazione.

È ovvio quindi che lo Stato debba garantirsi contro incaute concessioni di prestiti, e la stessa legislazione appunto fornisce ad esso i mezzi per cautelarsi, e gliene impone l'adozione; infatti l'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, stabilisce che non possono ottenere i prestiti i dipendenti statali che non comprovino di avere sana costituzione fisica.

L'accertamento, in prima istanza, dello stato di salute dell'aspirante al prestito è effettuato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico militare o da un medico dell'Amministrazione, a norma dell'articolo 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895.

Qualora dal certificato rilasciato dal medico anzidetto, o da altri documenti in possesso dell'Ispettorato per il credito ai dipendenti statali, risulti, o nasca il dubbio, che le condizioni fisiche del richiedente non siano buone, l'Ispettorato stesso si tutela, a norma del successivo articolo 16 dello stesso regolamento, chiedendo la revisione del giudizio espresso dal sanitario nel certificato alle Autorità superiori, che sono l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per i certificati rilasciati dai medici provinciali, i Direttori di sanità militare per i certificati rilasciati da medici militari e i medici provinciali per i certificati rilasciati dagli altri medici.

Non sarà inutile, a questo proposito, notare che la stessa facoltà di chiedere la revisione del giudizio di prima istanza è concessa, dallo stesso articolo 16, anche al dipendente statale.

Quanto ai criteri con i quali l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica rivede il giudizio formulato dal medico di prima istanza, in base al di lui certificato ed agli ulteriori eventuali elementi risultanti d'ufficio, è evidente che non possano essere che di natura strettamente tecnica. L'Alto Commissariato stesso, poi, non modifica l'accertamento del medico provinciale, ma emette un proprio parere del quale, in quanto proveniente da Autorità medica superiore e formulato in base a nuovi elementi, l'Amministrazione non può non tenere conto nelle sue determinazioni.

Per quanto riguarda il caso del commesso postale di cui è cenno nella seconda parte dell'interrogazione, precisi elementi avrebbero potuto essere forniti solo se, con la comunicazione delle generalità, l'Amministrazione fosse stata posta in grado di riesaminare concretamente il caso.

Comunque si può osservare che il fatto stesso che il soggetto sia titolare di pensione di guerra di 6ª categoria giustifica il dubbio sulle sue condizioni di salute, che potrebbero essere non buone, se pure non molto gravi. Inoltre è da tener presente che in tali casi il giudizio prognostico riguarda la durata del prestito (dieci anni), e pertanto il fatto che il commesso postale sia attualmente in attività di servizio non può fornire la sicura prova delle sue condizioni di salute a distanza di un decennio.

*Il Ministro*
SPATARO.

---

LUCIFERO. – *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali ragioni il Questore di Cosenza ha negato l'autorizzazione all'affissione del seguente manifesto: « Unione monarchica italiana – Sezione provinciale di Cosenza – Martedì 29 corrente, alle ore 9,30, nel Duomo, sarà celebrata una messa in suffragio di S. M. Vittorio Emanuele III. Si invita la cittadinanza ad intervenire ». Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti ha preso nei confronti di detto funzionario per questa sua violazione della libertà dopo che il procuratore della Repubblica di Cosenza, su istanza degli interessati, ha autorizzato l'affissione del manifesto sopra riportato « poichè esso non contiene » – così si esprime il magistrato – « nulla che autorizzi il divieto di affissione, rappresentando un semplice invito alla cittadinanza di partecipare ad una cerimonia religiosa in suffragio dell'anima del fu Re d'Italia Vittorio Emanuele III, che non ha nessun carattere politico, ma semplicemente pietoso » (2140).

RISPOSTA. — Il manifesto, com'è noto, è stato affisso in seguito alla decisione della Procura della Repubblica di Cosenza sul ricorso avverso il diniego della Questura.

Il rimedio previsto dal decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, è appunto inteso a correggere eventuali errori o diversità di apprezzamenti dell'Autorità di pubblica sicurezza e, pertanto, nessun ulteriore provvedimento rimane da adottare.

*Il Sottosegretario di Stato*
BUBBIO.

---

MACRELLI. – *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:, 1° se i 5 miliardi di cui alle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per il tesoro fatte in Senato nella seduta dal 1° luglio 1950, sono stati definitivamente assegnati e versati per la U.N.R.R.A–Casas; 2°, quali criteri si intendono adottare per la distribuzione della somma, richiamando le Autorità competenti agli impegni assunti per le provincie di Forlì e Ravenna (1948).

MACRELLI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere se in relazione alla risposta data dal Sottosegretario del tesoro in Senato, si è provveduto a fornire la U.N.R.R.A–Casas (prima Giunta) dei mezzi occorrenti per riprendere e continuare la sua attività, e per sapere con quali criteri verrà disposta l'assegnazione dei fondi, tenendo presenti gli impegni assunti per le province di Forlì e Ravenna (1955).

RISPOSTA. — Data l'identità della materia e delle questioni proposte si risponde cumulativamente alle interrogazioni nn. 1948–1955:

Come è ormai noto, la somma di lire 5 miliardi prelevati dal Fondo–lire E.R.P., per provvedere alla prosecuzione del programma di assistenza generale svolto dall'U.N.R.R.A–Casas è stata assegnata alla stessa U.N.R.R.A.–Casas, prima Giunta in base alla legge 22 febbraio 1951, n. 188.

Tale somma per impegni presi precedentemente con l'E.C.A. è stata destinata per 4 miliardi a costruzioni edilizie e per un miliardo ad un programma d'incremento economico sociale.

Nella effettiva erogazione dei fondi suddetti si seguono i seguenti criteri:

1° un Comitato misto E.R.P. prima Giunta U.N.R.R.A.–Casas provvede ad attuare man mano i programmi concordati.

Il programma di costruzioni redatto nel 1949 considerava n. 3.000 alloggi suddivisi in cinquantasei Comuni. Per effetto però dell'aumento del prezzo dei materiali e del costo della mano d'opera verificatisi durante il tempo intercorso dal 1949 alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge stessa avvenuta il 3 aprile 1951, si sono dovute effettuare due

riduzioni al numero degli alloggi da ricostruire, di guisa che i 3.000 alloggi preventivati si riducono complessivamente a circa 1.900;

2° gli alloggi che sul fondo anzidetto potranno essere realizzati nelle provincie di Forlì e Ravenna tenuto conto delle necessità delle altre provincie consisteranno complessivamente in 40 e 44 appartamenti che sorgeranno in Modigliana, Casola Valsenio e Castel Bolognese.

I relativi lavori già appaltati sono in corso di esecuzione.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

MARIANI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che il 31 agosto 1950, il Sindacato dei lavoratori metallurgici di Milano segnalava, al locale Circolo dell'Ispettorato del lavoro e alla sede milanese dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che le acciaierie e ferriere lombarde Falck avevano, negli anni dal 1945 al 1950, richiesto il pagamento dell'integrazione salariale e ne avevano riscosso le somme relative, benchè non ne ricorressero gli estremi, in quanto le maestranze avevano sempre effettuato un orario normale di lavoro; che lo stesso Sindacato richiedeva l'esame dei libri–paga, sui quali, per giustificare l'appropriazione suddetta, sarebbe stato fatto figurare un orario di lavoro inferiore a quello reale;

che tutto ciò ha permesso alle acciaierie e ferriere lombarde Falck di appropriarsi indebitamente di cifre assai rilevanti e di eludere, inoltre, il pagamento dei contributi assicurativi, per un cospicuo importo;

che alla richiesta dell'Organizzazione sindacale dell'Ispettorato del lavoro di denunciare, a norma dei suoi doveri istituzionali l'azienda Falck all'Autorità giudiziaria, lo stesso Ispettorato ha precisato, con la sua nota n. 6/983/E del 9 settembre 1951, che il Ministero del lavoro aveva provveduto ad avocare a sè la pratica;

interroga l'onorevole Ministro per conoscere:

1° in base a quali disposizioni di legge e considerazioni egli abbia ritenuto di sottrarre la pratica alla naturale e normale procedura di denuncia all'Autorità giudiziaria, come previsto dalla legge e come inesorabilmente avviene nei riguardi di altre aziende, numerose fra queste le piccolissime unità produttive;

2° quale seguito abbia dato al rapporto del 14 dicembre 1950 del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Milano, che presentava i risultati degli accertamenti e le irregolarità riscontrate;

3° quali provvedimenti intenda adottare, affinché anche nei confronti delle acciaierie e ferriere lombarde la legge trovi la sua applicazione (2132).

RISPOSTA. — Accertamenti eseguiti dagli organi del Ministero e dalle sedi locali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella seconda metà del 1950 portarono alla constatazione che da parte di alcuni complessi industriali dell'Alta Italia – e segnatamente nella provincia di Milano – erano state compiute irregolarità a danno della gestione della Cassa integrazione–guadagni, consistenti nell'aver richiesto ed ottenuto, in misura superiore alla dovuta, rimborsi per integrazioni salariali relative ad ore non lavorate.

Tali irregolarità furono riscontrate particolarmente nei confronti delle officine Falck e di alcune altre grosse aziende e gli accertamenti fecero sorgere il fondato sospetto che irregolarità del genere fossero del pari commesse anche da altri importanti complessi industriali, per cui si ritenne opportuno estendere le indagini ed avocare le decisioni conseguenti all'Amministrazione centrale, quando fosse stato compiuto un accertamento più completo sull'estensione del fenomeno, in modo da seguire criteri uniformi nel perseguimento delle irregolarità accertate.

In conseguenza, il Ministero del lavoro, fin dai primi mesi del 1951, impartì istruzioni ai Circoli dell'Ispettorato del lavoro di Milano, Torino e Genova, al fine di concordare, insieme agli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una azione comune da svolgersi nell'àmbito delle circoscrizioni territoriali dei Circoli predetti, diretta ad accertare l'effettiva estensione degli indicati abusi e il numero e l'importanza dei complessi industriali che vi fossero implicati, nonchè le possibilità dei relativi recuperi.

Le indagini, le quali si sono presentate difficili e complesse, sono ancora in corso.

Per quanto riguarda, in particolare, la ditta Falck, essa fu diligentemente ispezionata dall'Ispettorato del lavoro di Milano, il quale accertò effettivamente numerose irregolarità che vennero contestate alla ditta. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore della Cassa integrazione, ha però constatato che per la maggior parte gli addebiti sono stati causati da errate interpretazioni delle disposizioni di legge – specialmente nel primo periodo di applicazione della legge 12 agosto 1947, n. 869 – e da omessa denuncia di orari plurisettimanali di lavoro realmente effettuati, per le quali circostanze, in altri casi simili, il Comitato speciale della Cassa integrazione ha concesso sanatoria amministrativa.

È in corso tuttora l'esame accurato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei documenti contabili della ditta per accertare tutte le somme legalmente corrisposte ai lavoratori e quelle irregolarmente pagate.

Per quanto riguarda queste ultime, la ditta si giustifica affermando di avere subìto forti pressioni dalle maestranze per il pagamento delle integrazioni salariali suddette.

Non risulta finora provata la malafede della azienda e, pertanto, non può parlarsi di denuncia all'Autorità giudiziaria, fino a che non saranno stati ultimati tutti gli accertamenti in atto.

Si assicura, comunque, la S. V. onorevole che anche le somme percepite dalla ditta Falck saranno, con ogni mezzo, recuperate dalla Cassa integrazione–guadagni, salvo ogni altra azione che si rendesse eventualmente necessaria.

*Il Ministro*
RUBINACCI.

---

MOLINELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* — Per sapere, in considerazione anche delle dichiarazioni già fatte dai Governi inglese e francese di non avere nessuna obiezione da sollevare a che industriali ed uomini di affari dei due Paesi partecipino alla Conferenza economica di Mosca, quale atteggiamento intenda assumere il Governo italiano nei confronti dei nostri che intendano parteciparvi (2159).

RISPOSTA. — La Conferenza economica internazionale che sarà tenuta a Mosca nel prossimo mese di aprile non avrà carattere intergovernativo e pertanto non si pone neppure il problema se il Governo italiano debba esservi rappresentato ufficialmente.

Per quanto riguarda la partecipazione di privati cittadini alla Conferenza, il Governo italiano – come già è stato dichiarato in sede di Commissione degli esteri della Camera dei deputati – sarebbe favorevole alla più ampia circolazione degli uomini e delle idee, quando questa circolazione fosse veramente libera ed aperta, cioè tale da poter effettivamente portare alla imparziale conoscenza della realtà e all'accertamento della verità.

È noto d'altra parte che, dato il regime di monopolio statale del commercio vigente nell'U.R.S.S. e nei Paesi sovietizzati dell'Europa orientale, una qualsiasi modifica dell'attuale situazione degli scambi con quei Paesi può solo ottenersi a mezzo di accordi conclusi direttamente con quei Governi e direttamente attuati con loro.

Per tali ragioni, come pure per il suo evidente scopo politico e per il modo in cui è organizzata, la Conferenza in parola non può non essere considerata con cautela: il Governo ritiene pertanto di doverne sconsigliare la partecipazione.

Risulta che analogo è l'atteggiamento assunto dai Governi britannico, olandese, francese, belga e portoghese.

In particolare il Ministro degli affari esteri di Gran Bretagna, signor Eden – nel corso della seduta del 4 febbraio u. s. della Camera dei Comuni – nel rispondere ad una interpellanza presentata sull'argomento dal signor Erroll, si è espresso nei seguenti termini: « Sono a conoscenza del fatto che il Governo sovietico sta tentando da qualche tempo di preparare, attraverso la organizzazione della cosidetta " campagna per la pace ", una Conferenza da tenersi a Mosca . . . È chiaro che il vero scopo di tale Conferenza è di organizzare la pressione popolare nei Paesi non comunisti contro le attuali restrizioni all'esportazione di materiali strategici verso la Russia e contro i programmi di difesa delle Potenze occidentali. Non ritengo che la partecipazione alla Conferenza di privati cittadini del Regno Unito

avrebbe alcun benefico effetto per questo Paese ». E successivamente Eden ha precisato che la sua opinione in materia era analoga a quella espressa da varie organizzazioni britanniche tra cui il Congresso delle Trade Unions.

*Il Sottosegretario di Stato*
TAVIANI.

---

MUSOLINO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.* — Per sapere se non ritengano di particolare interesse della popolazione del comune di Africo (Reggio Calabria), divenuta nomade in seguito alla distruzione del proprio abitato, in conseguenza della recente alluvione, e conveniente per lo Stato, scegliere come sede dell'erigendo nuovo abitato la località posta a cavallo della strada nazionale tra Brancaleone Marina e Bianconovo precisamente all'incrocio della strada comunale Ferruzzano–Stazione ferroviaria omonima ove esiste un latifondo prevalentemente incolto e suscettibile in molta parte di coltura seminativa ed arborea, per cui potrebbe costituire base di vita economica per i futuri abitanti.

L'interrogante fa rilevare che il terreno pianeggiante, la vicinanza dello scalo ferroviario e quello del comprensorio di bonifica del torrente « La Verde », mentre presentano possibilità di sviluppo alla vita civile ed economica dell'erigendo Comune, costituiscono per lo Stato una sensibile economia di trasporto per le future costruzioni di case per i sinistrati. Inoltre si viene ad animare, con tale ubicazione un tratto lungo 16 chilometri, oggi solitario e pericoloso al traffico, e dare alla zona, sotto tutti i punti di vista, economico, sociale ed agricolo, vantaggi non pochi per gli abitanti di Africo e per la provincia interessata (2008).

RISPOSTA. — La questione relativa al trasferimento dell'abitato di Africo il cui territorio è tutto in frana, era stata deferita allo esame del geologo capo professor Ducci, il quale, dopo accurati studi ed accertamenti *in loco*, nel confermare la necessità di trasferire l'abitato stesso, aveva dichiarato che fra le numerose zone prese in esame, l unica adatta al trasferimento di Africo era quella pianeggiante situata ad est di Ferruzzano, in località Lacchi della Quercia a quota di 3 metri circa sul livello del mare.

Tale zona, infatti, essendo attraversata dalla strada statale n. 106, avrebbe dato, a parere del detto geologo, la possibilità di avere un discreto approvvigionamento idrico mediante captazione di sorgenti distanti circa un chilometro a monte.

Senonchè nell'eventualità che venisse prospettato lo stato di disagio in cui verrebbero a trovarsi gli Africesi in dipendenza del trasferimento proposto, per il fatto che la località Lacchi della Quercia si trova distante 30 chilometri circa dalla vecchia sede, l'Autorità provinciale di Reggio Calabria si sta interessando perchè mediante apposita cessione di territorio da parte del Comune di Bianco, possa ottenersi una continuità territoriale fra la vecchia Africo e la zona di spostamento. La stessa Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, la quale coi fondi della Cassa per il Mezzogiorno avrebbe dovuto procedere alla costruzione della strada di allacciamento del Comune di Africo, con la provinciale Semo, Bianco, attraverso la frazione Casalinuovo, a seguito della situazione determinatasi per le recenti alluvioni ha abbandonato tale progetto e sta studiando la possibilità di costruire una strada di penetrazione che, partendo da Africo nuovo ed attraversando i Piani di Scrisà e la frazione Casalinuovo, conduca al vecchio territorio di Africo.

In tal modo la popolazione del Comune anzidetto, costituita in gran parte da pastori, avrà la possibilità e la comodità di spostarsi verso i vecchi territori per la tutela dei suoi interessi, secondo le necessità stagionali.

Tale è la situazione attuale della questione di cui trattasi.

Si assicura che essa però è seguìta da questo Ministero, con la massima attenzione, al fine di adottare quanto prima la migliore soluzione possibile.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

MUSOLINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a sua

conoscenza quanto accade di irregolare e contrario alle norme in vigore nell'ufficio collocamento comunale di Seminara (Reggio Calabria) in merito all'ammissione nel corso ceramisti e terracottai, dove il criterio politico e personale del collocatore prevale al criterio tecnico-sociale.

Se non ritenga opportuno disporre che una commissione in cui siano rappresentati gli organismi sindacali del luogo sia incaricata, al posto del singolo collocatore comunale, dello esame delle istanze presentate.

Ciò al fine di evitare arbitrii, favoritismi ed ingiustizie, molto facili a verificarsi col sistema attuale, in cui il giudizio unilaterale è a base della scelta dei concorrenti al corso di qualificazione (2144).

RISPOSTA. — Per quanto concerne l'opportunità, prospettata dalla S. V. On.le di demandare la selezione degli aspiranti a corsi professionali per disoccupati ad una apposita commissione, in cui siano rappresentati gli organismi sindacali, si rileva che, a termini dell'articolo 49 della legge 29 aprile 1949, n. 264, alla selezione ed all'avviamento ai corsi stessi provvede l'Ufficio del lavoro competente d'intesa con la Direzione dei corsi d'addestramento, tenendo presente criteri razionali di orientamento professionale ed altri elementi relativi alla situazione familiare ed allo stato di bisogno degli interessati.

Ciò premesso, risulta a questo Ministero che la selezione degli aspiranti al corso ceramisti e terracottai in Seminara è stata effettuata – a norma delle vigenti disposizioni – dal competente Ufficio del lavoro di Reggio Calabria, d'intesa con il direttore del corso, e quindi senza alcuna ingerenza dell'incaricato del servizio di collocamento in Seminara. Quest'ultimo si è limitato soltanto a fornire le necessarie informazioni relative alla posizione dei singoli aspiranti (anzianità di disoccupazione, qualifiche principali e sussidiarie, stato civile, carico familiare, ecc.) i quali dati sono risultati rispondenti agli atti dell'Ufficio.

È emerso altresì che dei 47 lavoratori che hanno presentato domanda di assunzione al corso – previsto per 30 unità – 10 sono stati esclusi perchè vasai artigiani con bottega propria e solo saltuariamente disoccupati e sette per motivi varii (perchè barbieri, coltivatori diretti, non disoccupati, ecc.).

Tra gli ammessi figurano infine 9 disoccupati aventi la qualifica principale di braccianti agricoli o manovali, ma in condizioni di particolare bisogno e con qualifica sussidiaria di mattonai.

*Il Ministro*
RUBINACCI.

---

PERSICO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda prendere tempestivi provvedimenti perchè nel prossimo anno non abbia a ripetersi lo scempio recentemente compiuto nei nostri boschi, così necessari ai bisogni del regime idrico nazionale ed a quelli di una previdente agricoltura, per il rito festivo degli alberi natalizi.

A tale rito potrà essere opportunamente e adeguatamente provveduto sia con apposite coltivazioni, che saranno tra l'altro oltremodo redditizie, sia con i cimali delle piante regolarmente abbattute, facendosi espresso divieto di tagliare giovani arbusti, o sradicare alberelli in pieno sviluppo (2069).

RISPOSTA. — Il taglio indiscriminato di piante e di cimali di resinose nei boschi vincolati è già vietato e previsto dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e dai regolamenti provinciali delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Allo scopo di rendere più efficaci le norme in vigore è stato fatto inserire in detti regolamenti un articolo per fare obbligo a chiunque trasporti o commerci piante o parti di piante per l'allestimento degli alberi di Natale, di munirsi di un apposito certificato rilasciato dall'Autorità forestale, attestante la legittima provenienza delle piante stesse. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione di cui all'articolo 26 della legge citata ed il sequestro della merce.

Non è sembrato ragionevole proibire gli alberi di Natale sia perchè la proibizione rischiava di dar luogo ad un'altra delle tante trasgressioni, sia perchè si può provvedere alla produzione degli alberi di Natale senza arrecare danni alle foreste.

Infatti processi razionali di diradamento di boschi, tagli non dannosi di rami, utilizzazione di piante di vivai appositamente coltivate possono dar luogo alla fornitura di alberi di Natale, accrescendo da una parte l'utile economico ritraibile dai boschi e dai vivai ed evitando dall'altro il minimo danno alle colture boschive in atto.

In occasione delle passate feste natalizie, allo scopo di reprimere gli abusi, venne richiamata l'attenzione degli uffici forestali sulla necessità di una rigorosa applicazione delle disposizioni suddette e venne disposto anche uno speciale servizio di vigilanza lungo le strade e nei mercati cittadini, facendo obbligo ai commercianti di presentare al pubblico la merce munita di appositi cartelli rilasciati dagli Ispettorati forestali.

Fu, inoltre, favorita, con le opportune cautele fito-sanitarie, l'importazione di alberi di Natale da Paesi vicini, quali ad esempio l'Austria.

Per l'avvenire tale servizio potrà essere ancora meglio disciplinato disponendo tempestivamente l'incremento da parte di vivaisti privati della coltivazione di piante resinose allo scopo esclusivo della produzione degli alberi di Natale e l'intensificazione del servizio di vigilanza da parte delle guardie del Corpo forestale con il concorso della polizia ordinaria e speciale.

*Il Ministro*
FANFANI.

---

PERSICO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quando verrà emanato l'atteso provvedimento legislativo, promesso e preannunciato nell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo successivo, col quale verrà finalmente provveduto alla corresponsione degli arretrati dovuti, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, agli ufficiali e sottufficiali, guardie scelte e guardie e allievi del Corpo degli agenti di custodia per la somministrazione viveri in natura o in contanti (2161).

RISPOSTA. — Il problema della corresponsione al personale degli agenti di custodia della razione viveri per il periodo anteriore al 1° aprile 1949, è tenuto presente da questo Ministero; ma esso non può essere risolto se non mediante un provvedimento legislativo, giusta quanto è disposto dal decreto 21 agosto 1945, n. 508.

Al riguardo sono in corso trattative con il Ministero del tesoro, le quali spero che possano essere condotte a termine rapidamente.

*Il Ministro*
ZOLI.

---

RICCIO. – *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere il consuntivo analitico di questo primo periodo di applicazione della legge che riserva alle industrie centro meridionali il quinto delle commesse di Stato e se e quali disposizioni esplicative od integrative creda di promuovere o attuare per rendere più rapidamente e sostanzialmente efficienti ed efficaci le norme di tale legge (2108).

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione sopra trascritta si comunica quanto segue.

Sin da data anteriore alla emanazione della legge 6 ottobre 1950, n. 835, questo Ministero ha predisposto le indagini necessarie per prevenire eventuali difficoltà nella applicazione delle norme sancite con la legge stessa ed ha curato, in particolare, la raccolta degli elementi che potevano consentire di svolgere una azione intesa ad assicurare la rigorosa osservanza della riserva del « quinto » a favore delle industrie del Mezzogiorno, delle Isole e del Lazio.

Tale azione si è venuta svolgendo, fra l'altro, mediante numerosi interventi, specialmente verso quelle amministrazioni la cui attività dà normalmente luogo all'espletamento di forniture e lavorazioni di notevoli entità. Attraverso questa azione sono state prese utili iniziative al conseguimento dei fini voluti dalla legge, la quale, invero, presenta notevoli difficoltà di ordine giuridico e pratico che ne ostacolano la integrale applicazione. Di conseguenza, mentre sono allo studio presso la Presidenza del Consiglio le norme integrative e di applicazione della legge in esame, per non ritardarne ulteriormente l'attuazione sono state dallo scrivente segnalati alle amministrazioni interessate gli elenchi delle ditte in grado di

assumere lavorazioni e forniture, con la specifica potenzialità degli impianti esistenti presso le singole aziende. Detti elenchi sono stati desunti dal registro delle ditte esistenti presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura, con carattere, quindi, di piena obiettività e di attendibilità ufficiale, atteso l'obbligo della denuncia che le ditte, per legge, sono tenute ad effettuare alle predette Camere di commercio.

Circa il consuntivo analitico di questo primo periodo di applicazione della legge che la S. V. chiede di conoscere, per quanto non è attualmente agevole fare una dettagliata esposizione di cifre e di dati, trattandosi di tutte le lavorazioni e forniture commesse dalle amministrazioni dello Stato, tuttavia, dagli elementi trasmessi da alcune di tali amministrazioni, risulta che la percentuale del quinto sull'ammontare complessivo delle forniture è stata in taluni casi anche superata.

Ad esempio, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per molte voci, ha raggiunto talvolta il 100 per cento delle forniture, determinando, nel complesso, una percentuale superiore al terzo e non al quinto voluto dalla legge. Infatti su un globale di forniture per lire 1.041.260.653 è stata riservata alle industrie delle Regioni, di cui all'articolo 1 della legge n. 835, la spesa di lire 387.391.979.

Da parte sua il Ministero dell'interno ha comunicato i seguenti dati:

*Direzione generale pubblica sicurezza:*

Esercizio 1950-51: somme destinate a forniture e lavorazioni in totale lire 4.033.000.000, comprese le forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili (queste ultime escluse, come ella sa, dall'obbligo della riserva).

Somma calcolata dal suddetto Ministero per accantonamento del quinto, lire 806.600.000.

Forniture riservate alle industrie di cui all'articolo 1 della legge del quinto, lire 1.022.297.049.

Secondo il predetto Ministero, pertanto, la riserva del quinto è stata superata di lire 215.697.049.

Dagli esempi predetti e dalle assicurazioni ricevute anche da altre amministrazioni si ha il motivo di ritenere che con le norme integrative allo studio verranno in pieno attuati i fini voluti dalla legge.

Questo Ministero, peraltro, entro i limiti della competenza conferitagli dalle norme vigenti, cercherà di stabilire tutte le modalità perchè pervengano, periodicamente e puntualmente, i consuntivi analitici delle lavorazioni e forniture ordinate da ogni singola amministrazione per un opportuno esame della situazione generale.

*Il Ministro*
CAMPILLI.

---

RIZZO Giambattista. – *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se eventulmente risponda a direttive superiori il sistematico e spesso nemmeno motivato appello degli uffici finanziari alla Commissione centrale per i profitti di regime per recuperare somme comunque assai modeste (e ciò anche se le competenti Commissioni provinciali ad unanimità e con motivazioni perspicue e lusinghiere abbiano escluso ogni profitto di regime od accertato addirittura in qualche caso diminuzione di patrimonio) non tenendo peraltro nemmeno conto di recenti sentenze della Cassazione secondo cui occorre un divario più che notevole, eccessivo od abnorme, fra il patrimonio acquisito e la situazione originaria. Per sapere altresì se tali direttive, ove esistenti, mantenendo (senza vantaggi finanziari per lo Stato) sino alle pronunce della Commissione centrale, in uno stato d'animo di sfiducia verso lo Stato democratico, cittadini di provata moralità, non contrastino con il principio altamente proclamato, e già tradotto in lodevoli leggi, di chiudere al più presto ogni controversia relativa al passato per la necessaria pacificazione fra tutti gli italiani che vogliono ormai fiduciosamente rispettate le istituzioni ed i metodi democratici (2124).

RISPOSTA. — Si assicura l'onorevole interrogante che l'Amministrazione finanziaria ha, più volte, e specialmente in occasione delle conferenze degli Ispettori compartimentali delle imposte dirette, impartite disposizioni intese ad agevolare, quanto più possibile, su basi eque ed accessibili, la soluzione delle vertenze relative a procedimenti di avocazione per profitti di regime.

E risulta che gli Uffici hanno tenuto conto di tali direttive, risolvendo numerossime con-

troversie in sede amministrativa, e facilitando anche la conclusione dei concordati.

Inoltre gli uffici hanno, più volte, proceduto ad archiviare direttamente gli accertamenti in precedenza notificati, ove dalle prove, fornite dalle parti, risultasse pacificamente insussistente ogni profitto di regime, agendo, quindi, su di un piano prettamente giuridico e tecnico, senza lasciarsi fuorviare, il che non sarebbe del resto consono all'azione di una pubblica amministrazione, da considerazioni politiche o comunque estranee alla sua sfera di competenza.

Le cifre che seguono, riguardanti la situazione degli accertamenti dei profitti di regime al 31 dicembre 1951, possono offrire all'onorevole senatore interrogante una sicura conferma di quanto esposto: su n. 24.819 accertamenti notificati entro il termine di prescrizione – di cui solo n. 2.147 concernenti soggetti politicamente qualificati (articoli 6, 7 e 9 della legge di avocazione) o comunque persone che abbiano realizzato profitti mediante il favore di gerarchi, o attraverso le vie del malcostume fascista (articoli 8, 10 e 11), mentre gli altri sono relativi agli utili derivati dalle forniture ai tedeschi – ben 11.033 sono stati concordati e 628 archiviati d'ufficio e solo n. 5.264 definiti per decisione contenziosa. Gli accertamenti tuttora in contestazione sono 7.894, per molti dei quali, peraltro, sono in corso trattative di concordato.

Per quanto, infine, riguarda l'osservazione dell'onorevole senatore interrogante sul comportamento dell'Amministrazione finanziaria, che non terrebbe alcun conto di recenti sentenze della Corte di cassazione, secondo cui occorrerebbe un divario più che notevole, eccessivo ed abnorme, fra il patrimonio acquisito e la situazione originaria, negli accertamenti del genere, si fa rilevare che le ricordate sentenze non riguardano l'intera legge di avocazione dei profitti di regime, ma una particolare norma in essa contenuta e cioè l'articolo 10, terzo comma.

Secondo detto articolo, sono avocabili, a titolo di profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti durante il passato regime, che eccedono in misura così ingente il normale da far presumere la partecipazione al malcostume invaso nel periodo fascista.

Ora la Suprema Corte, a seguito di ricorsi prodotti da vari contribuenti, ha affermato il principio che la norma, di cui al citato articolo di legge, va applicata nei confronti di quelle persone che abbiano, appunto, conseguito incrementi patrimoniali abnormi rispetto alla loro normale attività, determinata, questa ultima, giusta i criteri enunciati dall'articolo medesimo e senza alcun riferimento ai redditi a suo tempo assoggettati ai tributi ordinari.

Non è esatto che l'Amministrazione, nella particolare ipotesi di avocazione, abbia trascurato di tener conto delle direttive della Corte di cassazione, tanto vero che, oltre a farne oggetto di numerose discussioni, in sede di conferenze degli Ispettori compartimentali delle Imposte dirette, ha impartito precise disposizioni ai dipendenti uffici con circolare n. 30/33200 del 31 ottobre 1951, che si allega in copia.

*Il Ministro*
VANONI.

---

ROMANO Antonio. – *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti ritiene di adottare nei confronti di alcuni ex agenti già facenti parte del Corpo speciale di polizia ferroviaria per la Sicilia istituito dal Comando militare alleato con ordine ufficiale del 17 gennaio 1944, n. 30.

I predetti, non essendo stati inquadrati nei ruoli del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1947, n. 687, proposero ricorso al Consiglio di Stato, che con decisione del 4 luglio 1951 accolse il ricorso proposto da Meli Carmelo, Lo Gèrbo Giusto, Bersola Pietro, Cammarata Ernesto, Busacca Vittorio e Garofalo Giuseppe, tutti di Catania e provincia (2127).

RISPOSTA. — La ricordata decisione del Consiglio di Stato accolse i ricorsi per difetto nella determinazione dei requisiti di idoneità per l'inquadramento e dei criteri per la formazione della graduatoria.

Trattandosi di vizio attinente alla procedura seguìta dalla Commissione giudicatrice, occorre procedere al rinnovo degli atti, rinnovo che è in corso e che presenta, però, qualche diffi-

coltà in quanto alcuni dei componenti della Commissione originaria non possono più farne parte.

*Il Sottosegretario di Stato*
BUBBIO.

---

SPANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde a verità, come asserisce il Provveditorato agli studi di Cagliari, che il Ministero non ha ancora inviato i fondi necessari per corrispondere lo stipendio del dicembre 1951 agli insegnanti dei circoli di Quartu, Dolianova, Oristano, Cabras, Santu Lussurgiu e l'indennità di studio agli insegnanti dell'intera Provincia i quali tutti non sono ancora stati soddisfatti dei loro averi (2065).

RISPOSTA. — Nel comunicare che i maestri, di cui si fa cenno nella interrogazione, sono stati ormai soddisfatti delle competenze loro spettanti, assicuro di aver impartito al Provveditore agli studi di Cagliari rigorose disposizioni perchè gli inconvenienti lamentati non abbiano più a ripetersi.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

TIGNINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'esito del ricorso presentato il 13 gennaio 1952 dal maestro Jemmolo Vincenzo, contro la Commissione dell'ultimo concorso magistrale svoltosi nella provincia di Bergamo e contro quel Provveditore agli studi, per quanto riguarda non il giudizio insindacabile della Commissione, ma la forma procedurale adottata e l'atteggiamento antidemocratico usato nelle interrogazioni di esame da quel Commissario di legislazione scolastica (2097).

RISPOSTA. — Si premette che il ricorso del maestro Vincenzo Jemmolo era inammissibile perchè pervenuto al Ministero non per via gerarchica e fuori termine.

Il Ministero ha tuttavia voluto chiedere informazioni al Provveditore agli studi di Bergamo il quale, interpellata la Commissione, ha escluso che le affermazioni del maestro abbiano un benchè minimo fondamento.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

TIGNINO. – *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il pacifico inizio di utili lavori per riparazione di strada, in Caltanissetta capoluogo e provincia, da parte di lavoratori rimasti disoccupati malgrado la loro insistente richiesta di lavoro, costituisce un serio motivo per indurre quel Questore a scagliare brutalmente le Forze di polizia contro uomini, donne e bambini, rei soltanto di chiedere pane e lavoro che dovrebbero essere garantiti dalla Costituzione, e se non creda d'influire presso il Prefetto perchè quei lavori, sospesi con violenza, vengano sollecitamente ripresi con le direttive tecniche necessarie e che nuovo lavoro venga procurato (2120).

RISPOSTA. — L'intervento delle Forze di polizia, nell'impedire che gruppi di disoccupati edili che avevano iniziato il 13 febbraio u. s. lavori arbitrari di sterro in una strada pubblica, proseguissero nell'opera illegale che, tra l'altro, priva di direzione tecnica non poteva che danneggiare la strada, fu improntato a sensi di considerazione e moderazione, per quanto fossero state aggredite con il ferimento di due guardie colpite da pietre.

Altrettanto può dirsi per i fatti avvenuti in Mazzarino.

Si aggiunge, inoltre, che le Autorità locali hanno svolto costantemente ogni possibile intervento per assicurare lavoro ai disoccupati.

*Il Sottosegretario di Stato*
BUBBIO.

---

TIGNINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quali disposizioni legislative potrebbero essere valutati, ai fini della graduatoria nei concorsi magistrali statali, i diplomi rilasciati da un corso di religione e di didattica catechistica, annunciato per il mese di febbraio corrente agli insegnanti delle scuole elementari di talune località delle

provincie di Venezia e di Treviso, con un manifestino distribuito nelle scuole (2121).

RISPOSTA. — Il Ministero consente la valutazione, sia ai fini dei concorsi magistrali, sia ai fini degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari, con un punteggio di 0,50, dei diplomi conseguiti in seguito a corsi istituiti da Enti o privati con l'autorizzazione preventiva del Ministero stesso.

Ciò si è verificato anche nell'ultimo concorso, come risulta dalla tabella di valutazione, parte *A*, comma V, annessa alla Ordinanza ministeriale 2720/57 del 12 agosto 1950, con la quale i Provveditori agli studi furono autorizzati a bandire i concorsi magistrali.

Conseguentemente nessuna valutazione potrà esser data a diplomi conseguiti a seguito di corsi ed esercitazioni non autorizzati dal Ministero.

L'articolo 396 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, provvede a stabilire quali siano le materie per le quali i corsi stessi possono essere autorizzati; il gruppo di tali discipline e insegnamenti è assai numeroso e vario e comprende anche la religione. Il successivo articolo 401 del medesimo regio decreto n. 1297 detta norme per il rilascio del diploma a seguito della frequenza dei corsi in questione e stabilisce che i diplomi stessi siano valutabili nei concorsi magistrali.

Per quanto riguarda il caso specifico segnalato dall'onorevole interrogante, si precisa che, con nota del 21 febbraio 1952, è stata autorizzata l'apertura di un corso di religione a Treviso su iniziativa dell'A.I.M.C. e che, con Nota dell'8 gennaio 1952, erano stati autorizzati corsi di religione a Castelfranco Veneto, Montebelluna e San Donà di Piave su iniziativa dell'Ufficio catechistico diocesano.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

VACCARO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi si oppongono per la statizzazione del ginnasio di Acri chiesta da oltre dieci anni.

Acri, per le sue nobili tradizioni di cultura, per la sua vasta popolazione scolastica, per la sua posizione geografica lontana dai centri di studio, e con scarse comunicazioni, giustamente attende questo atto di giustizia, per meglio sviluppare il suo ginnasio che ha nobilissime tradizioni e che onora il nome di un grande poeta calabrese, Vincenzo Padula (2075).

RISPOSTA. — Con nota del 19 febbraio 1949, il Provveditore agli studi di Cosenza trasmise una istanza del Sindaco di Acri tendente ad ottenere la istituzione in quel Comune di una scuola media e di un ginnasio superiore.

Con nota in data 5 maggio 1949, il Ministero, per il tramite del Provveditore agli studi, invitò il Comune a far pervenire, per la parte della istanza che si riferiva alla istituzione di una scuola media, i seguenti documenti:

1° una nuova copia della deliberazione del Comune per l'assunzione degli obblighi di legge inerenti al mantenimento della scuola, munita non soltanto dell'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, ma anche della ratifica da parte del Ministero dell'interno;

2° certificato del medico provinciale attestante la salubrità degli ambienti dell'edificio scolastico;

3° relazione dell'ispettore scolastico sulle condizioni dell'istruzione elementare nel Comune;

4° elenco di tutte le scuole non elementari, sia pubbliche sia private, esistenti nel Comune, con l'indicazione per ciascuna di esse del numero delle classi e degli alunni.

Il comune di Acri non ha mai corrisposto alla suddetta richiesta.

Ove l'Amministrazione comunale interessata faccia pervenire al più presto una nuova istanza, debitamente documentata, per la istituzione di una scuola media (giacchè, in attesa di una definitiva sistemazione dei ginnasi superiori, il Ministero non ha per ora modo di prendere in considerazione domande di istituzione o statizzazione di istituti di tale tipo), la domanda sarà presa in attento esame, in relazione ai fondi concessi dal Tesoro per far luogo alla creazione di nuove scuole medie per l'anno 1952-53.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

ZELIOLI. – *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Nell'imminenza del termine di scadenza dei bandi di concorsi sanitari è sorto dubbio se – data la dizione dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, che dispone sui concorsi per sanitari di ospedali di terza categoria – si debba ritenere ancora in vigore l'articolo 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e quindi procedere per detti ospedali a concorsi soltanto per titoli.

La risposta chiarificatrice è utile e urgente (2155).

RISPOSTA. — L'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, che tratta la materia dei concorsi per sanitari in ospedali di terza categoria, è del seguente tenore:

« Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina della Commissione esaminatrice, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'articolo 6, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di terza categoria ».

Con tale disposizione, il legislatore ha indubbiamente inteso accomunare nella disciplina dei concorsi gli ospedali di terza categoria a quelli di prima e seconda categoria. Ne è prova la frase « allo svolgimento delle prove di esame » usata nell'articolo sopra riportato. Se si fosse voluto tuttora conservare in vita l'articolo 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, non si sarebbe fatta alcuna menzione sullo svolgimento delle prove di esame, perchè – come è noto – ai sensi dello stesso articolo 75 i concorsi per i posti di sanitari in ospedali di terza categoria avvenivano per soli titoli.

D'altro canto, oltre la predetta interpretazione letterale, di per se stessa sufficiente a dirimere ogni incertezza, stanno gli Atti parlamentari i quali suffragano in modo indubbio la intenzione del legislatore di fare svolgere i concorsi per i posti sanitari in ospedali di terza categoria per titoli ed esami, in deroga a quanto disposto dal già citato articolo 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

*L'Alto Commissario*
MIGLIORI.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti.